



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Massimario 2012-2014

CONTRIBUTI



www.garanteprivacy.it



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 696773785
www.garanteprivacy.it



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Massimario 2012-2014



A cura di:
Mario Erminio Malagnino

Autori:

Lucia Abballe
Elena Barbieri
Niccolò Cuter
Ilaria Dominici
Valentina Fiorillo

Cristiana Luciani
Mario Erminio Malagnino
Federica Resta
Laura Tempestini
Matteo Timiani

Indice

Presentazione	pag.	5
Guida alla lettura	pag.	7
Glossario	pag.	11
Massime 2012	pag.	13
Massime 2013	pag.	39
Massime 2014	pag.	105
Indice analitico	pag.	173

Presentazione

L'occasione del ventennale dell'attività del Garante per la protezione dei dati personali – istituito nell'ormai lontano 1997 – coincide con la presentazione di questo volume, che raccoglie e sintetizza efficacemente, a beneficio di tecnici ma anche di semplici curiosi della materia, i principi e le valutazioni espresse dall'Autorità nel corso dell'attuale mandato. E' il risultato del lavoro degli assistenti dei membri tutti del Collegio, ai quali va il mio ringraziamento e l'invito a proseguire per il futuro in un impegno che costituisce la migliore occasione per ribadire ancora una volta l'importanza della tutela di un diritto fondamentale, quello alla protezione dei dati personali.

Un diritto costantemente messo in pericolo, più o meno consapevolmente, in una società come quella attuale in cui ogni aspetto della propria vita privata sembra non potersi sottrarre ad una diffusione e condivisione di massa, con le conseguenze – anche gravissime, come i recentissimi fatti di cronaca dimostrano – di cui tutti abbiamo finalmente consapevolezza e coscienza.

La protezione dei dati personali costituisce una materia trasversale, che abbraccia i più svariati campi di interesse – in ambito pubblico o privato – e che rende evidente a chiunque come sia imprescindibile un corretto inquadramento nell'alveo della normativa vigente, nazionale, europea ed internazionale di ogni trattamento di dati personali che si intenda effettuare per qualunque finalità, fosse anche animata dalle migliori intenzioni.

A questo proposito è necessario comprendere quanto prima che il rispetto di queste regole non costituisce soltanto un fastidioso ed ulteriore impedimento burocratico all'esercizio delle proprie attività o all'utilizzo di servizi ritenuti utili o necessari; piuttosto, deve essere ben chiaro che il disbrigo degli adempimenti previsti ed il rispetto delle regole costringe tutti ad adoperarsi per individuare le soluzioni tecniche e pratiche per poter lavorare con la garanzia di una maggiore attenzione alla *privacy* e di una conseguente maggiore tutela degli interessi della collettività. Sono sotto gli occhi di tutti, infatti, le sempre maggiori,

e sempre più gravi, problematiche derivanti dai molteplici “*data breach*” avvenuti ad opera di *hackers* italiani o stranieri in relazione a banche dati anche di rilevanti dimensioni ed importanza (ad esempio comportanti la perdita di controllo sui dati relativi alle carte di credito o ad altri sistemi di pagamento dei clienti) o ancora i problemi derivanti dai cd. furti d’identità, con tutte le conseguenze che questi comportano dal punto di vista del danno economico ma anche della perdita di affidabilità commerciale o creditizia.

Il mio personale augurio è che il Garante possa contribuire, anche con la pubblicazione di opere come questa, alla creazione di una sempre maggiore sensibilità collettiva su temi che, pur apparendo a volte distanti dalla realtà, mostrano nella vita di tutti i giorni la loro incidenza concreta, così da renderne maggiormente sopportabili i sacrifici e gli oneri che altrettanto indiscutibilmente il rispetto delle regole comporta; dedicare quotidianamente un po’ più di attenzione alla tutela dei dati personali propri ed altrui può evitare futuri problemi e danni a volte difficilmente riparabili con i soli provvedimenti del Garante o con le sentenze dell’autorità giudiziaria.

Il Presidente

Guida alla lettura

Riprendendo un'iniziativa avviata dal Garante per la protezione dei dati personali nei primi anni della sua attività (dal 1997 al 2003), la presente opera si pone l'obiettivo di consentire l'accesso alle tendenze interpretative che hanno caratterizzato la quotidiana attività del Garante nella tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Essa, dunque, si rivolge a operatori del diritto, personale della pubblica amministrazione, utenti di servizi legati al trattamento dei dati personali, studiosi e semplici interessati alla materia.

Si tratta di un agile strumento volto a facilitare la comprensione degli orientamenti finora adottati, sia sotto l'aspetto procedimentale che sotto quello sostanziale, sulla base della disciplina stabilita dal Codice in materia di protezione dei dati personali, soprattutto in un momento delicato, come quello attuale, di transizione verso il nuovo quadro normativo costituito dal Regolamento Ue 2016/679 (nonché dalla Direttiva Ue 2016/680).

L'opera è suddivisa in tre volumi e raccoglie le massime relative ai più significativi atti deliberati dal Garante dall'inizio del mandato dell'attuale Collegio (luglio 2012).

Il presente volume, primo della collana, prende in rassegna l'attività relativa al periodo 2012-2014; seguiranno altri due volumi che comprenderanno le massime relative agli anni 2015-2016 e 2017-2019.

La scelta metodologica è stata quella di dedicare l'attività di massimazione alle tipologie di atti che, originando da casi concreti, consentano di osservare appieno come i principi e le regole della protezione dati si calino nelle singole, specifiche problematiche di volta in volta affrontate, traducendo, quindi, norme di carattere generale e astratto in criteri guida per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento.

Per questo sono stati presi in considerazione i provvedimenti di blocco, divieto e prescrizione emanati all'esito di procedimenti attivati su segnalazione, reclamo o anche d'ufficio, i provvedimenti che hanno deciso ricorsi e le ordinanze-ingiunzioni in materia di violazioni amministrative.

Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto di non procedere, invece, alla massimazione di provvedimenti di carattere generale, autorizzazioni ai trattamenti, pareri su schemi di atti di altri enti e risposte ad istanze di verifica preliminare, stante anche l'evidente difficoltà di estrarre una o più massime da provvedimenti di così ampio respiro, nei quali la valutazione finale dipende necessariamente da un numero di fattori solitamente considerevole e che, soprattutto nel caso delle verifiche preliminari, prevede l'enunciazione di principi peculiari ai singoli trattamenti e, pertanto, di difficile generalizzazione.

Questa scelta metodologica si spiega con la volontà di fare del massimario uno strumento snello e di agevole consultazione sulla casistica delle problematiche comunemente affrontate dal Garante, piuttosto che sul complesso della sua attività istituzionale; per avere un panorama più ampio di quest'ultima, il lettore potrà avvalersi delle complete ed accurate Relazioni che il Garante annualmente predispone e presenta alle Camere, che contengono i riferimenti anche a tutta quella preziosa attività dell'Ufficio che, non sempre e non per forza, trova sbocco in provvedimenti collegiali.

Solo in relazione alcuni casi di provvedimenti adottati a seguito di istanze di verifica preliminare sono state fatte delle sporadiche eccezioni e si è così provveduto alla redazione delle relative massime in presenza di peculiari trattamenti che gli Autori hanno ritenuto meritevoli di essere evidenziati e trasmessi all'esterno.

Particolare attenzione è stata, poi, posta alla parte procedimentale, in particolare per ciò che concerne i ricorsi presentati al Garante e per quanto inerisce l'attività sanzionatoria, dove l'analisi, condotta nel dettaglio, ha consentito di evidenziare le questioni di maggior rilievo.

L'ordine cronologico delle massime, infine, consentirà senza dubbio al lettore di cogliere il progressivo sviluppo della "giurisprudenza" del Garante, e quindi dell'attenzione sempre maggiore dimostrata a livello sociale per l'esigenza di tutela dei dati personali; accanto ad esso è presente anche un dettagliato indice analitico, che consentirà di individuare con rapidità le massime relative a tutti gli istituti e le materie trattati. L'indice è stato redatto seguendo l'impostazione generale e la struttura del Codice, con diverse

integrazioni dettate essenzialmente dalla necessità di segnalare in modo adeguato i trattamenti che hanno evidenziato problematiche di maggior rilievo o che si sono presentati più frequentemente all'analisi del Collegio del Garante.

Gli autori

Glossario

Reclamo e segnalazione:

istanze promosse dagli interessati e volte a rappresentare all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali; vi fa seguito un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione di provvedimento di blocco, divieto o prescrizione. La differenza tra i due strumenti risiede nel fatto che il reclamo è un atto circostanziato mentre la segnalazione può avere un livello inferiore di dettaglio e, a certe condizioni, potrebbe anche provenire da un soggetto non identificato.

Ricorso: atto formale con il quale un interessato si rivolge al Garante per l’esercizio di uno o più diritti di cui all’art. 7 del Codice, a seguito di una previa istanza avanzata nei confronti del titolare del trattamento che abbia ricevuto un riscontro oltre i tempi previsti oppure non soddisfacente; l’utilizzo di

questo strumento è alternativo all’esercizio dei medesimi diritti di fronte all’autorità giudiziaria. Non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante; può essere richiesta la rifusione delle spese.

Provvedimento di blocco del

trattamento: provvedimento con il quale il Garante, nelle more del procedimento di accertamento della liceità e correttezza di un trattamento, ne impone il blocco temporaneo a fini cautelari, a tutela degli interessati coinvolti; in caso di accertamento negativo il Garante potrà adottare un provvedimento di divieto o un provvedimento prescrittivo, in caso contrario rimuoverà il blocco.

Provvedimento di divieto del

trattamento: provvedimento con il quale il Garante impone a un titolare il divieto di effettuare un trattamento di dati personali di cui si è accertata l’illiceità o la non correttezza.

Provvedimento prescrittivo:

provvedimento con il quale il Garante impone a un titolare

misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme al Codice.

Provvedimento prescrittivo di carattere generale:

provvedimento con il quale il Garante impone a una pluralità di titolari, accomunati dal settore di insistenza o da caratteristiche affini del trattamento, misure necessarie o opportune al fine di rendere tale trattamento conforme al Codice.

Linee guida: indicazioni di carattere generale in relazione al trattamento di dati personali in vari ambiti, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti dal Codice; sono prive di contenuti di carattere prescrittivo.

Codice di deontologia e di buona condotta:

atto normativo autoprodotta da parte di tutte le realtà che insistono in un settore e che sono raggruppate in associazioni dotate di adeguata rappresentatività (di categorie sia di titolari che di interessati), volto a disciplinare il trattamento dati nel settore

stesso; il rispetto di tali disposizioni costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento. Il Garante promuove la sottoscrizione di tali codici e ne verifica la conformità a leggi e regolamenti.

Istanza di verifica

preliminare: istanza con la quale un titolare chiede al Garante l'autorizzazione a porre in essere un trattamento che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità degli interessati; in risposta a tale richiesta, il Garante può anche prescrivere al titolare misure ed accorgimenti necessari per rendere il trattamento conforme al Codice.

Ordinanza-ingiunzione di

pagamento: provvedimento finale di un procedimento sanzionatorio amministrativo, avviato con un atto di contestazione, con il quale il Garante commina una sanzione pecuniaria per la violazione di una o più disposizioni del Codice.



MASSIME 2012

5 luglio

1. LAVORO PUBBLICO – VISITA MEDICA STRAORDINARIA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – LICEITA’.

Non può considerarsi illecito il trattamento di dati personali riferito ad una visita medica straordinaria per la valutazione dell’idoneità psicofisica disposta da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente, in quanto l’art. 5 della l. n. 300/1970 conferisce tale facoltà al datore di lavoro, purché a tale scopo si avvalga solo di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

12 luglio

2. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO AL GARANTE – ASSENZA INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA’.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso in relazione al quale non sia stato presentato un interpellato preventivamente formulato con riferimento agli specifici diritti tutelati dall’art. 7 del Codice.

3. ISTITUTO BANCARIO – DIRITTO DI ACCESSO – CONDIZIONI.

Un’istanza volta ad ottenere copia di tutta la documentazione contenente i dati relativi ai rapporti bancari intrattenuti non è configurabile quale valida istanza di accesso ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, anche qualora contenga un riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. I. BLOG – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – DISCIPLINA TRATTAMENTO IN AMBITO GIORNALISTICO – APPLICAZIONE – CONDIZIONI.

La pubblicazione su di un *blog online* di dati personali riferiti a soggetti determinati, nella forma dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse di una specifica collettività, rientra nella sfera di applicazione del Codice ed, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss., che estende l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l’attività giornalistica.

II. CONSORZIO – COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – ADERENTE AL CONSORZIO – LICEITA’.

Deve considerarsi lecita l’acquisizione, motivata da un interesse personale, da parte di un soggetto aderente ad un consorzio dei dati relativi ad un procedimento civile intentato nei confronti del consiglio di amministrazione del consorzio medesimo.

III. GIORNALISMO – DIFFUSIONE ONLINE DI DATI PERSONALI – PUBBLICO INTERESSE – SUSSISTENZA.

La diffusione *online* di notizie contenenti dati personali deve considerarsi legittima qualora queste facciano riferimento ad una vicenda già nota sul *web* e coinvolgono gli interessi di un considerevole numero di persone, tra cui alcuni interessati noti in ambito locale, e i dati trattati siano stati oggetto di ampio dibattito e non abbiano natura né confidenziale né sensibile.

(Nel caso di specie i dati personali riguardavano un procedimento giudiziario instaurato in relazione ad un più ampio dibattito concernente un grosso consorzio immobiliare ed i suoi numerosi aderenti).

5. POSTA ELETTRONICA – MARKETING – CONSENSO – NECESSITA’.

L’invio di messaggi di posta elettronica a fini promozionali è consentito solo previo consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Codice.

6. ARCHIVIO ONLINE – CAMERA DEI DEPUTATI – RELAZIONE DI COMMISSIONE D’INCHIESTA – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – DEINDICIZZAZIONE – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso volto ad ottenere la deindicizzazione di un documento pubblicato sul sito della Camera dei deputati, contenente i dati personali di un collaboratore di giustizia, qualora il trattamento sia stato effettuato da una Commissione d’inchiesta istituita ai sensi dell’art. 82 Cost., in quanto l’art. 8, comma 2, lett. c), del Codice preclude in questi casi l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice medesimo.

7. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO DELL’INTERESSATO.

L’iscrizione all’interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un pignoramento immobiliare successivamente cancellato su ordine del giudice dell’esecuzione è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da

26 luglio

pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI – TEMPESTIVO RISCONTRO – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora il titolare del trattamento dichiarerà di aver già fornito sufficiente riscontro all'interpello preventivo formulato dall'interessato, con attestazione della cui veridicità risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice.

9. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso privo della sottoscrizione del ricorrente, autenticata nelle forme di legge, e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

10. AFFILIAZIONE COMMERCIALE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – SOCIETA' AFFILIANTE – ESCLUSIVITA'.

In caso di affiliazione commerciale deve essere considerata titolare del trattamento la sola società affiliante qualora sia a lei riservato il potere decisionale sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e si trovi pertanto nella condizione di trattare anche in via diretta le informazioni inerenti ai vari incarichi assunti dalle singole affiliate da parte dei rispettivi clienti.

11. GEOLOCALIZZAZIONE – IDONEA INFORMATIVA – OBBLIGO.

Deve essere data idonea informativa ai lavoratori dell'istallazione sui veicoli aziendali di un sistema di geolocalizzazione dei medesimi, anche qualora lo stesso non consenta la visualizzazione in tempo reale degli spostamenti dei veicoli sui quali è installato, non sia operativo in maniera continuativa, né attivi alcun tipo di memoria.

AGOSTO

1° agosto

12. COMUNICAZIONI PROMOZIONALI – INFORMATIVA – CONSENSO – NECESSITA'.

È illecito il trattamento di dati personali mediante l'invio di comunicazioni promozionali tramite *fax* senza aver reso l'informativa

agli interessati a sensi dell'art. 13 del Codice ed in assenza di un esplicito consenso ai sensi dell'art. 23 del Codice.

13. I. CALL CENTER – REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE – IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – SUSSISTENZA.

La registrazione e il riascolto di conversazioni telefoniche, effettuate da parte del datore di lavoro per esigenze organizzative o produttive, comportano un controllo a distanza dei lavoratori e necessitano, pertanto, del previo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970 tutte le volte in cui i lavoratori medesimi risultino identificabili.

(Nel caso di specie tale trattamento era svolto all'interno di un call center e l'identificazione dei singoli operatori era resa possibile tramite il codice numerico identificativo dell'operatore oggetto di registrazione in occasione di ciascuna telefonata, nonché tramite la voce stessa).

II. CALL CENTER – REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – SUSSISTENZA.

La registrazione e il riascolto delle conversazioni telefoniche effettuate dagli operatori di un *call center*, effettuate da parte del datore di lavoro, sono misure che consentono il controllo a distanza dei lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970, salvo che non siano adottate apposite misure di tutela della *privacy* che non rendano possibile risalire all'individuazione né dell'operatore né dei clienti coinvolti nella conversazione registrata ai fini del monitoraggio.

III. CALL CENTER – REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE – TEMPI DI CONSERVAZIONE – RISPETTO DEI PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA – NECESSITA'.

L'assenza di motivazione in ordine al termine di conservazione del contenuto delle telefonate effettuate dagli operatori di un *call center*, a fini sia di riascolto in caso di reclamo che di controllo sulla qualità del servizio reso, comporta l'impossibilità di valutare correttamente il rispetto o meno dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

13 settembre

14. I. CONTITOLARITA' DEL TRATTAMENTO – FINALITA' – AUTONOMIA DECISIONALE DELLE SINGOLE PARTI.

Si ha una situazione di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Codice qualora tutte le parti determinino, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento, senza che tale compartecipazione debba essere necessariamente ripartita in modo uguale.

II. SISTEMA DI RILEVAZIONE BIOMETRICO – ACCESSO FISICO – MANCATA GIUSTIFICAZIONE – SPROPORZIONE.

Un sistema di rilevazione biometrica volto a consentire alle sole maestranze l'accesso fisico ad un'area di un cantiere non rispetta i principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice qualora non sussistano o comunque non vengano compiutamente rappresentati elementi tali da ricondurre l'utilizzo dei predetti dati biometrici a casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, così da poter ricondurre l'area oggetto di controllo nel novero delle cd. aree sensibili.

III. SISTEMA DI RILEVAZIONE BIOMETRICO – ARCHIVIAZIONE CENTRALIZZATA – IDONEA GIUSTIFICAZIONE – NECESSITA'.

Un sistema di rilevazione biometrica che prevede la centralizzazione delle informazioni personali in un'unica banca dati non rispetta il principio di necessità di cui all'art. 3 del Codice qualora il titolare del trattamento non rappresenti specifiche esigenze tali da rendere idonea, rispetto alle finalità perseguite, la diversa modalità di trattamento consistente nella memorizzazione delle informazioni su un supporto che resti nella esclusiva disponibilità dell'interessato.

IV. LAVORATORI – TESSERA DI RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIA – PREVIA INFORMATIVA – OBBLIGO.

La previsione legale concernente l'obbligo di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento contenente i rispettivi dati personali non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di fornire previamente agli stessi l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

20 settembre

**15. BIOMETRIA – CONTROLLO PRESENZE
LAVORATORI – VERIFICA PRELIMINARE, NOTIFICA,
PRESCRIZIONI – NECESSITA’.**

Ai fini dell’istallazione di un sistema biometrico di verifica delle presenze deve essere presentata al Garante una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice e deve, in secondo luogo, procedersi alla notificazione del trattamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), del Codice. Devono, infine, essere adottate tutte le misure prescritte nelle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”* (23 novembre 2006 – pubblicate in G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006).

**16. OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE – TARDIVITA’ –
ILLICEITA’.**

La notificazione tardiva al Garante di un trattamento di dati personali rientrante tra quelli prescritti dall’art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice configura una violazione della medesima disposizione.

OTTOBRE

4 ottobre

**17. I. COMMISSARIATO P.S. – TRATTAMENTO DATI
PERSONALI – FINI ISTITUZIONALI – ESCLUSIONE –
ILLICEITA’.**

Deve ritenersi non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali il trattamento dei dati personali effettuato da un Commissariato di Pubblica sicurezza, consistito nell’acquisizione di detti dati mediante convocazione dell’interessato e nella loro successiva comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato, con lo scopo di accertare le condizioni economiche del medesimo al fine dell’instaurazione di un procedimento esecutivo nei suoi confronti; il trattamento in questione, infatti, non risulta effettuato per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento (art. 53 del Codice), né altrimenti connesso ai fini istituzionali dell’organo (artt. 18, comma 2 e 19, comma 2, del Codice).

**II. AVVOCATURA STATO – UTILIZZO INFORMAZIONI
ILLECITAMENTE ACQUISITE – INUTILIZZABILITA’.**

I dati personali acquisiti in violazione delle disposizioni in materia di

protezione dei predetti dati non possono essere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, in alcun modo utilizzati.

(Nel caso di specie l'Avvocatura Generale dello Stato avrebbe voluto utilizzare, al fine dell'instaurazione di un procedimento esecutivo, dati personali del debitore illecitamente acquisiti da un Commissariato di P.S. mediante convocazione diretta dell'interessato, con lo scopo di accertare le condizioni economiche del medesimo).

18. I. VIDEOSORVEGLIANZA – POSTAZIONI LAVORATIVE – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – ILLICEITA'.

La presenza di telecamere in grado di riprendere le postazioni *computer* ove operano i lavoratori, nonché di rilevarne l'audio, rappresenta una forma di controllo a distanza vietata dall'art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970 e richiamata dall'art. 114 del Codice.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – RILEVAZIONE AUDIO – ILLICEITA'.

Il sistema di rilevazione audio connesso ad un impianto di videosorveglianza collocato sul luogo di lavoro viola i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice tutte le volte in cui non è giustificato da idonei e comprovati elementi: ciò a prescindere dagli eventuali rilievi di carattere penale di cui agli artt. 114 e 171 del Codice.

III. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – ILLICEITA' – ESIMENTI – INSUSSISTENZA.

Il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970 mediante impianto di videosorveglianza non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo o che le telecamere, seppur installate, non siano ancora funzionanti, ovvero che i lavoratori siano al corrente della sua esistenza.

19. TRATTAMENTO – DIRITTO DI OPPOSIZIONE – ESERCIZIO – PERSISTENZA DEL TRATTAMENTO – ILLICEITA'.

Il persistente trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che aveva ricevuto una richiesta di opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice deve essere dichiarato illecito per violazione dell'art. 23 del medesimo Codice.

**20. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
RICHIESTA CANCELLAZIONE – RICORSO –
INFONDATEZZA.**

Deve dichiararsi infondato il ricorso finalizzato alla cancellazione dei dati personali del ricorrente, dal medesimo forniti al titolare del trattamento e da questi comunicati ad un soggetto terzo, che, in qualità di responsabile, li ha trattati per lo svolgimento dell'incarico di recupero stragiudiziale dei crediti conformemente ai principi fissati dal Garante nel provvedimento generale del 30 novembre 2005 - "Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti".

**21. RICHIESTA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI
– RICORSO – MANCATA DETENZIONE DA PARTE
DEL TITOLARE – RISCONTRO IN CORSO DI
PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice su un ricorso volto ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali qualora il titolare del trattamento attesti, in corso di procedimento con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, di non essere più in possesso dei dati personali richiesti.

(Nel caso di specie il commercialista resistente aveva affermato di aver riconsegnato la documentazione contenente i dati personali del defunto padre del ricorrente al liquidatore della società di cui il de cuius era socio).

**22. I. PROTOCOLLO INFORMATICO – TRATTAMENTO
DATI PERSONALI – ACCESSO INDIFFERENZIATO –
ILLICEITA'.**

L'accesso da parte del personale alle informazioni registrate mediante il sistema di protocollo informatico configura una violazione dell'art. 34 e dell'allegato B) del Codice qualora il sistema di protocollazione sia configurato in una maniera tale da mettere in condizione tutti i dipendenti di venire a conoscenza di informazioni personali riguardanti loro colleghi, senza che vi sia stata una corretta individuazione e configurazione dei profili di autorizzazione dei diversi incaricati.

**II. SOGGETTO PUBBLICO – PROTOCOLLO
INFORMATICO – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
– SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI –
OBBLIGHI NORMATIVI – ASSENZA DI CONSENSO –
LICEITA'.**

Il trattamento dei dati personali contenuti in una contestazione disciplinare rivolta ad un proprio dipendente, effettuato mediante il protocollo informatico da parte di un ente pubblico, deve essere

considerato lecito anche in assenza del consenso dell'interessato in quanto consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 18 del Codice, oggetto di specifica previsione normativa da parte dell'art. 53 del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 2 e 40-*bis* del d.lgs. n. 82/2005.

23. STRUTTURA SANITARIA – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONCERNENTE LA PRESENZA DI MALATTIE INFETTIVE O DIFFUSIVE – NOTIFICAZIONE AL GARANTE – OBBLIGO.

Una casa di cura che rilevi presso i propri pazienti anche solo raramente la presenza di malattie infettive e diffuse e che ne accerti lo stato di sieropositività pur con il consenso degli stessi è tenuta ad effettuare la notificazione del trattamento dei dati personali al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del Codice.

24. RICORSO – RINUNCIA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta la declaratoria di non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

25. DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, anche in assenza del consenso dell'interessato.

18 ottobre

26. I. RECLAMO – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO – IN GENERE.

Nell'ambito del procedimento di reclamo dinanzi al Garante la partecipazione delle parti è assicurata, ai sensi dell'art. 9, Regolamento n. 1/2007, mediante un contraddittorio *“orientato a criteri di semplicità delle forme osservate, speditezza ed economicità”*.

(Nel caso di specie ciò è avvenuto per il tramite di inviti a riscontrare il contenuto degli elementi informativi trasmessi dal titolare del trattamento nella fase preliminare dell'istruttoria, in sede di accesso alla documentazione presente nel fascicolo, nonché mediante audizione personale del reclamante avanti all'unità organizzativa dell'Ufficio incaricata della trattazione del reclamo).

II. RECLAMO – OBBLIGO COMUNICAZIONE DATA ADUNANZA COLLEGIO – INSUSSISTENZA.

Non sussiste alcun obbligo legale di comunicazione alle parti della data in cui, conclusa l'istruttoria relativa ad un reclamo, il tema viene messo all'ordine del giorno per la sua discussione collegiale in vista

di una eventuale adozione della decisione da parte del Collegio. In base ai principi (e alla disciplina regolamentare dell'Autorità che ad essi dà attuazione in materia di procedimento amministrativo), sono invece stabiliti nei regolamenti interni soltanto i termini entro i quali l'atto deve essere adottato.

**III. RAPPORTO DI LAVORO – COMUNICAZIONI
RELATIVE AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI – CONSEGNA A MANO DI ATTO APERTO
– LEGITTIMITA' – CONDIZIONI.**

Qualora la consegna materiale di una nota, con la quale si comunica al funzionario preposto il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali programmati, avvenga senza l'utilizzo di particolari cautele (ovvero senza inserirla in busta chiusa o senza piegarla e spillarla) ad opera di un'incaricata assegnata alla segreteria del dirigente firmatario della nota medesima che poteva legittimamente prenderne conoscenza nello svolgimento delle proprie attribuzioni, il relativo trattamento dei dati personali è da considerarsi perfettamente lecito, in quanto effettuato da soggetto qualificabile come incaricato dello stesso.

**27. RAPPORTO DI LAVORO – COMUNICAZIONI
RELATIVE A SANZIONI DISCIPLINARI – CONSEGNA
A MANO DI ATTO APERTO – LEGITTIMITA' –
CONDIZIONI.**

Qualora la consegna materiale di un provvedimento applicativo di sanzioni disciplinari avvenga senza l'utilizzo di particolari cautele (ovvero senza inserirla in busta chiusa o senza piegarla e spillarla) ad opera di un funzionario operante in qualità di dirigente pro-tempore, in quanto tale perfettamente legittimato a prendere conoscenza della sanzione irrogata al proprio collaboratore, il relativo trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito.

**28. RICHIESTA CANCELLAZIONE DATI PERSONALI –
RICORSO – INFONDATEZZA.**

Deve dichiararsi infondato il ricorso finalizzato alla cancellazione dei dati giudiziari riferiti al ricorrente e riportati nella "visura camerale storica" dell'impresa individuale di cui lo stesso risulta titolare, poiché la normativa vigente prevede che nel predetto certificato storico vengano riportate tutte le informazioni successive all'iscrizione nel Registro delle Imprese, delle quali è obbligatorio mantenere la cronologia.

**29. LAVORO – COMPUTER IN USO AI DIPENDENTI –
CONTROLLI – OMESSA INFORMATIVA – ILLICEITA'.**

L'omessa informativa ai dipendenti da parte del datore di lavoro circa

il trattamento dei loro dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo del *personal computer* concesso loro in uso per esclusive finalità professionali costituisce una violazione dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice, nonché ai sensi delle Linee guida del Garante per posta elettronica e internet del 1° marzo 2007. *(Nel caso di specie il datore di lavoro aveva sì previamente informato i dipendenti della necessità di effettuare almeno settimanalmente il salvataggio dei dati contenuti nei personal computer concessi in uso ai dipendenti su copie di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell'operazione, ma non li aveva informati che avrebbe eventualmente svolto precise attività di verifica e controllo, come invece accaduto per l'interessato che, a seguito di tale controllo, era stato destinatario di licenziamento disciplinare).*

30. INTERPELLO PREVENTIVO – MANCATO INOLTRO AL GARANTE – INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Il mancato inoltro al Garante di un atto qualificabile quale interpello preventivo nei confronti del titolare del trattamento comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice.

31. DIRITTO OBLIO – RICHIESTA CANCELLAZIONE DATI PERSONALI – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali contenuti nella sezione "Rassegna stampa" di un sito *web* istituzionale, qualora il titolare del trattamento abbia adempiuto alla richiesta, pur se solo a seguito della presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

32. CONTROLLO A DISTANZA LAVORATORI – DISCONTINUITA' O CONSAPEVOLEZZA – IRRILEVANZA.

Il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e le connesse garanzie di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970 non vengono meno in ragione della circostanza che il controllo possa essere discontinuo o che i lavoratori siano al corrente dell'esistenza e del funzionamento del sistema di videosorveglianza.

(Nel caso di specie le telecamere erano in grado di riprendere i dipendenti tutte le volte che, nell'esercizio delle proprie mansioni, si spostavano nei diversi ambienti sottoposti a videosorveglianza, compresi quelli di frequentazione esclusiva dei lavoratori).

33. DIRITTO ACCESSO DATI PERSONALI DEFUNTO – ESERCIZIO DA PARTE DEL FIGLIO – ESPERIBILITA'.

Il figlio di una donna defunta può esercitare il diritto di accesso ai dati personali della madre ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice.

NOVEMBRE

8 novembre

34. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – ACCESSO AL FASCICOLO – SOLO SOGGETTI ABILITATI.

In ossequio al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 11 del Codice), è necessario garantire un accesso “selettivo” ai fascicoli del procedimento tributario telematico da parte dei soli “soggetti abilitati” (parti, loro procuratori e difensori, giudici tributari, personale abilitato delle segreterie delle Commissioni, nonché consulenti tecnici e altri organi tecnici designati). Tale accesso deve limitarsi alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali essi sono parte, si sono costituiti o svolgono attività di consulenza tecnica, in analogia a quanto disposto dall'articolo 27 del d.m. n. 44/2011, recante *“regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*.

35. COMUNICAZIONI PROMOZIONALI – INFORMATIVA – NECESSITA'.

È illecito il trattamento di dati personali mediante l'invio di comunicazioni promozionali tramite *fax* senza aver reso l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice.

36. ACCESSO AI DATI PERSONALI – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – RICORSO – ADESIONE SPONTANEA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali, la loro comunicazione in forma intellegibile nonché la loro cancellazione, qualora il titolare del trattamento affermi nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, di non detenere dati che riguardano il ricorrente e di avere provveduto a recepire l'opposizione al trattamento dei dati medesimi.

**37. RISTAMPA DIPLOMI LAUREA – SENTENZA
RETTIFICAZIONE SESSO – DATI ORIGINARI –
DIVIETO DI INDICAZIONE.**

Nelle certificazioni rilasciate dalle Università e nella predisposizione dell'ulteriore documentazione richiesta dall'interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea, le Università sono tenute ad adottare idonei accorgimenti e cautele al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l'avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso ed il nome originario dell'interessato, fermi restando gli obblighi di conservazione dell'atto o del documento che contiene i dati personali dell'interessato, con il sesso e il nome originario.

**38. I. RIPRESA IMMAGINI DIPENDENTI CAMERE –
LICEITA'.**

La raccolta di immagini riferite ad un dipendente parlamentare, ritratto mentre attende al proprio compito di stenografo nel corso di una seduta dell'Aula del Senato della Repubblica, non risulta di per sé illecita, anche alla luce del particolare regime di pubblicità previsto dall'ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna Camera del Parlamento.

**II. CRITICA GIORNALISTICA – RETRIBUZIONE
DIPENDENTI PUBBLICI – DIFFUSIONE IMMAGINI –
LICEITA' – CONDIZIONI.**

Rientra nella libertà di manifestazione del pensiero la critica giornalistica riferita alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni del personale ed il dibattito su tali politiche soddisfa un rilevante interesse pubblico che può avere ad oggetto anche informazioni dettagliate, purché lecitamente raccolte. In tale contesto, le immagini di coloro che fanno parte di tale categoria di dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione a eventuali commenti, non risultino lesive della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta.

**39. CRITICA GIORNALISTICA – RETRIBUZIONE
DIPENDENTI PUBBLICI – DIFFUSIONE IMMAGINI –
USO DI TECNICHE DI INDIVIDUALIZZAZIONE –
ILLICEITA'.**

L'utilizzo, a corredo di un servizio giornalistico volto a criticare l'eccessiva retribuzione di taluni dipendenti pubblici, di immagini relative a specifici soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni deve ritenersi illecito nel caso in cui risulti lesivo della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta; è questo il caso dell'uso di tecniche particolari che propongono un'immagine individualizzata atta a travalicare la mera rappresentazione visiva della categoria stessa.

(Nel caso di specie nel corso del servizio era stato sovrapposto al volto in

primo piano di un dipendente pubblico l'importo dello stipendio da questi asseritamente percepito, a caratteri di grandi dimensioni).

**40. FORM ONLINE – PLURALITA' DI FINALITA' –
CONSENSO UNICO PREFLAGGATO – ILLICEITA'.**

Il *form online* mediante il quale viene reso il consenso all'acquisizione dei dati personali deve prevedere il rilascio di separate manifestazioni di volontà in relazione a tutte le distinte finalità indicate nell'informativa. La previsione, invece, nel predetto *form* di una sola casella di rilascio del consenso, peraltro preflaggata, viola l'art. 23 del Codice, ai sensi del quale gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte.

**41. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA –
INDICAZIONE DI SOGGETTO DIVERSO DAL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – NON VISIBILITA' –
ILLICEITA'.**

L'apposizione di un cartello recante l'informativa minima in relazione ad un impianto di videosorveglianza non è conforme alla normativa dettata dal Codice qualora venga ivi indicato un titolare del trattamento diverso da quello effettivo e il cartello sia collocato in modo tale da non essere chiaramente visibile dagli interessati.

**II. MISURE DI SICUREZZA – DELEGA AL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – TITOLARE
DEL TRATTAMENTO – NON È RESPONSABILE.**

L'illiceità di un trattamento di dati personali in materia di misure di sicurezza deve essere contestata al responsabile del trattamento e non al titolare del trattamento qualora l'atto di designazione affidi espressamente al responsabile la predetta competenza.

**42. INCORPORAZIONE SOCIETARIA – CESSAZIONE DEL
TRATTAMENTO – NOTIFICAZIONE AL GARANTE –
TERMINE – DATA DI CESSAZIONE DELLA SOCIETA' –
RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.**

In caso di fusione per incorporazione la notificazione di cessazione del trattamento che la società incorporata è tenuta effettuare al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice deve avvenire entro e non oltre la data di cessazione della società medesima; in caso contrario deve essere applicata la sanzione di cui all'art. 163 nei confronti della società incorporante.

**43. DIFFUSIONE ONLINE – MANCATO CONSENSO –
ILLICEITA'.**

Deve essere accolto il ricorso volto alla cancellazione del nominativo

del ricorrente da un elenco pubblicato sulla pagina *web* di un'associazione, qualora la stessa non abbia prodotto alcuna prova di aver acquisito il previo consenso alla diffusione del dato in questione. *(Nel caso di specie l'elenco pubblicato conteneva i nominativi di tutti i soci espulsi).*

44. ESERCIZIO DEI DIRITTI – AVVENUTO RISCONTRO – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora risulti che la resistente abbia già fornito il riscontro richiesto prima della presentazione del ricorso, peraltro dichiarando di non essere la titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente.

45. I. MARKETING – INFORMATIVA CONTESTUALE – MANCATA ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEL CONSENSO – ILLICEITA'.

Costituisce una violazione degli artt. 13 e 130 del Codice l'invio di messaggi promozionali tramite *telex* qualora l'informativa agli interessati sia fornita contestualmente ai messaggi stessi e non venga preventivamente chiesto il relativo consenso.

II. CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA – DIES A QUO – DATA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE – ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI.

Il *dies a quo* per la notificazione di una contestazione amministrativa deve essere individuato nella data di accertamento della violazione, la quale deve intendersi non come il momento in cui è accertato il fatto nella sua materialità, bensì come quello in cui sono state acquisite e valutate tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

(Nel caso di specie la violazione era stata accertata mediante provvedimento del Garante, per cui il dies a quo era stato correttamente ricondotto alla data di adozione di tale provvedimento).

46. OMESSA NOTIFICAZIONE AL GARANTE – ILLICEITA' – NATURA PERMANENTE.

L'omessa notificazione al Garante del trattamento di cui agli artt. 37 e 38 del Codice configura un illecito di natura permanente, per cui il momento della consumazione coincide con la cessazione della condotta illecita (effettuazione della notificazione), ovvero con il momento in cui la violazione viene accertata.

47. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

48. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – PREAVVISO DI SEGNALAZIONE – NECESSITA'.

Affinché l'iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo sia lecita è necessario che sia correttamente avvenuto il previo invio del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, così come previsto dall'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

49. I. DATI SENSIBILI – TRATTAMENTO PER FINALITA' MEDICHE – SPOSTAMENTO SEDE LEGALE – CESSAZIONE TRATTAMENTO A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE – OBBLIGO NUOVA NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA.

Il titolare del trattamento è tenuto all'obbligo di una nuova notificazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Codice in relazione al variare di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima, come nel caso del trasferimento della sede legale. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui la società abbia cessato di svolgere l'attività di ricovero, cura e sala operatoria, in relazione alla quale aveva effettuato i trattamenti notificati, a seguito di una intervenuta fusione per incorporazione.

II. FUSIONE PER INCORPORAZIONE – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INCORPORATA – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

In caso di fusione per incorporazione la notificazione di cessazione del trattamento che la società incorporata è tenuta effettuare al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice deve avvenire entro e non oltre la data di cessazione della società medesima; in caso contrario deve essere applicata la sanzione di cui all'art. 163 nei confronti della società incorporante.

50. DATI SENSIBILI – IDONEITA' A RIVELARE LE CONDIZIONI DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITA'.

La pubblicazione sul sito *web* di una amministrazione comunale di un atto contenente in chiaro i nomi di soggetti non autosufficienti, con la specifica indicazione del motivo della non autosufficienza, in

29 novembre

sigla oppure per esteso, comporta la diffusione di dati sensibili (in quanto idonei a rivelare le condizioni di salute degli interessati) in violazione del disposto dell'art. 22, comma 8 del Codice.

51. I. MANIFESTAZIONE SINDACALE – ADERENTE – DATI PERSONALI – NATURA SENSIBILE.

I dati nominativi dei partecipanti ad una manifestazione sindacale sono dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, in quanto idonei a rivelare l'adesione degli interessati ad un sindacato.

II. SOGGETTO PUBBLICO – DATI SENSIBILI DEI LAVORATORI – TRATTAMENTO PER FINALITA' NON DISCIPLINARI – ILLICEITA'.

La raccolta e registrazione dei dati sensibili riferiti ai lavoratori partecipanti ad una manifestazione sindacale da parte di un datore di lavoro pubblico costituisce una violazione degli artt. 20 e 22 del Codice, in quanto il predetto trattamento non risulta espressamente previsto da alcuna norma di legge né è altrimenti riconducibile ad una qualunque finalità di rilevante interesse pubblico.

(Nel caso di specie è stato escluso l'utilizzo dei dati a fini disciplinari – l'unico che, normativamente previsto, avrebbe potuto legittimare il trattamento in questione – in ragione della circostanza che non era stato di fatto avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti dei predetti lavoratori).

52. OMESSA NOTIFICAZIONE AL GARANTE – ILLICEITA' – NATURA PERMANENTE.

L'omessa notificazione al Garante del trattamento di cui agli artt. 37 e 38 del Codice configura un illecito di natura permanente, per cui il momento della consumazione coincide con la cessazione della condotta illecita (effettuazione della notificazione), ovvero con il momento in cui la violazione viene accertata.

53. RICORSO IN VIA DI URGENZA – PROVA DEL PREGIUDIZIO IMMINENTE E IRREPARABILE – ASSENZA – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto al Garante in via di urgenza senza che, alla luce della documentazione in atti, risulti comprovato il pregiudizio imminente e irreparabile che sarebbe potuto derivare ai ricorrenti dal decorso del breve termine previsto dall'art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all'art. 7 tramite presentazione di adeguato interpello preventivo.

54. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DATI PERSONALI NON PIU' DETENUTI – ESERCIZIO DEI DIRITTI – IMPOSSIBILITA'.

L'interessato ha il diritto di avanzare le richieste di cui all'art. 7 del Codice con riferimento ai soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare, mentre non rientra tra i predetti diritti azionabili la possibilità di chiedere l'aggregazione di dati non attualmente disponibili.

(Nel caso di specie l'associazione titolare del trattamento aveva attestato di non detenere i dati riferiti al calcolo della pensione di anzianità totalizzata dall'interessato secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell'associazione all'epoca vigente).

55. PERIZIA LEGALE – DATI VALUTATIVI – RICHIESTA ACCESSO – CONDIZIONI.

Va rigettato il ricorso al Garante nel caso in cui la richiesta di accesso presentata dal ricorrente riguardi le valutazioni e i giudizi contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario di una compagnia assicuratrice. Infatti, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice può riguardare le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.

DICEMBRE

6 dicembre

56. ENTI PUBBLICI – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – ASSENZA – ILLICEITA'.

La pubblicazione da parte di un istituto scolastico sul proprio sito *web* dell'elenco degli studenti distinti per classe deve ritenersi illecita per contrasto con l'art. 19, comma 3, del Codice. Ed invero, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento, norma che, nel caso di specie, difetta.

57. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – CONCORSO PUBBLICO – ESITI PROVE INTERMEDIE – DIFFUSIONE – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITA’.

Deve essere dichiarata illecita la diffusione sull’albo pretorio *online* di un Comune degli esiti delle prove intermedie di un concorso pubblico, in quanto l’art. 15, comma 6-*bis*, del d.P.R. n. 487/1994 dispone tale pubblicazione solo in riferimento alle graduatorie definitive dei vincitori.

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – SUPERAMENTO DEL TERMINE TEMPORALE STABILITO – ILLICEITA’.

Deve essere dichiarata illecita la diffusione di dati personali tramite albo pretorio *online* di un Comune qualora tale pubblicazione persista oltre l’arco temporale di quindici giorni previsto dall’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000.

58. PROPAGANDA ELETTORALE – TELEFONATE PREREGISTRATE – CONSENSO E INFORMATIVA – NECESSITA’.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante telefonate preregistrate per finalità di propaganda elettorale senza aver acquisito il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati ai sensi degli art. 13, 23 e 130 del Codice.

59. I. *MARKETING* – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – PERSISTENZA DEL TRATTAMENTO – ILLICEITA’ – IPOTESI DI ESONERO DAL CONSENSO – INAPPLICABILITA’.

L’opposizione espressa e specifica al trattamento dei propri dati personali per fini di *marketing* non consente al titolare di effettuare il medesimo trattamento sulla base delle ipotesi di esclusione del consenso di cui all’art. 24, comma 1, lett. c) e d), del Codice, a meno che non venga acquisito un nuovo specifico consenso.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento si era giustificato affermando di aver tratto i dati personali dell’interessato da un albo pubblico).

II. CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA – *DIES A QUO* – DATA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE – ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI.

Il *dies a quo* per la notificazione di una contestazione amministrativa deve essere individuato nella data di accertamento della violazione, la quale deve intendersi non come il momento in cui è accertato il

fatto nella sua materialità, bensì come quello in cui sono state acquisite e valutate tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

60. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – RISCONTRO – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso qualora il titolare del trattamento abbia provveduto a dare riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, prima della proposizione del ricorso medesimo.

61. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente alla presentazione del relativo ricorso.

62. ASSOCIAZIONE – VIOLAZIONE REGOLE INTERNE – IRRILEVANZA.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto all'accertamento della violazione del procedimento di accesso ai dati personali come disciplinato internamente da un'associazione cui l'interessato era precedentemente iscritto; tale richiesta di intervento del Garante non rientra, infatti, tra i diritti che l'interessato può esercitare ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice.

(Nel caso di specie il ricorrente lamentava che l'associazione resistente avesse reso il parere di conformità in ordine ad un proprio avviso di parcella senza essere stato previamente interpellato).

63. DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice anche in assenza del consenso dell'interessato.

13 dicembre

64. INFRAZIONE STRADALE – NOTIFICAZIONE AL TRASGRESSORE – DATI PERSONALI DI TERZI – COMUNICAZIONE – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITA'.

La trasmissione da parte di un Comune della documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione del codice della strada deve essere dichiarata illecita per violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali qualora

risultino visibili gli occupanti e la targa dell'autovettura che viaggiava nella direzione opposta di marcia, in quanto trattasi di comunicazione non prevista dalla disciplina di settore; al contrario, il Comune era tenuto a mascherare la porzione delle risultanze fotografiche concernenti i soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo riguardante il trasgressore.

65. DIRITTO DI ACCESSO – DIFFERIMENTO PER TUTELA DIRITTO DIFESA – IN GENERE.

L'esercizio del diritto di accesso può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento. L'indagine sull'esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso in base ai concreti elementi forniti dal resistente.

66. DIRITTO DI CRONACA – PUBBLICAZIONE SMS RELATIVI AD ABITUDINI SESSUALI – ESSENZIALITA' DELL'INFORMAZIONE – DIGNITA' DELL'INTERESSATO – MANCATO RISPETTO – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

In relazione a personaggi che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica, il diritto di cronaca può spingersi fino alla descrizione delle relative abitudini sessuali, purché nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione e della dignità della persona, come previsto dal relativo codice deontologico.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto superati tali limiti con riferimento alla pubblicazione di sms idonei a rivelare abitudini sessuali, seppur depositati nell'ambito di un procedimento giudiziario).

19/20 dicembre

67. DATI SENSIBILI – IDONEITA' A RIVELARE LE CONDIZIONI DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITA'.

La pubblicazione sul sito *web* di una amministrazione pubblica di una determinazione dirigenziale contenente l'indicazione in chiaro dei dati identificativi degli interessati e della loro condizione di disabilità, comporta una diffusione illecita di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

68. SERVIZI ONLINE – ULTERIORE FINALITA' DI MARKETING – CONSENSO LIBERO E DISTINTO – NECESSITA'.

Non può definirsi libero, risultando quindi indebitamente necessitato, il consenso all'invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi mediante posta elettronica qualora ciò rappresenti una condizione per conseguire una

prestazione richiesta: infatti, ai sensi dell'art. 23 del Codice, gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.

**69. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE –
CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – RICORSO
– INFONDATEZZA.**

Deve dichiararsi infondato il ricorso finalizzato alla cancellazione delle informazioni, contenute nei sistemi di informazioni creditizie, relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal ricorrente, in quanto trattasi di dati personali estratti da pubblici registri, i quali possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice.

70. INFORMAZIONE SINDACALE – LIMITI.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.

(In applicazione del predetto principio il Garante ha ritenuto illecita la trasmissione da parte di una p.a. alle organizzazioni sindacali del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai singoli dipendenti).

**71. ACCESSO AI DATI PERSONALI – UTILIZZO A FINI DI
DIFESA IN GIUDIZIO – RICORSO – INFONDATEZZA.**

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora le informazioni richieste dall'interessato riguardino l'indicazione di condotte da tenersi, suggerimenti di strategia processuale, prospettazioni difensive formulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigenti dell'istituto di credito resistente.

**72. ARCHIVI STORICI ONLINE – RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO –
ACCOGLIMENTO.**

In presenza di significativi sviluppi delle vicende riportate in articoli di giornale, l'editore è tenuto a predisporre un idoneo sistema, nell'ambito dell'archivio storico del giornale, al fine di segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia, in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale,

quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore il diritto di ottenere un'informazione attendibile e completa.

73. I. CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA – PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE – MANCATA PROVA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – LICEITA'.

Non può essere dichiarata illecita la segnalazione negativa alla Centrale d'allarme interbancaria qualora non risulti comprovato che la prova del pagamento sia stata fornita dall'istituto bancario segnalante entro il termine perentorio previsto dall'art. 9-*bis* della l. n. 386/1990.

II. PERSONA GIURIDICA – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una società in quanto l'art. 40, comma 2, del d.l. n. 214/2011, modificando le definizioni di "dato personale" e "interessato" contenute nell'art. 4 del Codice, ha sottratto le persone giuridiche dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

74. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICHIESTA CANCELLAZIONE – RIGETTO.

Deve dichiararsi infondato il ricorso finalizzato alla cancellazione dei dati comuni e sensibili del ricorrente trattati dal titolare ai fini dello svolgimento di accertamenti sanitari previsti da apposita norma di legge. Tali dati, essendo contenuti in atti relativi ad attività di p.a. (quali ad es. le cartelle cliniche), sono sottoposti all'obbligo di conservazione così come previsto dalle vigenti normative in materia. *(Nel caso di specie il ricorrente si era sottoposto ad una visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di RFI SPA al fine di ottenere un certificato medico per poter avviare, in caso favorevole, la procedura di autotutela nei confronti del provvedimento di diniego al rinnovo della patente di guida adottato dagli Uffici della Motorizzazione Civile).*

75. I. LAVORO – EMAIL AZIENDALE E PAGINE WEB VISITATE – CONTROLLO A DISTANZA – DIGNITA' DEL LAVORATORE – CORRETTEZZA, PERTINENZA E NON ECCEDEXA.

Il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ai sensi degli artt. 2086, 2087 e 2104 c.c. purché nel rispetto della libertà e dignità dei lavoratori, nonché dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice: tali controlli, infatti, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile.

(Nel caso di specie l'interessato lamentava che il proprio datore di lavoro

avesse avuto accesso a informazioni personali contenute nei messaggi di posta elettronica e nelle pagine web visitate, raccogliendole dal pc aziendale dello stesso nel corso di un intervento manutentivo).

II. LAVORO – CONTROLLO SUL PC AZIENDALE – PREVIA INFORMATIVA – PERTINENZA DEI DATI RACCOLTI – LICEITA'.

Può essere considerata lecita la raccolta dei dati personali del lavoratore da parte del datore effettuata mediante il controllo del sul pc aziendale dell'interessato qualora venga dimostrato che il lavoratore era stato previamente informato di tali controlli e gli accessi risultassero pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di monitoraggio dell'efficacia ed efficienza del sistema di protezione delle informazioni trattate dall'azienda.

(Nel caso di specie si trattava di una società impegnata in delicate attività di esazione delle imposte ed i controlli miravano a rilevare eventuali operazioni di veicolazione all'esterno di informazioni o di accessi abusivi alla rete interna).

76. I. RICHIESTA ACCESSO DATI PERSONALI – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.


Deve dichiararsi non luogo a provvedere quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente alla presentazione del relativo ricorso.

II. DATI RACCOLTI PRESSO TERZI – NECESSITA' PER FAR VALERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA – LICEITA'.

È lecito il trattamento dei dati personali consistente nell'acquisizione delle relative risultanze da parte del committente di una investigazione difensiva, al fine del successivo deposito in sede giudiziaria. In tale ipotesi, infatti, trova applicazione sia la previsione dell'articolo 24, comma 1, lettera f), del Codice, secondo la quale non è necessario il consenso dell'interessato, che la disposizione di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del Codice, che esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di rendere la relativa informativa.

III. DOCUMENTI DEPOSITATI IN GIUDIZIO – RICHIESTA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – VALUTAZIONE RISERVATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice ogni valutazione su validità, efficacia e utilizzabilità degli atti contenenti dati personali depositati innanzi al giudice civile o penale è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria competente.



MASSIME 2013

10 gennaio

77. I. LISTE ELETTORALI – UTILIZZO PER FINI PROMOZIONALI, COMMERCIALI O PUBBLICITARI – ESCLUSIONE.

L'utilizzo dei dati personali tratti dalle liste elettorali è consentito esclusivamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 223/1967, nella sua attuale formulazione. Tale disposizione si applica anche ai dati acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta norma (10 gennaio 2004); i dati riportati nelle liste in questione, pertanto, non sono più accessibili e utilizzabili per finalità promozionali, commerciali o pubblicitarie.

II. PLURALITA' DI FINALITA' – CONSENSO UNICO – ILLICITA'.

I trattamenti di dati personali finalizzati all'effettuazione di attività di *marketing*, profilazione e comunicazione a terzi necessitano ognuno di un distinto consenso; ed invero, la mancata predisposizione di una modalità di espressione del consenso specifica per ciascuna delle finalità costituisce una violazione dell'art. 23 del Codice, in quanto impedisce all'interessato di esprimere liberamente la propria scelta in ordine ai singoli trattamenti.

III. BANCHE DATI DI PARTICOLARE RILEVANZA O DIMENSIONI – AUTONOMA FATTISPECIE SANZIONABILE.

La commissione di una o più violazioni di cui alla parte III, titolo III, capo I del Codice in relazione ad una banca dati di particolare rilevanza o dimensioni integra l'autonoma violazione amministrativa prevista dall'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice.

78. I. ACCESSO AI DATI PERSONALI – COMUNICAZIONE IN FORMA INTELLEGGIBILE DEI DATI – UNICA MODALITA' DI RISCONTRO.

L'esercizio del diritto di accesso consente, ai sensi dell'art. 10 del Codice, di ottenere solo la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento, che quest'ultimo deve estrarre da atti e documenti che siano attualmente conservati presso i propri archivi; sono pertanto esclusi dalle modalità di esercizio del diritto in questione il diretto e

illimitato accesso a documenti e a intere tipologie di atti, la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi del titolare o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall'interessato.

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DISPONIBILITA' DEI DATI ATTUALE O PASSATA – NECESSITA'.

Il riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali di cui agli artt. 7 e 8 del Codice non può essere effettuato qualora i dati in questione non siano attualmente né siano mai stati nella disponibilità del titolare del trattamento, e quindi non siano attualmente né siano mai stati oggetto di trattamento.

(Nel caso di specie i dati in questione erano contenuti all'interno di corrispondenza occasionale tra dipendenti e collaboratori dell'azienda presso cui lavorava l'interessato e si trattava di dati per loro natura non soggetti a protocollazione e conservazione da parte dell'azienda destinataria dell'istanza di accesso).

III. ACCESSO AI DATI PERSONALI – RISCONTRO DA PARTE DEL TITOLARE – CONSEGNA DI COPIA DEI DOCUMENTI – FACOLTA'.

Spetta al titolare del trattamento la scelta, prevista dall'art. 10, comma 4, del Codice, circa l'eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali oggetto di accesso da parte dell'interessato qualora l'estrapolazione di tali dati risulti particolarmente difficoltosa; non vi è pertanto alcun obbligo in capo al titolare a fornire copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti quando questi siano conservati in più atti, lettere o note relative alle medesime vicende e indirizzate ad una pluralità di destinatari.

IV. ESERCIZIO DEI DIRITTI – RISCONTRO IN SEDE DI INTERPELLO – RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora il titolare del trattamento affermi, ai sensi dell'art. 168 del Codice, di aver consentito l'accesso già prima della proposizione del ricorso, peraltro corroborando tale affermazione con ulteriori indicazioni fornite in corso di procedimento.

17 gennaio

79. ISTITUZIONI PUBBLICHE – DATI GIUDIZIARI – DIFFUSIONE – MANCANZA DI NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – ILLICEITA'.

I soggetti pubblici, nello svolgimento delle proprie funzioni

istituzionali, possono trattare i dati giudiziari solo se autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; nei casi in cui, invece, la legge, pur specificando la finalità di rilevante interesse pubblico, non evidenzia altresì i tipi di dati giudiziari e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dal titolare in un atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante. Ove non sussistano, pertanto, tali condizioni, l'eventuale diffusione di dati giudiziari deve essere ritenuta illecita.

80. I. LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA – LUOGHI OGGETTO DI RIPRESA – SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – ECCEDENZA.

Il sistema di rilevazione delle presenze dei lavoratori deve essere collocato in un'area non interessata dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, in modo tale che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice, sia consentito il trattamento delle sole immagini pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità concordate con le organizzazioni sindacali.

II. LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA – ACCESSO ALLE IMMAGINI – MODALITA' NON CONCORDATE – ILLICEITA'.

La possibilità tecnica per un datore di lavoro di accedere alle immagini registrate con un impianto di videosorveglianza grazie a modalità diverse da quelle stabilite nell'accordo con le rappresentanze sindacali si pone in violazione dei principi di liceità e correttezza nel trattamento di cui al combinato disposto dell'art. 11, comma 1, lett. a), del Codice e dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.

III. VIDEOSORVEGLIANZA – TELEVIGILANZA – AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA – NECESSITA'.

Deve essere dichiarato illecito il trattamento di dati personali per finalità antitaccheggio effettuato mediante un sistema di videosorveglianza qualora questo sia effettuato da parte di soggetti non autorizzati.

(Nel caso di specie le immagini venivano visionate dai dipendenti di una società priva del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata necessariamente richiesto dalla normativa in materia).

81. TRATTAMENTO DATI BIOMETRICI – IMPRONTA DIGITALE – OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA.

È tenuto all'obbligo della notificazione ai sensi dell'articolo 37,

comma 1, lettera a), del Codice, il titolare del trattamento che utilizza un sistema di pagamento biometrico tramite lettura delle impronte digitali. Ciò in ragione del fatto che l'impronta digitale è un dato biometrico secondo la nozione contenuta nel Provvedimento del Garante del 23 novembre 2006, "Linee guida per il trattamento di dati di dipendenti privati".

82. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – INTERPELLO PREVENTIVO – MANCATO ESPERIMENTO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, il ricorso qualora le richieste avanzate non siano state previamente formulate nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice.

83. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – INTERPELLO PREVENTIVO – MANCATA PRODUZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non abbia provveduto alla regolarizzazione del ricorso medesimo, presentando copia dell'interpello preventivo proposto nei confronti del soggetto individuato quale titolare del trattamento.

24 gennaio

84. EMAIL PROMOZIONALI – INFORMATIVA E CONSENSO – NECESSITA', ANCHE SE INDIRIZZO EMAIL REPERITO ONLINE.

L'invio di comunicazioni promozionali, anche elettroniche, è lecito se il titolare del trattamento, a seguito di idonea informativa, ha ricevuto da parte dell'interessato un consenso libero ed esplicito al trattamento dei dati per tali finalità. Il titolare del trattamento, come previsto nel provvedimento 29 maggio 2003, è tenuto a tali adempimenti anche nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato reperito sul *web*.

85. ARCHIVI STORICI ONLINE – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO – ACCOGLIMENTO.

In presenza di significativi sviluppi delle vicende riportate in articoli di giornale, l'editore è tenuto a predisporre un idoneo sistema, nell'ambito dell'archivio storico del giornale, al fine di segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia, in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno

visto protagonista e ad ogni lettore il diritto di ottenere un'informazione attendibile e completa.

86. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 – PERSONE GIURIDICHE – INSUSSISTENZA.

Il ricorso presentato da una società deve essere dichiarato inammissibile in ragion del fatto che l'art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha sottratto dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, le quali non possono più esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice né con interpello preventivo, né con ricorso al Garante.

87. BANCA DATI – CESSIONE – UTILIZZO A FINI DI MARKETING – CONSENSO E INFORMATIVA – NECESSITA'.

Chi acquisisce una banca dati contenente dati personali a fini di *marketing* è tenuto ad accertarsi che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; inoltre, nel momento in cui registra i dati, l'acquirente deve inviare a tutti gli interessati un idoneo messaggio di informativa.

88. DIRITTO DI ACCESSO – IDONEO RISCONTRO A SEGUITO DI RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente fornisca, anche se dopo la presentazione dello stesso, sufficiente riscontro al ricorrente che abbia legittimamente esercitato, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali di un soggetto deceduto.

89. DIRITTO DI ACCESSO – ISTITUTI BANCARI – DATI PERSONALI – CASISTICA.

L'art. 7 del Codice obbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano. Tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti, come pure le informazioni di carattere personale eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestare obiettivi e propensione al rischio.

90. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

FEBBRAIO

7 febbraio

91. I. BANCA DATI – CESSIONE – UTILIZZO A FINI DI *MARKETING* – CONSENSO – NECESSITA'.

Chi acquisisce una banca dati contenente dati personali a fini di *marketing* è tenuto ad accertarsi che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – NORMATIVA APPLICABILE – *TEMPUS REGIT ACTUM*.

In caso di violazione dell'art. 13, comma 4, del Codice per mancato invio dell'informativa all'interessato a seguito di acquisizione dei suoi dati personali presso terzi, il momento della commissione dell'illecito è rappresentato dalla data di invio delle prime *email*: è, pertanto, a quella data che deve farsi riferimento per individuare la norma sanzionatoria applicabile al caso di specie.

92. COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – CONSENSO – NECESSITA'.

È illegittima la comunicazione di dati personali effettuata dal titolare del trattamento mediante il trasferimento dei dati presenti in un proprio *database* ad altra società senza aver acquisito il consenso degli interessati ai sensi dell'articolo 23 del Codice.

93. MEMORIA DEPOSITATA IN GIUDIZIO – RICHIESTA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – VALUTAZIONE RISERVATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cancellazione dei dati personali contenuti in una memoria difensiva depositata in

giudizio; ogni valutazione su validità, efficacia e utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è, infatti, rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice.

(Nel caso di specie il procedimento giudiziario aveva ad oggetto una sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro resistente nei confronti del dipendente ricorrente).

94. I. GIUDIZIO PENDENTE – RICORSO AL GARANTE – DIFFERENTE *PETITUM* – LITISPENDENZA – INSUSSISTENZA.

Deve essere considerato ammissibile un ricorso al Garante promosso successivamente all'instaurazione tra le medesime parti di una controversia giudiziaria qualora non vi sia coincidenza tra gli oggetti delle richieste avanzate nei due diversi procedimenti.

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – MODALITA' DI COMUNICAZIONE – ESTRAPOLAZIONE DATI DAI DOCUMENTI.

Il diritto di accesso ai dati personali di cui agli artt. 7 e 8 del Codice non importa l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire gli originali dei documenti contenenti le informazioni richieste, bensì quello di estrapolare le medesime dai documenti che le contengono.

III. ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – RISCONTRO AVVENUTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora il titolare del trattamento dichiarati, ai sensi dell'art. 168, di aver già consegnato al ricorrente la documentazione posseduta e di non detenere le specifiche informazioni personali richieste.

14 febbraio

95. ENTE PUBBLICO – COMUNICAZIONE DATI PERSONALI A SOGGETTO PRIVATO – DIFETTO NORMATIVA LEGITTIMANTE – POTENZIALE CONOSCIBILITA' DA PARTE DI TERZI – ILLICEITA'.

Costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice la trasmissione da parte di un ente pubblico di documentazione contenente dati personali, relativa a contenziosi in materia di imposte, in favore di una società presso la quale l'interessata stessa è impiegata, qualora la stessa non sia prevista da alcuna specifica normativa e risulti mancante una specifica indicazione in tal senso della medesima interessata, oltre che ogni opportuna cautela per prevenire la conoscibilità ingiustificata di tali dati da parte di terzi.

(Nel caso di specie l'interessata aveva indicato come recapito per eventuali comunicazioni esclusivamente il proprio domicilio).

96. TELEMARKETING – DATO RICAVATO DA ELENCO CATEGORICO – CONSENSO – ESONERO.

Deve essere dichiarato illecito il *telemarketing* effettuato in assenza del consenso dell'interessato di cui all'art. 23 del Codice qualora non risulti comprovata la provenienza dei dati dello stesso dai cd. elenchi categorici, come stabilito dal provvedimento del Garante del 14 luglio 2005.

97. I. RACCOLTA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – INFORMATIVA – CONSENSO – NECESSITA'.

È illegittima la raccolta e la comunicazione di dati personali connessa alla vendita "porta a porta" di servizi telefonici effettuata da una società, in qualità di autonomo titolare del trattamento, senza aver rilasciato agli interessati idonea informativa e senza aver acquisito il consenso dei medesimi ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – NORMATIVA APPLICABILE – TEMPUS REGIT ACTUM.

La norma sanzionatoria applicabile è sempre quella vigente al momento della condotta illecita, anche se la stessa è stata successivamente oggetto di modifiche in senso più favorevole all'autore della violazione. In materia di sanzioni amministrative vige, infatti, in via generale il principio di legalità, in virtù del quale non si può essere sanzionati se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione dell'illecito (art. 1 l. n. 689/1981), ma non già l'ulteriore principio di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.

98. INFORMAZIONE COMMERCIALE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento a fini di informazione commerciale di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

99. TELEMARKETING – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – RICORSO – AVVENUTA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso relativo all'esercizio del diritto di opposizione all'utilizzo dei dati personali per finalità di *telemarketing* qualora il titolare del trattamento dichiarati, ai sensi dell'art. 168 del Codice, di aver ottemperato alla richiesta

provvedendo a cancellare dal proprio archivio il nominativo del ricorrente.

100. I. UTENZA TELEFONICA – CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – RICORSO – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione e il blocco dei dati personali trattati in relazione ad un contratto per la fornitura di servizi telefonici, qualora tali dati siano soggetti a specifici obblighi di conservazione della documentazione contabile.

II. FIRMA – ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITA' – GARANTE – INCOMPETENZA.

Il Garante non ha alcuna competenza in merito all'eventuale accertamento di autenticità della firma apposta in calce a documentazione contrattuale, essendo la decisione rimessa all'autorità giudiziaria eventualmente adita.

21 febbraio

101. PROPAGANDA ELETTORALE – FINALITA' DI MARKETING – ASSIMILABILITA' – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – EQUIPOLLENZA.

L'opposizione all'invio di comunicazioni promozionali vale anche per l'invio di comunicazioni di propaganda elettorale e politica: di conseguenza, la volontà dell'interessato di non ricevere ulteriori comunicazioni non può essere superata se non a seguito dell'acquisizione di un nuovo specifico consenso informato ai sensi degli artt. 13 e 130 del Codice.

102. FORM ONLINE – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativamente ad un *form online* di raccolta dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

103. I. PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO – INDIPENDENZA.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio, quand'anche sia stato avviato nell'ambito di un'indagine di carattere penale, non può essere sospeso per pregiudizialità, stante la diversa natura dell'illecito contestato.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – PLURALITA' DI CONDOTTE – CUMULO GIURIDICO – INAPPLICABILITA'.

In caso di sanzione amministrativa per l'attivazione illecita di schede

telefoniche in capo a una pluralità di interessati, non si applica la disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 689/1981 poiché la condotta non può essere considerata unica; al contrario, le condotte devono ritenersi distinte e indipendenti l'una dall'altra poiché sono poste in essere nei confronti di soggetti diversi e da parte di diversi operatori.

104. TRATTAMENTO DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA – ESERCIZIO DEI DIRITTI – INAMMISSIBILITÀ.

L'informativa della Squadra mobile inviata alla Procura della Repubblica contenente dati personali integra una fattispecie di trattamento svolto da organi di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati ai sensi dell'art. 53 del Codice; pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h), nei confronti di tali tipo di trattamento non possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7.

105. INFORMAZIONE COMMERCIALE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento a fini di informazione commerciale di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

106. DIRITTO DI ACCESSO – DATI RELATIVI ALLE CHIAMATE IN ENTRATA – CONDIZIONI.

I dati relativi alle chiamate in entrata possono essere richiesti ed ottenuti dall'interessato esclusivamente qualora risulti dimostrato che dalla mancata comunicazione dei medesimi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice.

28 febbraio

MARZO

7 marzo

107. PROPAGANDA ELETTORALE – INFORMATIVA E CONSENSO – NECESSITÀ.

Per l'invio di comunicazioni indesiderate (tra cui rientra quella avente ad oggetto la propaganda elettorale) mediante posta elettronica è necessario acquisire il previo consenso informato dell'interessato. Risulta, difatti, applicabile anche a tali ipotesi il disposto di cui all'art. 130 del Codice.

108. I. BANCA – INFORMAZIONI ATTINENTI ALLA DIFESA IN GIUDIZIO – ACCESSO – RICORSO – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere informazioni date o chieste dalla banca titolare del trattamento a propri legali esterni in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Codice, è escluso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 qualora i dati riguardino l’indicazione di condotte da tenersi o suggerimenti di strategia processuale o anche prospettazioni difensive formulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigenti del medesimo istituto.

II. RICORSI – REVOCAZIONE DELLA DECISIONE – DISCIPLINA PROCESSUALCIVILISTICA – INAPPLICABILITA’.

L’art. 395 c.p.c. sulla revocazione non si applica con riferimento alle decisioni del Garante sui ricorsi, stante la possibilità per il ricorrente di avvalersi dello strumento dell’opposizione al provvedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di cui all’art. 152 del Codice.

14 marzo

109. FORM ONLINE – RACCOLTA DATI PERSONALI – TRATTAMENTO – CONFIGURABILITA’.

La raccolta dell’indirizzo *email* dell’interessato mediante *form online* configura un trattamento di dati personali indipendentemente dalla sua eventuale conservazione o archiviazione.

110. ACCESSO AI DATI PERSONALI – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE – ESTRAPOLAZIONE DATI DAI DOCUMENTI.

Il diritto di accesso ai dati personali di cui agli artt. 7 e 8 del Codice non importa l’obbligo per il titolare del trattamento di fornire gli originali dei documenti contenenti le informazioni indicate, bensì la sola necessità di estrapolare dai documenti che le contengono le informazioni richieste.

21 marzo

111. I. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – RAPPORTO TRA FORNITORE E RIVENDITORE – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Ai sensi dell’art. 28 del Codice nonché di quanto previsto nel provvedimento generale del 16 febbraio 2006, riveste la qualità di titolare autonomo del trattamento l’agente o il rivenditore che, in relazione all’attivazione di servizi, svolge operazioni di trattamento dei dati personali esercitando un potere decisionale autonomo circa

le modalità e le finalità del trattamento effettuato, del tutto svincolato dalle disposizioni previste nel contratto con il fornitore.

(Nel caso di specie il rivenditore aveva proceduto all'attivazione di alcune schede telefoniche contravvenendo alle disposizioni contrattuali che lo legavano al gestore telefonico quali, tra l'altro, l'identificazione dell'intestatario mediante l'acquisizione dei dati anagrafici riportati in un valido documento di identità e l'obbligo di rendere l'informativa).

II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – INFORMATIVA – NECESSITA'.

È illecito il trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'attivazione di schede telefoniche senza aver reso l'informativa di cui all'art. 13 del Codice agli intestatari delle medesime prima della raccolta dei relativi dati personali.

112. I. VIDEOSORVEGLIANZA – ATTIVITA' PROFESSIONALE – APPLICAZIONE DEL CODICE.

L'attività di videosorveglianza effettuata nell'ambito di un'attività professionale od economica non può essere ritenuta esclusivamente personale e deve, pertanto, rispettare la disciplina dettata dal Codice.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – REGISTRAZIONE – LIMITE 24 ORE – SUPERABILE PER ESIGENZE PARTICOLARI.

La conservazione dei dati oltre il limite generale delle 24 ore successive alla rilevazione risulta lecita, purché non superiore a sette giorni, in presenza di esigenze particolari di conservazione in relazione a festività o ad altre ipotesi di chiusura di uffici o esercizi.

113. VIDEOSORVEGLIANZA – AUTORIZZAZIONE QUESTURA ALL'INSTALLAZIONE – OBBLIGO DI INFORMATIVA – PERSISTENZA.

L'autorizzazione della Questura all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale non esonera il titolare del trattamento dall'affissione di idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

114. CONDOMINIO – ACQUISIZIONE PLANIMETRIE CATASTALI PER REVISIONE TABELLE MILLESIMALI – CONSENSO SINGOLO CONDOMINO – NECESSITA' – ESCLUSIONE.

È legittima l'acquisizione da parte di un condominio, senza il consenso dell'interessato, delle planimetrie catastali riferibili ad unità immobiliari ricomprese nel medesimo, al fine di dare attuazione alla volontà assembleare di revisione delle tabelle millesimali. Il condominio è, difatti, di per sé titolare di un legittimo interesse alla

predetta acquisizione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del provvedimento dell'Agenzia del territorio 12 ottobre 2006.

**115. DIRITTO DI ACCESSO – VIDEOFILMATO
INTERVENTO CHIRURGICO – SUSSISTENZA.**

Costituisce dato personale, ed è in quanto tale soggetto al diritto di accesso ed agli altri diritti di cui all'art. 7 del Codice, anche il videofilmato relativo ad un intervento chirurgico effettuato sull'interessato nell'ambito di una azienda sanitaria pubblica.

APRILE

4 aprile

**116. I. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE – ESIBIZIONE
DOCUMENTO IDENTITA' – PRESUPPOSTO PER
ESECUZIONE OBBLIGO CONTRATTUALE –
CONSENSO – ESONERO.**

L'identificazione dell'interessato mediante esibizione del documento di identità ed eventuale annotazione degli estremi da parte dell'incaricato di un'agenzia per il lavoro può avvenire in assenza del consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), del Codice in quanto si tratta di operazione prodromica e funzionale all'esecuzione delle prestazioni facenti capo alla società.

**II. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE
DELL'INTERESSATO – ACQUISIZIONE DI COPIA
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' – DATO
PERSONALE ECCEDENTE – ILLICEITA'.**

L'identificazione dell'interessato mediante acquisizione e conservazione di copia del documento di identità da parte dell'incaricato di un'agenzia per il lavoro rappresenta un trattamento di dati personali eccedenti e quindi una violazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; infatti tale ipotesi è limitata ai soli casi in cui puntuali previsioni normative lo richiedano ovvero in cui ne risulti provata l'indispensabilità.

**117. INFORMAZIONE COMMERCIALE – DATI
PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI –
CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.**

Il trattamento a fine di informazione commerciale di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

118. POLIZZA ASSICURATIVA – DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI – COMUNICAZIONE DAL DATORE ALL'ISTITUTO ASSICURATIVO – ASSENZA DI INFORMATIVA E DI CONSENSO – ILLICEITA'.

La comunicazione da parte di un datore di lavoro nei confronti di un istituto assicurativo avente ad oggetto i dati personali dei propri dipendenti riferiti alla stipula di una polizza assicurativa deve essere dichiarata illecita per violazione degli artt. 13 e 23 del Codice qualora non risulti comprovato che il datore abbia informato gli stessi e tale comunicazione sia avvenuta in assenza del consenso e di alcun presupposto ad esso alternativo.

119. COMUNICAZIONE DATI DEL CONSORTE – SEPARAZIONE PERSONALE – MANCANZA CONSENSO – LICEITA'.

Deve ritenersi lecita la comunicazione di dati del consorte – inerenti le somme da corrisponderci a quest'ultimo all'esito di transazioni ancora non perfezionate con il precedente datore di lavoro – effettuata in riscontro ad una richiesta formulata in pendenza di un giudizio di separazione personale. Tale comunicazione, infatti, integra un trattamento che può essere effettuato anche in assenza del consenso dell'interessato, in quanto necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice.

120. OMESSA INFORMATIVA – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILITA' IN VIA ESCLUSIVA – DOVERE DI VIGILANZA SU RESPONSABILI E INCARICATI.

La responsabilità per omessa informativa deve essere imputata in via esclusiva alla società titolare del trattamento in quanto, anche nel caso in cui taluni degli adempimenti previsti dal Codice vengano attuati avvalendosi di soggetti esterni, spetta comunque al titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, verificare che gli stessi siano stati effettivamente e correttamente posti in essere.

121. *MARKETING* – BANCA DATI – ACQUISTO DA TERZI – CONSENSO DEGLI INTERESSATI – DOVERE DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL CESSIONARIO.

Chi acquista una banca dati da una società terza a fini di *marketing* ha il dovere di accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e al suo successivo utilizzo a fini pubblicitari, nonché di rendere l'informativa nel momento in cui i dati stessi siano registrati.

**122. I. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA –
RICHIESTA CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE
NEGATIVA – RIGETTO.**

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso in relazione alla richiesta di cancellazione della segnalazione negativa a carico del ricorrente nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, non risultando illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un istituto bancario in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione.

**II. RICORSO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI – INAMMISSIBILITA'.**

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente avanzi una istanza di risarcimento del danno, in quanto si tratta di richiesta riservata alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

18 aprile

**123. I. VIDEOSORVEGLIANZA – FINALITA' DI
SICUREZZA DEI LAVORATORI – MANCATA
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE
DALLO STATUTO – ILLICEITA'.**

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo di sistema di videosorveglianza installato per finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori costituisce una violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice qualora non sia stata rispettata la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970.

**II. VIDEOSORVEGLIANZA – DISCONTINUITA' –
CONSAPEVOLEZZA LAVORATORI – ININFLUENZA.**

Il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che il medesimo possa essere discontinuo né per il fatto che i lavoratori ne siano stati messi al corrente.

24 aprile

**124. I. ZTL – CONTRASSEGNO PER AUTOMOBILE –
INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DI
AZIENDA INDIVIDUALE – DATO PERSONALE.**

L'apposizione sul contrassegno per l'accesso alla ZTL – da esporsi necessariamente sul cruscotto della vettura – della ragione sociale dell'azienda individuale, configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche in quanto idoneo a identificare direttamente l'interessato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice.

II. ZTL – CONTRASSEGNO PER AUTOMOBILE – INDICAZIONE DI NOME E COGNOME DELL'INTERESSATO – ILLICEITA'.

L'apposizione a qualunque titolo del nome e cognome dell'interessato sulla parte immediatamente visibile a chiunque del contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL costituisce una violazione degli artt. 19, comma 3, e 74 del Codice.

125. FORM – PLURALITA' DI FINALITA' – CONSENSO UNICO – ILLICEITA'.

La mancata predisposizione di una modalità di espressione del consenso specifica per ciascuna delle finalità indicate nell'informativa associata a un *form online* costituisce una violazione dell'art. 23 del Codice in quanto impedisce all'interessato di esprimere liberamente la propria scelta in ordine ai singoli trattamenti.

126. VIDEOSORVEGLIANZA – REGISTRAZIONE – NON NECESSARIA PER CONFIGURABILITA' TRATTAMENTO.

La registrazione delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali, che si realizza anche nel caso in cui le immagini vengono unicamente visionate in tempo reale.

MAGGIO

8 maggio

127. SOGGETTO PUBBLICO – INCARICATI DEL TRATTAMENTO – ATTO ORGANIZZATIVO – DESIGNAZIONE – ASSIMILABILITA'.

L'assegnazione a specifici dipendenti da parte di un ente pubblico di attribuzioni concernenti l'espletamento di attività istituzionali integra una legittima designazione dell'incaricato del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice.

(Nel caso di specie era stato posto in essere un trattamento da parte del personale specificamente preposto, concernente la notificazione all'interessato di una comunicazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti).

128. RACCOLTA PRESSO TERZI – OBBLIGO INFORMATIVA – SUSSISTENZA – MODALITA'.

Qualora il dato personale non venga raccolto presso l'interessato, il

titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del Codice, deve rendere l'informativa al momento della registrazione dei dati nel proprio database o, al più tardi, al momento dell'invio della prima comunicazione.

(Nel caso di specie una società di marketing aveva tratto dall'annuario del turismo online i dati relativi ad alcune agenzie di viaggio per proporre a queste ultime alcune offerte di viaggi cd. last minute).

129. MARKETING – ASSENZA DI INFORMATIVA E CONSENSO – ILLICEITA'.

L'invio via *fax* di comunicazioni promozionali senza che sia stata rilasciata idonea informativa e senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati costituisce una violazione degli artt. 13, 23 e 130 del Codice.

130. I. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DIRITTO ALL'OBBLIO – ESCLUSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELL'ARTICOLO – UTILIZZO ROBOTS META TAG – SUFFICIENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'esclusione dell'indicizzazione dell'articolo contenuto in un archivio *online* di un quotidiano e reperibile tramite i motori di ricerca esterni, qualora l'editore fornisca riscontro mediante la prova della compilazione del file *robots.txt* previsto dal "Robots Exclusion Protocol", unitamente all'utilizzo dei "Robots Meta Tag".

II. RICORSO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente avanza istanza di risarcimento del danno, in quanto si tratta di richiesta riservata alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

131. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – INDICAZIONE DI TITOLARE E FINALITA' – NECESSITA'.

L'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento contenuta nell'informativa minima riferita ad un impianto di videosorveglianza è essenziale per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte degli interessati.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI CONTESTAZIONE – OBBLIGO DI TRADUZIONE LINGUISTICA – INSUSSISTENZA.

Ai sensi della legislazione vigente in materia di immigrazione,

15 maggio

l'obbligo di presentazione degli atti amministrativi nella lingua originaria dello straniero non interessa il verbale di contestazione di violazione amministrativa, che deve quindi essere redatto in lingua italiana senza alcun obbligo di traduzione.

132. INFORMAZIONE COMMERCIALE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri per finalità di informazione commerciale è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

133. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativa ad un impianto di videosorveglianza, anche nella versione cd. minima prevista dal provvedimento generale del Garante del 4 aprile 2010, costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

134. I. COMUNICAZIONE A TERZI – MANCANZA CONSENSO – ILLICEITA'.

L'invio da parte di un avvocato ad un soggetto terzo – nella specie il datore di lavoro dell'interessato – di una lettera raccomandata con la quale si ingiunge di provvedere al pagamento di una (allegata) parcella relativa all'attività professionale svolta, costituisce un trattamento di dati personali illecito in quanto effettuato in assenza del necessario consenso dell'interessato. Perché tale trattamento possa, infatti, ritenersi consentito è necessario, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), un provvedimento espresso del Garante che, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, individui, attraverso un bilanciamento di interessi, i casi nei quali lo stesso possa essere effettuato anche in assenza del predetto consenso.

II. COMUNICAZIONE A TERZI – AMBITO PROFESSIONALE – FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI – NON CONFIGURABILITA'.

L'invio da parte di un avvocato ad un soggetto terzo – nella specie il datore di lavoro dell'interessato – di una lettera raccomandata con la quale si ingiunge di provvedere al pagamento di una (allegata) parcella relativa all'attività professionale svolta, non rientra tra le ipotesi di trattamento di dati per fini esclusivamente personali, in quanto risulta effettuato da un libero professionista (anche se persona fisica) nell'esercizio della propria attività professionale.

30 maggio

135. DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI – CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE – MISURE MINIME DI SICUREZZA – OMESSA ADOZIONE – ILLICEITA'.

La mancata designazione degli incaricati del trattamento e l'accesso ai sistemi informatici utilizzando una sola credenziale di autenticazione condivisa, presso una struttura pubblica, integrano una omessa adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice, che comporta la conseguente applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*bis* del medesimo Codice.

136. LAVORO – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – MANCATO RICORSO A STRUMENTI ALTERNATIVI – ECCEDENZA.

Deve essere dichiarata la violazione del principio di non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in relazione al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione delle presenze qualora il datore di lavoro abbia ritenuto inidonei gli strumenti di controllo alternativi in termini meramente astratti ed ipotetici e senza la dimostrazione circostanziata della loro inefficacia.

137. CASI DI ESONERO DAL CONSENSO – INFORMATIVA – ASSENZA – ILLICEITA'.

L'esonero dall'obbligo di acquisizione del consenso previsto dall'art. 24 del Codice non esclude anche l'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13; l'inosservanza di tale ultimo precetto comporta, pertanto, la contestazione della violazione di cui all'art. 161.

138. I. INTERPELLO PREVENTIVO – RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, per inosservanza dell'art. 146, qualora il ricorrente con l'interpello preventivo abbia richiesto l'acquisizione della documentazione di interesse anziché l'accesso ai dati personali contenuti nella medesima documentazione.

(Nel caso di specie il ricorrente era stato licenziato dal datore di lavoro poiché durante lo svolgimento di un'operazione di registrazione di cassa aveva effettuato una telefonata personale utilizzando un linguaggio poco consono ad un luogo di lavoro e davanti ad una cliente. Con l'interpello preventivo aveva richiesto copia del reclamo presentato dalla cliente e non l'accesso ai propri dati personali nello stesso contenuti, come previsto dall'articolo 7 del Codice).

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – INTERPELLO PREVENTIVO – CARENZA – RICORSO – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, per inosservanza dell’art. 146, qualora il ricorrente abbia avanzato una richiesta non precedentemente presentata in sede di interpello.

III. ESERCIZIO DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA – DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora il titolare del trattamento abbia dichiarato la propria volontà di avvalersi del differimento del diritto di accesso di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), del Codice per l’esercizio di un proprio diritto in sede giudiziaria. *(Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di licenziamento, venendosi così a creare tra le parti una specifica situazione precontenziosa, preludio di un imminente accertamento in sede giudiziaria).*

GIUGNO

6 giugno

139. CONCORSO PUBBLICO – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – DATI ECCEDENTI – DIFFUSIONE – ILLICEITA’.

La necessaria pubblicazione delle graduatorie concorsuali relative allo svolgimento di pubblici concorsi, prevista dalla specifica normativa vigente, non comporta anche la pubblicazione dei dati personali dei partecipanti eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari per l’individuazione dei candidati. Il relativo trattamento risulta, pertanto, illecito.

(Nel caso di specie una p.a. aveva provveduto a pubblicare, oltre ai predetti dati identificativi indispensabili, anche il codice fiscale, l’indirizzo ed il recapito telefonico di tutti i partecipanti al concorso).

140. CONCORSO PER DISABILI – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITA’.

La pubblicazione della graduatoria di un concorso pubblico espressamente indicato come “riservato ai disabili – art. 1 l. 68/1999” (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e recante, altresì, in chiaro

i dati identificativi dei candidati, rappresenta una violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, in quanto in contrasto con il divieto di diffondere dati idonei a rivelare le condizioni di salute previsto nella norma in questione.

141. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativa a un impianto di videosorveglianza, anche nella versione cd. minima prevista dal provvedimento generale del Garante del 4 aprile 2010, costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

142. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativa a un impianto di videosorveglianza, anche nella versione cd. minima prevista dal provvedimento generale del Garante del 4 aprile 2010, costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

143. DIRITTO DI ACCESSO A DATI BANCARI DI SOGGETTO DEFUNTO – RICORSO – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso con il quale la ricorrente, in qualità di discendente, richieda di avere la conferma dell'esistenza di dati personali relativi al *de cuius* e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; l'articolo 9, comma 3, del Codice prevede, infatti, che i diritti di cui all'art. 7 concernenti persone decedute possano essere esercitati da chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell'interessato ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione, come, appunto, avviene nel caso della figlia del deceduto, peraltro nominata esecutrice testamentaria.

13 giugno

144. BANCA DATI CONTENENTE DATI PERSONALI – CESSIONE – ASSENZA DI INFORMATIVA E CONSENSO – ILLICEITA'.

La cessione ad una società di *marketing* di un database contenente dati personali acquisiti da un terzo costituisce una violazione degli artt. 13 e 23 del Codice qualora sia stata effettuata all'insaputa degli interessati e senza aver ottenuto dai medesimi un idoneo consenso.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ASSENZA DI DOLO – IRRILEVANZA.

Una violazione amministrativa può risultare commessa anche in mancanza di dolo, ovvero anche quando la condotta dell'agente sia meramente colposa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981.

145. IMPIANTO VIDEOCITOFONICO – STRUTTURA ALBERGHIERA – FINI PERSONALI – ESCLUSIONE.

L'installazione di un impianto videocitofonico presso una struttura alberghiera comporta la necessità di ottemperare alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, compresa quella di posizionare nei pressi del medesimo l'informativa semplificata di cui al predetto provvedimento. Trattandosi, infatti, di installazione effettuata nell'ambito di una attività professionale, è escluso che ricorrano in tale ipotesi gli estremi per considerare la stessa effettuata per fini esclusivamente personali ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice.

146. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativa a un impianto di videosorveglianza, anche nella versione cd. minima prevista dal provvedimento generale del Garante del 4 aprile 2010, costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

147. ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – ASSENZA DI TRATTAMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali riferiti ad un incarico di mediazione per la vendita di un immobile di proprietà del ricorrente qualora il professionista resistente dichiarò, ai sensi dell'art. 168 del Codice, di non aver mai svolto alcun trattamento dei dati del ricorrente in relazione al predetto rapporto di mediazione.

148. ARCHIVIO *ONLINE* DI QUOTIDIANO – DIRITTO ALL'OBLIO – ESCLUSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELL'ARTICOLO – UTILIZZO *ROBOTS META TAG* – SUFFICIENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'esclusione dell'indicizzazione dell'articolo contenuto in un archivio *online* di un quotidiano e reperibile tramite i motori di ricerca esterni, qualora l'editore fornisca riscontro mediante la prova della compilazione del file *robots.txt* previsto dal "*Robots Exclusion Protocol*", unitamente all'utilizzo dei "*Robots Meta Tag*".

149. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – CONSEGNA DI COPIA DEI DOCUMENTI – POSSIBILITA'.

La richiesta dell'interessato di comunicazione da parte della banca dei propri dati personali contenuti in alcuni documenti da essa detenuti

20 giugno

deve essere qualificata come richiesta di accesso ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice; in questo caso la comunicazione può avvenire, ai sensi dell'art. 10, anche mediante l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

150. I. SANZIONI AMMINISTRATIVE – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO – L. N. 689/1981 – LEGGE SPECIALE – PREVALENZA.

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo non trova applicazione l'art. 7 della l. n. 241/1990 sulla partecipazione degli interessati, che configura una normativa generale su cui invece prevale la l. n. 689/1981, quale legge speciale idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al *minimum* prescritto dalla anzidetta normativa; di conseguenza, la comunicazione di avvio del procedimento è da individuarsi in questo caso nell'atto di contestazione della violazione amministrativa e la partecipazione del trasgressore viene assicurata attraverso l'invio di scritti difensivi e le audizioni.

II. DATI SANITARI – CONSENSO AL TRATTAMENTO – PROVA SCRITTA – ASSENZA – ILLICEITA'.

La mancata documentazione per iscritto del consenso di un paziente al trattamento dei propri dati personali per finalità di cura da parte di un organismo sanitario, prevista dall'art. 81 del Codice, deve essere considerata alla stregua della mancata acquisizione del consenso di cui all'art. 23, e quindi rappresenta una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 162, comma 2-*bis*.

III. CURRICULUM – INVIO SPONTANEO – INFORMATIVA PREVENTIVA – ESONERO.

Non sussiste l'obbligo di rendere un'informativa preventiva ai sensi dell'art. 13, comma 5-*bis*, del Codice in caso di invio spontaneo di *curricula* da parte degli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

151. I. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ESIMENTE DELLA BUONA FEDE – ERRORE INCOLPEVOLE E INEVITABILE – NECESSITA'.

In tema di illeciti amministrativi l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, in quanto determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in

errore ed estraneo alla sua condotta e non ovviabile con l'ordinaria diligenza e prudenza.

II. FUSIONE – MUTAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE – OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE – SUSSISTENZA.

Sussiste in capo al titolare del trattamento l'obbligo di effettuare una nuova notificazione al Garante ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Codice tutte le volte che muti uno degli elementi da indicare nella notificazione medesima, tra cui la ragione sociale; la mancata notificazione comporta pertanto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 163.

(Nel caso di specie si era verificata una fusione tra preesistenti aziende sanitarie che aveva condotto all'istituzione di un'unica azienda sanitaria quale soggetto giuridico unitario e, quindi, di un nuovo titolare del trattamento).

152. PERIZIA MEDICA – DATI DI TIPO VALUTATIVO – ACCESSO – RICORSO – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto all'accesso ai dati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice resistente in quanto l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, comprese le possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.

153. ISTANZA DI CONTESTAZIONE – ESERCIZIO DEI DIRITTI – ESTRANEITA' – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

La contestazione da parte di un interessato del diniego opposto da un istituto di credito a riconoscergli somme di denaro dallo stesso pretese, peraltro in assenza di decisioni giudiziarie a conforto degli assunti dell'interessato medesimo, non costituisce un'istanza da potersi considerare quale valido esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice; perciò, il conseguente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

154. RICORSO AL GARANTE – CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – RICORSO – LICEITA' – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso in relazione alla richiesta di cancellazione della segnalazione negativa nella Centrale dei rischi

della Banca d'Italia, non risultando illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un istituto bancario in ottemperanza agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione.

155. I. INTERDIZIONE DAL LAVORO – INFORMAZIONI SULLA GRAVIDANZA – NATURA DI DATI SENSIBILI.

Le informazioni sullo stato di gravidanza di una lavoratrice idonee a giustificare l'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), di cui al d.lgs. n. 151/2001 si configurano quali dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice in quanto concernenti le condizioni di salute.

II. ENTE PUBBLICO – DATI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI UN DIPENDENTE – COMUNICAZIONE A TERZI – ILLICEITA' – FINALITA' DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – NON RAVVISABILITA'.

Deve essere dichiarata illegittima la comunicazione di informazioni sulle condizioni di salute di una docente universitaria da parte dell'amministrazione in favore di altri docenti e dei componenti del Consiglio di Facoltà; tali soggetti non hanno, infatti, titolo alcuno a trattare i predetti dati a fini di gestione del rapporto di lavoro, compito attribuito al solo personale amministrativo dell'Ateneo, a tal fine incaricato del trattamento, dal regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dall'Università ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), 20, comma 1, e 112, comma 1, del Codice.

III. UNIVERSITA' – DATI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI UN DIPENDENTE – COMUNICAZIONE A TERZI – FINALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'INSEGNAMENTO – NON INDISPENSABILITA'.

La comunicazione di informazioni sulle condizioni di salute di una docente universitaria da parte dell'amministrazione in favore di altri docenti e dei componenti del Consiglio di Facoltà, a fini di assegnazione dell'incarico di insegnamento conseguentemente resosi vacante, viola il principio di necessità di cui agli artt. 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; non risulta, infatti, indispensabile a tal fine che soggetti terzi rispetto all'Amministrazione stessa conoscano le motivazioni sottese alla vacanza dell'insegnamento.

156. ARBITRO BANCARIO – PRODUZIONE DOCUMENTALE – RISPETTO PRINCIPI ART. 11 – NECESSITA'.

Il Garante può legittimamente valutare la documentazione prodotta

da un istituto bancario nell'ambito delle procedure stragiudiziali dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario e dichiarare anche l'inutilizzabilità della stessa ove quest'ultima risulti trattata in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto le informazioni riguardanti le pregresse vicende lavorative intercorse tra il segnalante e l'istituto bancario eccedenti rispetto alle concrete esigenze difensive della resistente, perché sostanzialmente volte a rendere un'immagine negativa dell'interessato per fatti extraprocessuali e, comunque, estranei alla materia del contendere).

157. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativamente ad un *form online* di raccolta dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

(Nel caso di specie sul sito era presente esclusivamente un collegamento ipertestuale al Codice, che il Garante non ha ritenuto integrare una idonea informativa).

158. ARCHIVIO ONLINE – SVILUPPO DELLA VICENDA – PROVA DOCUMENTALE – DIRITTO DI AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, di aggiornamento/integrazione di una notizia giornalistica qualora l'interessato produca una prova documentale degli sviluppi successivi delle vicende narrate, al fine di assicurare allo stesso il rispetto della propria attuale identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che l'hanno visto protagonista, e ad ogni lettore il diritto di ottenere un'informazione attendibile e completa.

LUGLIO

4 luglio

159. I. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLO STATUTO – ILLICEITA'.

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo di sistema di videosorveglianza installato in un luogo di lavoro costituisce una violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice qualora non sia stata rispettata la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – DISCONTINUITA’ – CONSAPEVOLEZZA LAVORATORI – ININFLUENZA.

Il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che il medesimo possa essere discontinuo né per il fatto che i lavoratori ne siano stati messi al corrente.

160. FORM ONLINE – INFORMATIVA – NECESSITA’.

L’indicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali apposta in calce ad un *form online* non è sufficiente per considerare adempiuto l’obbligo di informativa previsto dall’art. 13 del Codice.

161. I. ARCHIVIO ONLINE – RICHIESTA AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELLA NOTIZIA – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso in relazione alla richiesta di aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate – formulata ai sensi dell’art. 7 del Codice – quando eventi o sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica. In ragione di ciò deve essere ordinato al titolare del trattamento di predisporre, nell’ambito del proprio archivio storico, un sistema idoneo a segnalare l’esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia, in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria attuale identità personale, anche in conformità al principio di contestualizzazione della notizia sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5525/2012.

II. ARCHIVIO ONLINE – RICHIESTA CANCELLAZIONE – ESSENZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE – FINALITA’ DI RICERCA STORICA – RIGETTO.

Deve dichiararsi l’infondatezza del ricorso volto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima di un articolo contenuto nell’archivio *online* di un quotidiano qualora il trattamento risulti lecito sia sul piano dell’essenzialità dell’informazione, sia sul piano della conservazione per finalità di ricerca storica di cui all’art. 99 del Codice.

III. ARCHIVIO ONLINE – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE ARTICOLO – UTILIZZO ROBOTS META TAG – SUFFICIENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la deindicizzazione degli articoli contenuti in un archivio *online* di un quotidiano e reperibili tramite i motori di ricerca esterni, qualora l’editore fornisca adeguato riscontro mediante la compilazione del file

robots.txt previsto dal “*Robots Exclusion Protocol*”, unitamente all'utilizzo dei “*Robots Meta Tag*”.

162. RICORSO – CARENZA ELEMENTI NECESSARI – INAMMISSIBILITA’.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non provveda alla sua regolarizzazione inviando al Garante un atto di ricorso con firma autenticata nelle forme di legge e copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

163. FORM RACCOLTA DATI ONLINE E CARTACEO – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I *form* di raccolta dati, sia cartacei, sia presenti sul sito *internet* di un’azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l’inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l’obbligo di rendere idonea informativa.

164. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all’interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

165. I. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO – CARENZA INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA’.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non abbia dato prova dell’avvenuto previo invio al titolare di un atto qualificabile come interpello preventivo in quanto relativo all’esercizio di uno degli specifici diritti tutelati dall’art. 7 del Codice.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva indicato quale interpello preventivo una nota inviata al titolare del trattamento con il quale genericamente si chiedeva la rimozione delle telecamere oggetto di contestazione la cui installazione avrebbe violato “il diritto alla riservatezza” del ricorrente e delle proprie dipendenti, senza far riferimento ad alcuno degli specifici diritti tutelati dall’art. 7 del Codice).

II. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO – TUTELA DATI DI TERZI – CARENZA DI DELEGA/PROCURA – INAMMISSIBILITA’.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con il quale il ricorrente

ha formulato richieste relative al trattamento dei dati di soggetti terzi senza aver ricevuto dai medesimi delega o procura in tale senso come previsto dagli articoli 7 e 9 del Codice.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto al Garante di ordinare la cancellazione dei propri dati personali nonché di quelli delle proprie impiegate nonché ogni altro provvedimento opportuno e/o necessario alla tutela dei propri diritti e di quelli dei propri dipendenti).

166. INFORMAZIONE SINDACALE – LIMITI.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.

(In applicazione del predetto principio il Garante ha ritenuto illecita la trasmissione da parte di una p.a. alle organizzazioni sindacali del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai singoli dipendenti).

167. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi della l. n. 241/1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato.

Qualora l'estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, il titolare del trattamento ha la facoltà, ma non l'obbligo, di corrispondere alla richiesta di accesso mediante l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 4, del Codice.

168. I. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi della l. n. 241/1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, e le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti.

(Nel caso di specie la ricorrente voleva accedere ad alcuni documenti che non erano contenuti nel proprio fascicolo personale formato

dall'amministrazione pubblica presso cui lavorava prima di essere trasferita ed il Garante ha ritenuto di accogliere la richiesta limitatamente alla comunicazione dei dati personali contenuti nel predetto documento).

II. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – ASSENZA DI TRATTAMENTO – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto all'opposizione al trattamento dei dati personali qualora risulti che, in applicazione di un precedente provvedimento inibitorio del Garante, il titolare del trattamento non li abbia effettivamente trattati.

169. I. DATI SANITARI – ACCESSO DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO – CONDIZIONI.

Le richieste di accesso rivolte da parte di consiglieri regionali nei confronti dell'amministrazione regionale, con riferimento a cartelle cliniche e certificati medici di specifici individui, possono essere legittimamente accolte solo ove siano utilmente ricondotte alle esclusive finalità di rilevante interesse pubblico direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, e solo con riguardo ai dati effettivamente indispensabili per l'esercizio del predetto mandato.

II. CARTELLA CLINICA – ACCESSO DA PARTE DI CONSIGLIERE REGIONALE – INTERPELLO E DIRITTO DI OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO – GARANZIE NECESSARIE.

L'interpello dell'interessato e il riconoscimento a quest'ultimo della facoltà di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo riguardano, rappresentano garanzie da riconoscere necessariamente al medesimo nel caso in cui un consigliere regionale intenda accedere alla sua cartella clinica al fine di espletare il proprio mandato elettivo.

(Nel caso di specie lo scopo specifico perseguito dal consigliere regionale consisteva nella verifica della correttezza e dell'adeguatezza degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori attuati dai servizi sanitari regionali).

III. CERTIFICATI MEDICI – ACCESSO DA PARTE DI CONSIGLIERE REGIONALE – ANONIMIZZAZIONE – NECESSITA'.

L'oscuramento dei nominativi del personale sanitario giudicato inabile a svolgere mansioni specifiche presso le strutture sanitarie regionali rappresenta una modalità necessaria per consentire al

consigliere regionale di accedere ai certificati medici degli interessati al fine di espletare il proprio mandato elettivo.

(Nel caso di specie il consigliere regionale aveva formulato l'istanza di accesso con riferimento ai nominativi degli interessati, all'indicazione degli organi di accertamento dello stato invalidante e della relativa composizione, nonché a copia delle certificazioni di invalidità).

170. COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – DIFESA IN GIUDIZIO – CONSENSO – ESONERO.

La comunicazione di dati personali senza il consenso dell'interessato è legittima quando è finalizzata a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria così come previsto dall'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice.

(Nel caso di specie, nell'ambito di un giudizio tra due società, la resistente aveva estratto copia di documenti contenenti dati personali del ricorrente all'epoca dei fatti legale rappresentante della prima società. Tale estrazione era avvenuta presso la Cancelleria del giudice competente, dove era depositato il relativo fascicolo).

171. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – RISCONTRO MEDIANTE CONSEGNA DEI DOCUMENTI – FACOLTA' DEL TITOLARE.

La previsione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento la facoltà di fornire riscontro attraverso l'esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti bancari ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario.

AGOSTO

1° agosto

172. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – ECCEDENZIA.

La pubblicazione sull'albo *online* di un'Azienda per i servizi sanitari del testo integrale di una determinazione dirigenziale di recesso da un contratto individuale di lavoro, contenente i dati identificativi dell'interessato, costituisce una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – PROVVEDIMENTO CONTENENTE DATI PERSONALI – PUBBLICAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE AL TERMINE LEGALE – ILLICEITA’.

La persistente reperibilità sull’albo *online* di un’Azienda per i servizi sanitari, per un periodo eccedente il termine temporale fissato per legge, di un provvedimento contenente dati personali costituisce una diffusione illecita dei medesimi in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 19, comma 3, del Codice.

173. POSTA ORDINARIA – INDIRIZZO DELL’INTERESSATO – DATO ESATTO ED AGGIORNATO – NECESSITA’.

A fini di invio ad un socio di documentazione riservata, la società titolare del trattamento è tenuta ad utilizzare un indirizzo esatto ed aggiornato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), del Codice.

(Nel caso di specie la società aveva utilizzato l’indirizzo indicato nel libro soci di qualche anno prima, nonostante dall’istruttoria sia emerso che tale società disponesse effettivamente del dato aggiornato).

SETTEMBRE

5 settembre

174. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA’.

L’assenza di informativa in relazione ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell’art. 13 del Codice.

175. *FORM ONLINE* – RACCOLTA DATI PERSONALI – INFORMATIVA – OBBLIGO.

La raccolta di mediante *form online* di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale comporta sempre l’obbligo di rendere idonea informativa.

176. *FORM ONLINE* – RACCOLTA DATI PERSONALI – INFORMATIVA – OBBLIGO.

La raccolta di indirizzi *email* mediante *form online* rappresenta un trattamento di dati personali di cui all’art. 4 del Codice e in quanto tale deve recare un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 del medesimo Codice.

177. I. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLO STATUTO – ILLICEITA'.

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo di sistema di videosorveglianza installato in un luogo di lavoro costituisce una violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice qualora non sia stata rispettata la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – DISCONTINUITA' – CONSAPEVOLEZZA LAVORATORI – ININFLUENZA.

Il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che il medesimo possa essere discontinuo né per il fatto che i lavoratori ne siano stati messi al corrente.

178. SITO ISTITUZIONALE ENTE LOCALE – CONSULTAZIONE ARCHIVI ANAGRAFICI MEDIANTE MOTORE DI RICERCA – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITA'.

La diffusione di dati personali attraverso un motore di ricerca per la consultazione degli archivi anagrafici, presente sul sito istituzionale di un Comune, costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice in quanto avvenuta in assenza di un presupposto normativo che la possa giustificare.

179. MANCATA DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI – OMISSIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA – ILLICEITA'.

La mancata designazione degli incaricati del trattamento e il mancato aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (fino all'anno 2010) integrano la fattispecie di omessa adozione delle misure minime di sicurezza e quindi costituiscono una violazione dell'art. 33 del Codice.

180. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa in relazione ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

181. ALBO PRETORIO *ONLINE* – PROCEDURA CONCURSALE – DIFFUSIONE DI DATI GIUDIZIARI – ILLICEITA'.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente pubblico di una

determinazione dirigenziale contenente l'elenco dei candidati di una procedura concorsuale ammessi con riserva e la relativa motivazione, comprese anche informazioni di carattere giudiziario con riferimento ad una candidata, integra una diffusione illecita di dati giudiziari in violazione dell'art. 22, comma 11, del Codice in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità connesse alla procedura di selezione.

182. INFORMAZIONE COMMERCIALE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

La raccolta a fini di informazione commerciale di dati personali tratti da pubblici registri e concernenti un pignoramento immobiliare può essere effettuata senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dai codici deontologici di cui agli artt. 61 e 119 del medesimo Codice.

183. BANCA – ACCESSO AI DATI PERSONALI – GRATUITA' – ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – DIFFERENZA.

Il diritto di accesso ai dati personali contenuti in alcuni documenti bancari di cui all'art. 7 del Codice deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito dal Testo unico in materia bancaria con riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

OTTOBRE

3 ottobre

184. ENTE PUBBLICO – SANZIONI DISCIPLINARI VALUTATE NELLA COMMISURAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO – COMUNICAZIONE A TERZI – ASSENZA NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – ILLEGITTIMITA'.

Una p.a. in sede di commisurazione del premio di risultato può legittimamente tener conto delle eventuali sanzioni disciplinari comminate al personale; ciò non comporta, però, che delle predette debba essere data notizia a soggetti diversi dall'interessato, in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento che legittimi tale comunicazione.

185. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – SUSSIDIO ECONOMICO – DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – ILLICEITA'.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente pubblico di una determinazione dirigenziale di sostegno economico in favore di un soggetto affetto da una grave patologia e recante in chiaro il suo nominativo, costituisce una diffusione illecita di dati idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – SUSSIDIO ECONOMICO – DATI DEL FAMILIARE DEL BENEFICIARIO – ECCEDEXENZA.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente pubblico di una determinazione dirigenziale di sostegno economico in favore di un soggetto affetto da una grave patologia e recante informazioni personali sul familiare referente per l'interessato, costituisce una violazione del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

(Nel caso di specie tali informazioni consistevano nell'indicazione della residenza, del codice fiscale, del numero IBAN su cui accreditare le somme e della relativa causale).

III. ENTE LOCALE – PUBBLICAZIONE SU ALBO PRETORIO *ONLINE* – SUPERAMENTO TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE – ILLICEITA'.

La conservazione sull'albo pretorio *online* di un Comune di una determinazione dirigenziale contenente dati personali per un periodo superiore ai 15 giorni previsti dall'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce una diffusione illecita di dati personali per carenza di un idoneo presupposto normativo in violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice.

186. INFORMATIVA – ASSENZA DI ELEMENTI OBBLIGATORI – ILLICEITA'.

L'assenza di indicazioni quali quelle concernenti il titolare del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e l'eventuale comunicazione dei dati stessi a terzi, rende un'informativa non conforme all'art. 13 del Codice.

187. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti dai pubblici registri per finalità di informazione creditizia è lecito anche in assenza del consenso

dell'interessato, così come previsto dall'art.24, co.1, lett. c), del Codice.

188. INFORMAZIONI COMMERCIALI – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento a fini di informazione commerciale di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

10 ottobre

189. ENTE PUBBLICO – COMUNICAZIONE DATI SALUTE – NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – NECESSITA'.

La comunicazione da parte di un ente pubblico di una nota di sollecito al Comitato di verifica per le cause di servizio (avente ad oggetto la procedura accertamento del nesso di causalità fra l'attività di servizio esperata dall'interessato e la patologia già riconosciuta) riguardante dieci dipendenti indicati nominativamente, ai quali tutti la medesima nota sarebbe stata inviata per conoscenza, deve ritenersi illecita in quanto integrante una comunicazione non prevista da norma di legge o dal relativo regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in violazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del Codice. A seguito di tale comunicazione, infatti, ciascuno dei dieci interessati è stato indebitamente reso edotto dell'esistenza di procedimenti amministrativi riguardanti, oltre che la propria persona, gli altri nove lavoratori e, al contempo, messo a conoscenza di dati concernenti le condizioni di salute di ciascuno di questi.

190. I. SICUREZZA SUL LAVORO – INFORMAZIONI SU ACCERTAMENTI CLINICI – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE.

Le informazioni personali circa la necessità di sottoporsi ad accertamenti clinici conseguenti alla visita periodica prevista dalla disciplina in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con la puntuale indicazione di quali accertamenti effettuare, rappresentano dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice.

II. RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI – TUTELA DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA DEI LAVORATORI – FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.

Le operazioni di trattamento idonee a porre in essere misure necessarie per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori sono preordinate alle finalità di rilevante interesse pubblico nell'ambito

della gestione dei rapporti di lavoro di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 112, comma 2, lett. e), del Codice, in quanto previste dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

191. RECUPERO DEL CREDITO – COMUNICAZIONI PREREGISTRATE – VERIFICA IDENTITA' INTERLOCUTORE – NECESSITA'.

L'invio di comunicazioni telefoniche automatizzate finalizzate al recupero del credito deve essere assistito da garanzie tali da evitare che, anche involontariamente, possa determinarsi una comunicazione di informazioni a soggetti estranei al rapporto obbligatorio o, comunque, a terzi a cui il debitore non abbia inteso far conoscere le vicende negoziali.

192. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa in relazione ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

193. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL DEALER DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL DEALER.

L'attivazione multipla di schede telefoniche in capo ad un unico intestatario senza fornire idonea informativa e senza acquisire un consenso scritto, libero ed informato, costituisce un trattamento di dati personali illecito imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento.

194. ISCRIZIONE IPOTECARIA – RICHIESTA CANCELLAZIONE – DATI AGGIORNATI E SUSSISTENZA OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cancellazione dei dati personali trattati dall'agente della riscossione con riferimento ad un'iscrizione ipotecaria successivamente annullata dalla Commissione tributaria provinciale, qualora tali dati risultino aggiornati sulla base degli sviluppi del contenzioso tributario; gli stessi devono, infatti, essere obbligatoriamente conservati almeno fino alla definizione completa dei rapporti con l'ente impositore, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 112/1999.

(Nel caso di specie l'agente della riscossione aveva correttamente dato esecuzione alle statuizioni della sentenza della Commissione tributaria

provinciale, richiedendo l'annotazione della disposta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presso la competente conservatoria dei Registri immobiliari).

195. RICORSO AL GARANTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui si richiede al Garante la quantificazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto della condotta dei resistenti, in quanto trattasi di competenza spettante unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

196. ARCHIVIO *ONLINE* – DIRITTO ALL'OBLIO – ESCLUSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELL'ARTICOLO – UTILIZZO *ROBOTS META TAG* – SUFFICIENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'esclusione dell'indicizzazione degli articoli contenuti su un archivio *online* di un quotidiano e reperibili tramite i motori di ricerca esterni, qualora l'editore fornisca adeguato riscontro mediante compilazione del file *robots.txt* previsto dal "*Robots Exclusion Protocol*", unitamente all'utilizzo dei "*Robots Meta Tag*".

17 ottobre

197. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'assenza di informativa relativa ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

198. CENTRALE RISCHI – SUSSISTENZA DEL DEBITO – SENTENZA DI ACCERTAMENTO – SEGNALAZIONE NEGATIVA – LICEITA'.

È lecita la segnalazione negativa effettuata da un istituto di credito alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia qualora l'esistenza del debito che ne è a fondamento risulta accertata in sede giudiziaria mediante sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, nelle more della conclusione del giudizio di appello.

199. DIRITTO DI ACCESSO – RINUNCIA AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE – COMPENSAZIONE DELLE SPESE.

Deve dichiararsi il non luogo a provvedere con compensazione delle spese del procedimento tra le parti qualora il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, abbia dichiarato di rinunciare al ricorso.

200. VIDEOSORVEGLIANZA – TERMINE DI CONSERVAZIONE – ESTENSIONE OLTRE SETTE GIORNI – CONDIZIONI.

Nella valutazione dei “casi eccezionali” di cui al provvedimento generale dell’8 aprile 2010 – la sussistenza dei quali consente l’estensione oltre i sette giorni dei termini di conservazione dei dati relativi alla videosorveglianza – devono essere, tra gli altri elementi, considerati: la delicatezza dell’attività produttiva svolta, la collocazione degli stabilimenti nonché l’esigenza di dimostrare che eventuali furti o illecite acquisizioni dei dati personali trattati si siano verificati successivamente alla presa in custodia del prodotto finito da parte dei committenti.

(Nel caso di specie, oggetto di valutazione da parte del Garante era l’attività di progettazione e realizzazione di supporti elettronici a banda magnetica per l’utilizzo in settori di particolare importanza, ad es. quello bancario).

201. PROFILAZIONE – ESONERO CONSENSO – CONDIZIONI.

L’attività di profilazione può essere svolta anche senza la previa acquisizione del consenso degli interessati, purché ricorrano le seguenti condizioni: deve essere garantita la separazione fisica e logica dei sistemi che svolgono attività di profilazione rispetto agli altri sistemi aziendali; deve essere operato un adeguato mascheramento dei dati personali lavorati ed i codici utilizzati per sostituire i dati personali relativi ai clienti devono essere diversi da sistema a sistema; il livello di aggregazione dei dati deve essere il più ampio possibile, o, in alternativa, deve essere utilizzato ogni accorgimento equivalente volto a ridurre il rischio di pervenire ad un livello di dettaglio tale da consentire di identificare, seppure indirettamente, gli utenti; deve essere, infine, fornita adeguata informativa relativamente alle operazioni che si intendono effettuare.

202. ENTE PUBBLICO – COMUNICAZIONE DATI SENSIBILI – SPECIFICA NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – NECESSITA’.

È illecito il trattamento dei dati sensibili consistente in una comunicazione – effettuata tra diversi uffici di un medesimo ente pubblico – di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente, qualora la stessa non risulti autorizzata da specifica disposizione di legge o di regolamento ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del Codice.

(Fattispecie nella quale un dirigente aveva richiesto all’ufficio del personale di visionare il fascicolo lavorativo relativo alla propria dipendente, ottenendone accesso completo alla documentazione nello stesso

contenuta, ivi comprese le notizie relative allo stato di salute della medesima).

203. ENTI PUBBLICI – ACCORPAMENTO – NUOVO SOGGETTO – NOTIFICAZIONE TRATTAMENTO – NECESSITA’.

La Asl che viene istituita a seguito di accorpamento e cessazione di preesistenti Asl è tenuta all’obbligo della notificazione del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 37 del Codice, poiché costituisce un nuovo soggetto giuridico.

204. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – INFORMATIVA – CONSENSO – NECESSITA’.

L’attivazione di schede telefoniche, da parte dei rivenditori/*dealer* di operatori telefonici, poiché richiede l’acquisizione dei dati anagrafici presenti sul documento di identità esibito dall’acquirente, implica un trattamento di dati personali rispetto al quale l’interessato deve essere previamente informato e per il quale è necessario acquisire il consenso.

205. I. ALBO PRETORIO ENTE LOCALE – PUBBLICAZIONE DATI SALUTE – ILLICEITA’.

Costituisce violazione dell’art. 22, comma 8, del Codice la pubblicazione sull’albo pretorio di una determina comunale inerente una *“causa di servizio ed i relativi benefici economici”*.

II. TERMINE NOTIFICA CONTESTAZIONE – DECORRE DALLA DATA DI ACCERTAMENTO.

Il *dies a quo* per la notificazione della contestazione va individuato nella data di accertamento della violazione; come tale deve intendersi la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall’organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell’individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

206. RICHIESTA INFORMAZIONI DEL GARANTE – MANCATA RISPOSTA – SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Il mancato riscontro, nei termini indicati, alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 164 del medesimo Codice.

207. RICHIESTA INFORMAZIONI DEL GARANTE – RISPOSTA PARZIALE – SANZIONE AMMINISTRATIVA.

La risposta parziale ed incompleta agli specifici quesiti contenuti nella

richiesta di informazioni formulata dall'Autorità ai sensi dell'art. 157 del Codice non libera la società dall'obbligo di fornire riscontro al Garante.

208. SANZIONE AMMINISTRATIVA – DOLO O COLPA – NECESSITA'.

Secondo i principi dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa è addebitabile al soggetto chiamato a risponderne esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia posto in essere con dolo o colpa la condotta sanzionata. Quando, invece, sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e l'autore medesimo abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, nessun rimprovero può essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.

(Nel caso di specie il Garante ha proceduto all'archiviazione del procedimento aperto nei confronti del dealer di un operatore telefonico, il quale aveva attivato alcune schede sim utilizzando documenti di identificazione oggetto di una previa denuncia di smarrimento; ciò in base alla considerazione che gli elementi acquisiti nel corso della procedura – tra i quali la sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di attivazione, identica alla sottoscrizione apposta sul documento di identificazione del richiedente – consentivano di ritenere che il dealer avesse agito in buona fede).

209. DIRITTI DELL'INTERESSATO – AZIONABILITA' PRO FUTURO – INSUSSISTENZA.

Lo strumento del ricorso può essere utilizzato per far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 del Codice solo rispetto a dati personali che siano effettivamente oggetto di trattamento da parte del titolare; in particolare, il diritto di opposizione al trattamento non può essere azionato *pro futuro*, ma può esplicare effetto solo riguardo a trattamenti in essere al momento della richiesta.

210. DIRITTO DI ACCESSO – ADEGUATO RISCONTRO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nel caso in cui il titolare del trattamento offra un riscontro esauriente alle richieste formulate nell'interpello preventivo.

(Nel caso di specie la banca si è limitata a confermare l'esistenza di un assegno sul quale il ricorrente non poteva vantare diritto all'accesso essendo non trasferibile ed intestato a persona diversa).

211. I. RICORSO AL GARANTE – OMESSA INDICAZIONE TITOLARE DEL TRATTAMENTO – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso se l’interessato non indica specificatamente il soggetto titolare del trattamento nei cui confronti lo stesso è presentato.

II. RICORSO AL GARANTE – INDICAZIONE DEL SOLO RESPONSABILE TRATTAMENTO – INAMMISSIBILITA’.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato nei confronti del responsabile del trattamento.

212. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA GARANZIE STATUTO LAVORATORI – ILLICEITA’.

È illecito per violazione dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, il trattamento di dati personali realizzato mediante un impianto di videosorveglianza installato in un supermercato in assenza delle garanzie previste dal citato articolo 4, comma 2 e composto di telecamere idonee a riprendere, sia pur in modo discontinuo, l’attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano o operano nelle aree interessate.

213. I. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA GARANZIE STATUTO LAVORATORI – ILLICEITA’.

È illecito per violazione dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, il trattamento di dati personali realizzato mediante un impianto di videosorveglianza installato in un supermercato in assenza delle garanzie previste dal citato articolo 4 e composto di telecamere idonee a riprendere, sia pur in modo discontinuo, l’attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano o operano nelle aree interessate.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO IMMAGINI E DISPONIBILITA’ REGISTRAZIONI – TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO.

È titolare dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice la società che, oltre a dotarsi del sistema di videosorveglianza e fissarne le finalità, altresì effettui un’attività di controllo in tempo reale delle immagini attraverso il monitor collocato all’interno dell’esercizio ed abbia la disponibilità delle immagini registrate, pur essendo l’attività di registrazione demandata a una società di vigilanza.

214. OMESSA ACQUISIZIONE CONSENSO – ILLECITO PERMANENTE.

Sussiste responsabilità amministrativa da trattamento illecito se i dati personali raccolti – senza aver acquisito specifico consenso – prima dell'entrata in vigore dell'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice, continuano ad essere nella disponibilità della società e quindi trattati anche successivamente all'entrata in vigore della predetta norma. L'omessa acquisizione del consenso integra, infatti, un illecito di natura permanente, destinato a perdurare anche oltre la cessazione della sola operazione di raccolta.

*(Nel caso di specie una società aveva raccolto dati personali di nuovi clienti tramite un modulo online, senza aver acquisito uno specifico consenso per ciascuna delle finalità previste nell'informativa, ma tale raccolta era cessata prima dell'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice).*

215. I. INADEGUATEZZA INFORMATIVA – VIZIO DEL CONSENSO.

Il consenso può ritenersi validamente prestato solo quando sia fondato su di una informativa adeguata. Pertanto, i vizi riguardanti l'inesattezza e l'incompletezza dell'informativa si riflettono sulla validità della sua manifestazione.

II. CONSENSO – SPECIFICO PER CIASCUNA FINALITA' PERSEGUITA.

È illegittimo il trattamento dei dati per fini diversi da quello per i quali vengono raccolti, senza lo specifico consenso dell'interessato. Pertanto, i cd. scopi "diversi", tra cui il *marketing*, le ricerche di mercato e l'invio di materiale pubblicitario, necessitano di un consenso in forma specifica.

216. ENTE PUBBLICO – ASSENZA DIPENDENTE PER MOTIVI DI SALUTE – È DATO SENSIBILE.

La comunicazione a terzi del fatto che l'assenza di un dipendente pubblico sia stata determinata da "motivi di salute" configura un trattamento illecito di un dato sensibile anche se la stessa non comprenda alcun riferimento al tipo di infermità patita.

217. ENTE PUBBLICO – COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA – RESPONSABILITA' COLPOSA – NON ESCLUSA.

La conoscenza tardiva della contestazione (regolarmente notificata) da parte di un ente pubblico, cagionata dalla complessità e dalle difficoltà insite nell'organizzazione amministrativa, non costituisce di per sé causa di esclusione della responsabilità per colpa dell'agente,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n. 689/1981, benché caratterizzata da buona fede.

(Fattispecie nella quale l'ente pubblico adduceva a propria discolta l'iniziale erronea individuazione del titolare del trattamento, la complessità dell'organizzazione pubblica, il rinnovo delle strutture amministrative, oltre che il tempo trascorso dalla contestazione).

**218. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA
REGISTRAZIONE IMMAGINI – OBBLIGO
INFORMATIVA – SUSSISTENZA.**

L'installazione di un sistema di videosorveglianza, indipendentemente dalla registrazione o meno delle immagini, implica un trattamento di dati personali che pone in capo al titolare del trattamento l'obbligo di rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, secondo le modalità previste dall'art. 3 del provvedimento generale adottato dal Garante l'8 aprile 2010.

**219. RICORSO AL GARANTE – ADEGUATO RISCONTRO
IN CORSO DI PROCEDIMENTO – NON LUOGO A
PROVVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, così come previste dall'art. 7 del Codice.

**220. RICORSO AL GARANTE – ADEGUATO RISCONTRO
IN CORSO DI PROCEDIMENTO – NON LUOGO A
PROVVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso, volto ad ottenere l'accesso ai dati personali raccolti da una società di telecomunicazioni in occasione della richiesta di attivazione di un'utenza di telefonia fissa, nel caso in cui la società stessa abbia provveduto, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, a fornire adeguato riscontro alla richiesta.

(Nel caso di specie oggetto della richiesta era, tra l'altro, la produzione del file audio contenente la registrazione della richiesta di attivazione stessa, effettuata per via telefonica).

**221. CONTO CORRENTE BANCARIO – APERTURA
MEDIANTE PRESENTAZIONE DOCUMENTI
CONTRAFFATTI – DIRITTO DI ACCESSO DEL
TITOLARE – SUSSISTENZA.**

Deve essere consentito l'accesso, ai sensi dell'art. 7 del Codice, ai documenti bancari relativi ad un conto corrente intestato a nome del richiedente, anche se aperto a sua insaputa mediante l'utilizzo di documenti contraffatti.

**222. CHIAMATE TELEFONICHE IN ENTRATA –
COMUNICAZIONE DATI TRAFFICO –
CONDIZIONI.**

Deve essere dichiarato infondato il ricorso con il quale si richiede la comunicazione di dati di traffico telefonico delle chiamate in entrata; l'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice esclude, infatti, il diritto di accesso in ordine a tale categoria di dati, salva l'ipotesi che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto alle investigazioni difensive, pregiudizio che deve essere adeguatamente dimostrato.

**223. INFORMAZIONE COMMERCIALE – SEQUESTRO
PREVENTIVO IMMOBILIARE – REVOCA MISURA –
LICEITA' DEL TRATTAMENTO.**

È lecito il trattamento dei dati personali tratti da fonte pubblica – associati ad un atto di sequestro preventivo immobiliare – effettuato dal gestore della banca dati privata *“Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari”* successivamente all'adozione del decreto di revoca della misura cautelare, pur se trascorso un consistente lasso di tempo dal predetto provvedimento. Pertanto va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalla suddetta banca dati.

**224. DIRITTO DI ACCESSO – PROVA DELLO
SMARRIMENTO DEI DATI PERSONALI – NON
LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso, volto ad ottenere copia della propria cartella clinica dall'organismo sanitario che la detiene, nel caso in cui quest'ultimo dimostri lo smarrimento della cartella mediante produzione della relativa denuncia.

NOVEMBRE

7 novembre

**225. ENTE PUBBLICO – ASSENZA DIPENDENTE PER
MOTIVI DI SALUTE – È DATO SENSIBILE.**

La comunicazione a terzi del fatto che l'assenza di un dipendente pubblico sia stata determinata da “motivi di salute” configura un trattamento illecito di un dato sensibile anche se la stessa non comprenda alcun riferimento al tipo di infermità patita.

**226. I. EMAIL PROMOZIONALE – REPERIBILITA’
INDIRIZZO ONLINE – CONSENSO PREVENTIVO –
NECESSITA’.**

La reperibilità *online* dei dati personali non esonera dall’obbligo di richiedere il consenso preventivo dell’interessato alla ricezione di *email* promozionali ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Codice; il vincolo di finalità sotteso al trattamento effettuato con la raccolta e diffusione tramite internet degli stessi, infatti, impone che i dati in questione possano essere utilizzati in altri trattamenti soltanto in termini compatibili con gli scopi in relazione ai quali sono stati originariamente raccolti. Nel caso di specie non ricorre, pertanto, l’ipotesi di esonero dal consenso preventivo prevista dall’art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**II. SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPLICABILITA’
ANCHE IN PRESENZA DI REATO.**

L’art. 162, comma 2-*bis*, del Codice distingue la fattispecie penale da quella amministrativa, prevedendo che la sanzione venga irrogata “in ogni caso”, cioè a prescindere dalla contemporanea sussistenza o meno di un reato.

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE EMERSA IN CORSO DI
PROCEDIMENTO – AVVIO PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO – ATTO DOVUTO.**

L’avvio del procedimento sanzionatorio rappresenta un atto dovuto se, nel corso di un procedimento volto alla definizione di un ricorso, emergono gli elementi di una violazione di legge sanzionata amministrativamente.

**227. ALBO PRETORIO ENTE LOCALE –
PUBBLICAZIONE OLTRE IL TERMINE PREVISTO –
ILLICEITA’.**

Il trattamento dei dati personali effettuato da un soggetto pubblico mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di deliberazioni oltre il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, configura una violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice, in quanto posto in essere in mancanza di idonei presupposti normativi.

**228. VIDEOSORVEGLIANZA – CONDOMINIO –
INFORMATIVA – NECESSITA’.**

L’installazione di un sistema di videosorveglianza, anche se votata dal condominio all’unanimità, implica un trattamento di dati personali che pone in capo al titolare l’obbligo di rendere l’informativa ai sensi

dell'art. 13 del Codice, secondo le modalità previste dall'art. 3 del provvedimento generale adottato dal Garante l'8 aprile 2010.

229. RICORSO AL GARANTE – ADEGUATO RISCONTRO IN CORSO DI PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali e ad opporsi al loro ulteriore trattamento, nel caso in cui la società abbia già provveduto alla cancellazione dei dati.

230. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – ISCRIZIONE PREVISTA DAL TUB – RICHIESTA CANCELLAZIONE – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso con il quale si chiede la cancellazione dei dati personali dalla Centrale rischi della Banca d'Italia, iscritti a seguito della segnalazione degli inadempimenti persistenti – come previsto dal testo Unico Bancario – e preceduta dal preavviso di cui all'articolo 125, comma 3 del medesimo Testo Unico.

231. RICORSO AL GARANTE – INESISTENZA DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere qualora il resistente, titolare del trattamento, dichiara di non aver reperito il nominativo del ricorrente nella propria banca dati. Sulla veridicità di tale dichiarazione l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice.

232. RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE/ AGGIORNAMENTO ARTICOLO QUOTIDIANO – ADEGUATO RISCONTRO IN CORSO DI PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad interdire l'indicizzazione di un articolo di cronaca dai motori di ricerca esterni al sito *internet* di un quotidiano nonché ad ottenere l'aggiornamento di tale articolo sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, nel caso in cui l'editore abbia già provveduto ad adottare tutte le misure tecniche necessarie per realizzare tali obiettivi.

233. RICORSO AL GARANTE – CARENZA PROVA INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso privo di copia della previa istanza di interpello preventivo al titolare del trattamento e della sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, quando tale ricorso non sia stato regolarizzato da parte del ricorrente.

234. I. PRESTAZIONE CONTRATTUALE – RACCOLTA OBBLIGATORIA DEL CONSENSO A FINI PROMOZIONALI – CONSENSO NON LIBERO – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

La raccolta del consenso per finalità promozionali effettuata contestualmente e obbligatoriamente al fine di usufruire di una prestazione contrattuale costituisce un trattamento illecito di dati per violazione dell'art. 23 del Codice, ancorché sia garantita l'opzione di *opt-out*: infatti, non può definirsi "libero" il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l'interessato debba prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta.

II. RACCOLTA OBBLIGATORIA DEL CONSENSO A FINI PROMOZIONALI – IMPOSSIBILITA' DI RIFIUTO INIZIALE ALL'INVIO DI COMUNICAZIONI PROMOZIONALI – NON OPERATIVITA' DELL'ESONERO DAL CONSENSO.

La raccolta del consenso per finalità promozionali effettuata contestualmente e obbligatoriamente al fine di usufruire di una prestazione contrattuale, benché garantisca l'opzione di *opt-out* in occasione di successive comunicazioni, non soddisfa le condizioni perché il titolare possa trattare i dati personali dell'interessato senza consenso ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Codice, in quanto non dà la possibilità all'interessato di rifiutare inizialmente l'invio di comunicazioni promozionali.

(Nel caso di specie una società che offre il download gratuito di servizi informatici aveva messo a disposizione degli utenti l'aggiornamento di un'applicazione subordinandone la fruizione ad un processo di registrazione per il quale doveva obbligatoriamente essere rilasciato il consenso per il trattamento dei dati personali anche a fini promozionali).

235. VIDEOSORVEGLIANZA – RIPRESE IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO – INFORMATIVA – INDICAZIONE DELL'AREA COPERTA DALLE RIPRESE E DELLA REGISTRAZIONE IMMAGINI – NECESSITA'.

L'informativa relativa all'impianto di videosorveglianza installato presso un locale aperto al pubblico, ancorché fornita mediante un avviso redatto in forma semplificata, deve rendere evidente agli interessati l'ingresso all'interno di aree videosorvegliate nonché l'eventuale registrazione delle immagini che li riguardano.

236. DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA – ERRORE SCUSABILE.

L'errore sull'illiceità del fatto esonera dalla responsabilità derivante da

violazioni della normativa in materia di riservatezza dei dati personali soltanto qualora trovi causa in elementi positivi estranei all'autore, tali da ingenerare in lui la convinzione della liceità del suo agire.

237. ACCERTAMENTI E CONTROLLI – RICHIESTA DEL GARANTE DI INFORMAZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI – MANCATO RISCONTRO DEL DESTINATARIO DELLA RICHIESTA – SANZIONE AMMINISTRATIVA – IRRILEVANZA DELLA EFFETTIVA QUALIFICA DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il mancato riscontro alla richiesta del Garante, formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice, di fornire informazioni e di esibire documenti, a prescindere dall'essere o meno titolare del trattamento dei dati, implica l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

(Nel caso di specie un ente locale ha omissis di fornire ogni utile informazione per la valutazione dei fatti esposti in una segnalazione relativamente ad un sistema di videosorveglianza installato sul proprio territorio, sul presupposto di non essere titolare del trattamento dei dati effettuato tramite il suddetto sistema, la cui installazione era stata predisposta dal Ministero degli interni).

238. INFORMATIVA – INVIO MEDIANTE EMAIL DI FORM CONTENENTE DATI PERSONALI – NECESSITA'.

I *form* di raccolta dati, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano l'obbligo di rendere l'informativa, anche se le richieste degli utenti pervengono sotto forma di *email*.

239. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DECESSO DELL'INTERESSATO – SUSSISTENZA DEL DIRITTO IN CAPO AL FAMILIARE.

Il familiare dell'interessato deceduto ha diritto a presentare istanza di accesso ai dati relativi alle movimentazioni di un conto corrente postale cointestato a quest'ultimo e ad un terzo, anche se successive al decesso.

240. DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – VALUTAZIONE DEI RISCHI – RISERVA AI SOGGETTI LEGITTIMATI – ACCOGLIMENTO.

È illegittima la prassi di un'amministrazione pubblica di comunicare via *email*, a tutti i dipendenti, i dati personali contenuti nelle valutazioni dei rischi connessi all'attività lavorativa. Tali relazioni,

infatti, pur non contenendo dati sensibili, riportano opinioni raccolte presso i dipendenti, nonché valutazioni espresse dall'ispettore incaricato dell'attività di verifica. Pertanto, il trattamento di tali valutazioni è riservato esclusivamente ai soli soggetti espressamente incaricati e l'opposizione al trattamento va accolta, con l'ordine ai soggetti che detengono illecitamente tali relazioni di astenersi da ogni altro trattamento illecito o non corretto.

Va, tuttavia, respinta la richiesta di cancellazione dei dati personali contenuti nelle suddette valutazioni dei rischi connessi all'attività lavorativa, in quanto il relativo trattamento risulta avvenuto legittimamente in adempimento di uno specifico obbligo di legge.

241. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – INFONDATEZZA – NON LUOGO A PROVVEDERE – PRESUPPOSTI.

Il ricorso è infondato quando la parte resistente fornisca adeguato riscontro in data antecedente alla presentazione del ricorso. Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, invece, quando il riscontro è fornito successivamente alla presentazione dello stesso.

242. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – INFONDATEZZA – AUTONOMIA E AUTODICHA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI.

Il ricorso è infondato quando il titolare del trattamento è un organo costituzionale cui si applicano i principi di autonomia regolamentare e autodichia. Nel caso di specie, la normativa sui dati personali non trova applicazione nell'ordinamento della Camera dei Deputati, in relazione ad atti che costituiscono esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 64 Cost.

243. DATI SANITARI RACCOLTI MEDIANTE VISITA MEDICO-FISCALE – RICHIESTA DI BLOCCO – BONARIO COMPONENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere il blocco dei dati sanitari dell'interessato raccolti mediante visita medico-fiscale da parte del suo datore di lavoro qualora quest'ultimo ammetta che tale visita sia stata inviata per un disguido nella comunicazione interna e che le parti si sono più volte incontrate per il bonario componimento della questione con esito positivo.

(Nel caso di specie il ricorrente lamentava l'effettuazione della visita fiscale nei suoi confronti allorché si trovava presso una struttura sanitaria pubblica per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, come da apposito certificato di dimissioni trasmesso all'Inps).

244. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI UNO DEGLI ELEMENTI NECESSARI.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso privo dell'indicazione del provvedimento richiesto al Garante nei confronti del titolare, della sottoscrizione del ricorrente autenticata nelle forme di legge e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

245. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – INTERMEDIARI FINANZIARI – INDEBITO ACCESSO AI DATI PERSONALI.

Nella valutazione del concreto rischio associato al cliente di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007, in adempimento di obblighi di verifica della clientela richiesti dalla normativa antiriciclaggio, devono essere considerati, tra gli altri elementi: l'esiguo importo dell'operazione, l'avvenuta documentazione dei poteri rappresentativi esercitati dall'istante in favore del soggetto in nome e per conto del quale viene compiuta l'operazione, la natura pubblica dell'ente rappresentato, la motivazione sottesa all'occasionale operazione.

(Nel caso di specie, oggetto di valutazione da parte del Garante è stato l'acquisto presso Poste Italiane S.p.A. per Euro 5.000 di voucher da assegnare ad alcuni pensionati effettuato in nome e per conto di un Comune da un soggetto delegato al compimento di tale operazione, nei confronti del quale l'addetto delle Poste ha illecitamente provveduto a verificare i rapporti negoziali intrattenuti privatamente dallo stesso con l'istituto Poste).

246. MISURE DI SICUREZZA – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – SANZIONE AMMINISTRATIVA – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEL TITOLARE.

Il titolare del trattamento può designare uno o più soggetti quali responsabili del trattamento assegnando loro specifici compiti, anche relativamente alle misure di sicurezza. In caso di violazione delle istruzioni impartite in materia di misure di sicurezza il titolare del trattamento – ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – è obbligato in solido con il responsabile al pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione amministrativa.

247. I. VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – CONTENUTO DELLA CD. INFORMATIVA MINIMA.

L'obbligo di rendere l'informativa in materia di videosorveglianza è

correttamente assolto se si provvede all'apposizione di cartelli riportanti l'informativa cd. "minima", ovvero l'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità dello stesso nonché un simbolo di immediata comprensione da cui risulti se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

**II. RAPPORTO DI LAVORO –
VIDEOSORVEGLIANZA – AUTORIZZAZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO –
PROVVEDIMENTO GENERALE GARANTE –
AUTONOMIA.**

La richiesta da parte del titolare del trattamento dell'autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro in ordine all'uso del sistema di videosorveglianza è un adempimento richiesto dall'art. 4 della l. n. 300/1970 ed è, quindi, del tutto diverso e autonomo rispetto a quello individuato dal Codice e dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, che inerisce l'obbligo di fornire sempre e comunque l'informativa qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo e perfettamente funzionante.

**III. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA ORALE
– OBBLIGO APPOSIZIONE CARTELLI – NON
ESCLUSIONE.**

La previsione di cui al provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, secondo cui il titolare ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice, non esclude gli obblighi in capo al titolare del trattamento di rendere l'informativa mediante l'apposizione di cartelli, così come previsto dal menzionato provvedimento.

(Nel caso di specie il titolare di un negozio di abbigliamento aveva ritenuto sufficiente informare la clientela della presenza di un sistema di videosorveglianza tramite un dipendente che "all'uopo" informasse la clientela verbalmente nonché tramite un monitor posizionato all'ingresso in modo tale che i clienti potessero desumere da ciò la presenza delle telecamere).

**248. VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI RENDERE
INFORMATIVA – NUOVO TITOLARE DEL
TRATTAMENTO – SUSSISTENZA.**

Sussiste l'obbligo di rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, secondo le modalità previste dall'art. 3 del provvedimento generale adottato dal Garante l'8 aprile 2010, nei confronti del

soggetto subentrato nella gestione di un esercizio dove era già preesistente un impianto di videosorveglianza.

249. DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO DA PARTE DEL CURATORE – RICORSO AL GARANTE – INAMMISSIBILITA' PER ASSENZA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso promosso dalla curatrice dell'interessata e volto alla cancellazione dei dati sullo stato di invalidità di quest'ultima. Al curatore, infatti, spetta soltanto l'assistenza e non anche la rappresentanza dell'inabilitato.

(Nel caso di specie i dati oggetto di ricorso consistevano nel decreto di riconoscimento di invalidità inserito nel fascicolo personale dell'interessata, grazie al quale la ricorrente, nonché curatrice dell'interessata, godeva dei benefici di cui alla l. n. 104/1992).

250. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – TRATTAMENTO PER FINALITA' ISTITUZIONALI – UTILIZZO DI SOFTWARE APPROPRIATO – INFONDATEZZA.

È infondato il ricorso con il quale l'interessato chiedo la cancellazione delle informazioni che lo riguardano, qualora il trattamento delle stesse risulti necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali ed il titolare del trattamento utilizzi un programma di archiviazione dei dati che consenta l'accesso e la visione dei documenti contenenti i dati personali esclusivamente ai soggetti preposti e legittimati a tali scopi.

251. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – CONOSCENZA IN CORSO DI PROCEDIMENTO DI RISCONTRO POSITIVO – NON LUOGO A PROVVEDERE – COMPENSAZIONE DELLE SPESE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto a ottenere dall'operatore telefonico copia dei tabulati telefonici – comprensivi delle ultime tre cifre non criptate – relativi ad un determinato periodo, anche qualora il ricorrente abbia avuto conoscenza del positivo riscontro alla propria istanza di interpello preventivo solo nel corso del procedimento. Detta circostanza integra, in ogni caso, un giusto motivo per compensare fra le parti le spese del procedimento.

**II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – CONSERVAZIONE DEI DATI DI
TRAFFICO TELEFONICO – MANCATA
DIMOSTRAZIONE DEL PREGIUDIZIO ALLE
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – INFONDATEZZA.**

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere dall'operatore telefonico la comunicazione dei dati di traffico in entrata relativi a chiamate che il ricorrente afferma di aver ricevuto in una determinata data, in quanto tali dati, pur essendo lecitamente conservati da suddetto operatore, non possono formare materia di accesso qualora risulti carente l'allegazione di fatti o circostanze atte a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 derivante dalla mancata comunicazione di tali dati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice.

**252. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DATI
BIOMETRICI – TUTELA DELL'INTERESSATO –
RICORSO AL GARANTE – RISCONTRO FORNITO
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE
DELLO STESSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto a ottenere conferma dell'esistenza e comunicazione in forma intellegibile di dati personali che riguardano i dipendenti di un'azienda, nonché a conoscere le caratteristiche del trattamento – in particolare quello effettuato tramite un sistema biometrico – qualora la parte resistente abbia provveduto alla consegna della documentazione richiesta da tutti i ricorrenti.

**253. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI
UNO DEGLI ELEMENTI NECESSARI.**

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non provveda alla sua regolarizzazione, inviando al Garante copia della previa istanza di interpello preventivo presentata al titolare del trattamento.

5 dicembre

254. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – COMUNICAZIONE – DISCIPLINA.

Le comunicazioni nell'ambito della medesima pubblica amministrazione, anche nel caso in cui interessino uffici periferici o decentrati, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una specifica norma di legge o di regolamento, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Codice. Non rileva, invece, il disposto dei successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo, i quali disciplinano, rispettivamente, le ipotesi della comunicazione tra differenti amministrazioni e tra amministrazione e soggetto privato.

(Nel caso di specie era oggetto di valutazione del Garante la comunicazione di dati personali di un dipendente intervenuta tra due uffici periferici del Ministero della Giustizia).

255. I. INTERMEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO – CARENZA AUTORIZZAZIONE – TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DI LEGGE – INUTILIZZABILITA' DEI DATI.

Le operazioni di trattamento con finalità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolte da una società in assenza dell'apposita autorizzazione a svolgere la predetta attività risultano effettuate in violazione di legge, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del Codice; ciò comporta la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati.

II. OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA ADEGUATA – PRESCRIZIONI.

È inidonea l'informativa qualora questa sia riprodotta in due distinti documenti di contenuto non analogo, la quale non rappresenta, in modo univoco, agevole e trasparente, gli elementi che caratterizzano i trattamenti realmente effettuati, e la cui corrispondenza a trattamenti realmente effettuati è stata in larga misura contraddetta dal titolare del trattamento nel corso degli accertamenti ispettivi.

III. LIBERTA' DEL CONSENSO – SUBORDINAZIONE DEI SERVIZI RESI ALLA PRESTAZIONE DI CONSENSO PER ALTRI FINI – INSUSSISTENZA.

Non può ritenersi libero il consenso reso in relazione allo svolgimento di attività di natura promozionale ed al tracciamento della

navigazione qualora a detto consenso il titolare abbia subordinato la conclusione del procedimento di registrazione al sito *web* preordinato alla fruizione dei servizi resi.

IV. MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO – PRINCIPIO DI CORRETTEZZA.

Non è corretta la predisposizione di modelli di raccolta online del consenso nei quali la casella di acquisizione del consenso risulti precompilata con uno specifico simbolo.

256. BANCA DATI DI PARTICOLARE RILEVANZA O DIMENSIONI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – FATTISPECIE AUTONOMA – INTEGRAZIONE.

L'articolo 164-*bis*, comma 2 del Codice, nel prevedere la sanzione per le violazioni di cui al titolo II, capo I del medesimo Codice commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, integra una autonoma fattispecie di reato e non una mera circostanza aggravante. La norma de quo, infatti, tutela un bene giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello offeso dalle singole violazioni presupposte, poiché maggiore è la lesione che si determina ai diritti oggetto di tutela quando dette plurime violazioni riguardano non singoli dati ma, come nel caso di specie, intere banche-dati di particolare rilevanza e dimensioni costituite da dati appartenenti a milioni di interessati.

257. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI – DELEGA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO AL FORNITORE DELL'IMPIANTO – SUSSISTENZA IN CAPO AL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA' PER LA RELATIVA VIOLAZIONE.

La mancata notificazione al Garante dell'avvio di un trattamento di dati biometrici costituisce una violazione degli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice, anche se il titolare del trattamento aveva delegato tale adempimento alla società fornitrice dell'impianto.

258. INFORMATIVA – OBBLIGO DI RILASCIO – ERRORE SUL FATTO – CONDIZIONI.

Non è configurabile l'esimente di cui all'articolo 3 della legge n. 689/1981 nella fattispecie in cui il titolare del trattamento abbia provveduto a rendere l'informativa mediante affissione di apposito cartello, successivamente asportato da ignoti.

**259. INFORMATIVA – OBBLIGO DI RILASCIO –
CONFERIMENTO FACOLTATIVO DATI PERSONALI
IN FORM ONLINE – SUSSISTENZA.**

Gli utenti, al momento della compilazione di un *form online*, devono essere previamente informati delle modalità con cui i dati personali conferiti vengono trattati, anche se l'inserimento di tali dati è facoltativo.

**260. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – RISCONTRO SUCCESSIVO AL
RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto a ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi altresì all'ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario, qualora il titolare del trattamento abbia fornito un riscontro sufficiente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso.

**261. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – RISCONTRO SUCCESSIVO AL
RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, così come previste dall'art. 7.

**262. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI SANITARI DELLA
FIGLIA NON RICONOSCIUTA – IDENTIFICAZIONE
CERTA DELLA NEONATA – SUSSISTENZA IN CAPO
ALLA MADRE NATURALE.**

Il mancato riconoscimento della neonata poi deceduta da parte della madre naturale non inficia l'identificazione della figlia da parte dell'azienda ospedaliera presso cui la stessa era stata trasferita a seguito delle malformazioni riscontrate al momento del parto, se il riscontro con l'anagrafica dei pazienti ricoverati presso tale azienda restituisce un risultato univoco: di conseguenza, l'avvenuta identificazione della neonata nei termini predetti non osta all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte della madre naturale rispetto ai dati personali della figlia contenuti nella sua cartella clinica.

(Nel caso di specie la neonata era stata trasferita da un istituto ospedaliero all'altro, e, dopo il suo decesso, la madre naturale, che nel frattempo aveva esercitato il diritto a non essere nominata, aveva proposto ricorso al Garante al fine di ottenere la cartella clinica della figlia che era in possesso del secondo istituto).

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI SANITARI DELLA FIGLIA NON RICONOSCIUTA DECEDUTA – INDISPENSABILITA' PER INDAGINI CLINICHE A FINI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROCREATIVO – SUSSISTENZA IN CAPO ALLA MADRE NATURALE.

È meritevole di accoglimento il ricorso volto all'accesso ai dati sanitari della propria neonata deceduta, contenuti nella sua cartella clinica, ancorché subito dopo il parto la madre avesse esercitato il diritto a non essere nominata di cui all'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000. Risulta, difatti, ravvisabile un interesse proprio ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice nel caso in cui l'istanza, come nel caso di specie, risulti finalizzata alla conoscenza di informazioni indispensabili all'esecuzione delle indagini cliniche necessarie ad accertare la patologia genetica di cui la ricorrente potrebbe essere portatrice e le modalità della sua trasmissione, così da poter conseguentemente effettuare una valutazione del rischio procreativo e consentirle una ulteriore scelta riproduttiva consapevole ed informata.

263. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CONDOMINIO – NOMINA RESPONSABILI E INCARICATI – NECESSITA' CONSENSO CONDOMINI – ESCLUSIONE.

I responsabili e gli incaricati del trattamento nominati dal titolare possono effettuare lecitamente trattamenti sui dati personali dei condomini anche senza il loro preventivo consenso.

264. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – DATI IDENTIFICATIVI CONSULENTE DI FATTO – INFONDATEZZA.

È legittimo il trattamento dei dati identificativi del ricorrente raccolti dalla Direzione territoriale del lavoro durante un accertamento ispettivo in cui il predetto abbia svolto di fatto attività consulenziale. La Direzione territoriale del lavoro, infatti, ha, tra gli altri suoi compiti, quello di verificare la corretta applicazione della legge n. 12/1979 con l'evidente obiettivo di combattere fenomeni di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro.

265. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DATI PERSONALI – TUTELA DEL MINORE INTERESSATO – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere

12 dicembre

la cancellazione delle foto di un minore da un sito internet qualora la ricorrente, madre del minore, dichiarò di aver verificato che le foto del figlio sono già state rimosse.

(Nel caso di specie la ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto le sarebbe stato assicurato in sede di provino del figlio minore, le relative foto pubblicate su un sito di un'agenzia di modelli potessero essere visionate dagli utenti e fossero scaricabili e modificabili).

266. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste degli interessati volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei propri dati personali da essa trattati.

(Nel caso di specie il resistente era un istituto bancario con il quale i ricorrenti avevano intrattenuto rapporti bancari, finanziari e assicurativi).

267. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE ARTICOLI STAMPA – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente, in conformità a pregresse disposizioni impartite dal Garante in casi analoghi, abbia provveduto alla interdizione dell'indicizzazione degli articoli di stampa di interesse del ricorrente disabilitando in tal modo l'accesso ai menzionati articoli mediante l'interrogazione dei comuni motori di ricerca.

268. I. DATI IDENTIFICATIVI E DATI SULLA SALUTE – DIFFUSIONE MEDIANTE ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DIRITTO DI CANCELLAZIONE – RICORSO – RIMOZIONE DALLA PAGINA WEB – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dell'editore di un quotidiano volto a ottenere la rimozione dall'archivio *online* di un articolo che diffonde i dati identificativi ed i dati sullo stato di salute della ricorrente, qualora l'editore resistente provveda a cancellare le suddette informazioni.

**II. DATI IDENTIFICATIVI E DATI SULLA SALUTE –
CRONACA GIORNALISTICA – DIFFUSIONE
ILLECITA PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DEONTOLOGICO.**

La diffusione di informazioni analitiche sull'identità dell'interessata e sulla natura delle patologie invalidanti mediante un articolo di giornale è in evidente contrasto con i principi di essenzialità dell'informazione e di tutela della dignità delle persone malate stabiliti dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

(Nel caso di specie l'articolo, dopo l'originaria pubblicazione sull'edizione cartacea del quotidiano, era confluito nell'archivio online, spingendo pertanto l'interessata a promuovere ricorso al Garante per ottenere la rimozione dell'articolo dall'archivio medesimo).

**269. BANCA – REGISTRO PROTESTI –
COMUNICAZIONE A TERZI – NECESSITA' DEL
CONSENSO.**

È da ritenersi illecito, in quanto effettuato in violazione del principio di liceità e correttezza ed in violazione degli artt. 23 e 24 del Codice, l'invio da parte di un istituto di credito di un documento contenente informazioni personali, anche se estrapolate da un registro pubblicamente accessibile, a soggetto terzo privo di titolo legittimante, senza il consenso dell'interessato e senza che ricorra uno dei presupposti indicati dall'art. 24 del Codice.

(Nel caso di specie l'istituto bancario aveva comunicato a terzi una la copia del registro protesti).

**270. I. RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL
GARANTE – OMESSO RISCONTRO – VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA.**

La mancata risposta ad una richiesta di informazioni del Garante, la quale individuava un termine entro cui fornire riscontro, costituisce una violazione dell'art. 157 del Codice qualora il destinatario ammetta che questa fosse regolarmente pervenuta e non fornisca alcun elemento che giustifichi l'omesso riscontro.

**II. DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI SULL'ALBO
PRETORIO ONLINE DI UN COMUNE –
CONSERVAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A
QUELLO PREVISTO PER LEGGE – VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA – SUCCESSIVO ADEGUAMENTO
– IRRILEVANZA.**

La diffusione sul sito web istituzionale di un comune di una determinazione riguardante un ricorso giurisdizionale promosso

contro di esso da parte dell'interessato costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3 del Codice, ancorché l'ente si sia attivato per rimuovere tale atto successivamente alla segnalazione dell'interessata. *(Nel caso di specie il Comune aveva conservato tale determinazione nell'albo pretorio online per un periodo superiore a quello previsto per legge senza aver oscurato i dati personali dell'interessata).*

271. DATI CHE INDICANO LA POSIZIONE GEOGRAFICA DI PERSONE O COSE MEDIANTE UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA.

È tenuto all'obbligo della notificazione ai sensi dell'articolo 37 del Codice, il titolare del trattamento che si avvale di un sistema *GPS* consistente in un localizzatore che a seguito dell'invio, da parte del medesimo, di un *Sms* fornisce la posizione del mezzo sul quale è stato installato. Tale modalità di funzionamento del sistema *GPS*, sostanza sia il requisito di continuità del funzionamento che quello di identificabilità dell'interessato secondo le indicazioni contenute nel Parere del Garante del 23 aprile 2004.

272. BANCA DATI DI PARTICOLARE RILEVANZA O DIMENSIONI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – FATTISPECIE AUTONOMA – INTEGRAZIONE.

L'articolo 164-*bis*, comma 2, del Codice, nel prevedere la sanzione per le violazioni di cui al titolo II, capo I del medesimo Codice commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, integra una autonoma fattispecie di reato e non una mera circostanza aggravante. La norma de quo, infatti, tutela un bene giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello offeso dalle singole violazioni presupposte, poiché maggiore è la lesione che si determina ai diritti oggetto di tutela quando dette plurime violazioni riguardano non singoli dati ma, come nel caso di specie, intere banche-dati di particolare rilevanza e dimensioni.

273. VIDEOSORVEGLIANZA – DIRITTO DI ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE – INSUSSISTENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, dichiara sotto la propria responsabilità che le registrazioni video richieste dal ricorrente non interessano luoghi anche solo di passaggio dei lavoratori e che comunque non sono più nella sua disponibilità in quanto oggetto di indagine penale.

(Nel caso di specie un lavoratore licenziato in quanto sospettato di furto

aggravato nell'azienda presso cui lavorava ricorre al Garante per ottenere dall'azienda le registrazioni effettuate dalla videocamera puntata sul luogo dove è avvenuta la sottrazione).

274. I. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DIRITTO ALL'OBLIO – ESSENZIALITA' DELL'INFORMAZIONE – FINALITA' DI RICERCA STORICA – INSUSSISTENZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima di un articolo contenuto nell'archivio online di un quotidiano qualora il trattamento risulti non illecito sia sul piano dell'essenzialità dell'informazione, sia sul piano della conservazione per finalità di ricerca storica di cui all'art. 99 del Codice.

(Nel caso di specie era stato promosso ricorso dalla madre di una persona deceduta in circostanze tragiche di cui la stampa aveva dato ampio risalto anche in riferimento a numerosi aspetti della vita privata e familiare del defunto).

II. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DIRITTO ALL'OBLIO – ESCLUSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELL'ARTICOLO – UTILIZZO ROBOTS META TAG – SUFFICIENZA.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'esclusione dell'indicizzazione degli articoli contenuti in un archivio *online* di un quotidiano e reperibili tramite i motori di ricerca esterni, qualora l'editore fornisca adeguato riscontro mediante compilazione del file *robots.txt* previsto dal "Robots Exclusion Protocol", unitamente all'utilizzo dei "Robots Meta Tag".

275. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DATI IDENTIFICATIVI MINORI – ANONIMIZZAZIONE – NECESSITA'.

Deve dichiararsi fondato il ricorso con il quale il ricorrente ha chiesto di anonimizzare il dato relativo al nome di battesimo del familiare minore contenuto in un articolo di stampa disponibile nell'archivio online di un quotidiano consentendo l'identificazione del minore, in violazione dell'art. 7, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti.

276. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – OMESSA COMUNICAZIONE DELL'ORIGINE DEL DATO – ACCOGLIMENTO.

Costituisce violazione dell'art. 7 del Codice l'omessa comunicazione,

da parte del titolare del trattamento, dell'origine del dato costituito dal numero di utenza fissa utilizzato per effettuare chiamate di carattere commerciale.

277. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE ARTICOLI STAMPA – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove la società editrice della testata giornalistica che ha pubblicato un articolo di cronaca giudiziaria aderisca alla richiesta di deindicizzazione o cancellazione dei riferimenti personali del ricorrente.

278. I. RICORSO – SUSSISTENZA DI UN GIUDIZIO CIVILE – AMMISSIBILITA'.


È ammissibile il ricorso al Garante coinvolgente due soggetti che sono altresì parti contrapposte in un autonomo giudizio civile in corso qualora l'oggetto di quest'ultimo attenga a profili contrattuali e non al trattamento dei dati personali.

II. RICORSO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente avanza istanza di risarcimento del danno, in quanto si tratta di richiesta riservata alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

279. RICORSO – VERBALI AMMINISTRATIVI – RICHIESTA CANCELLAZIONE DATI – INFONDATEZZA.

Gli atti posti in essere dalla Polizia Municipale e relativi all'attività di accertamento, contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Codice della Strada sono disciplinati dal d.lgs. n. 285/1992 ("Codice della Strada") e dalla legge n. 689/81. Pertanto, l'Agente accertatore che annota i dati del veicolo per compilare il verbale della sanzione, in assenza del proprietario, non viola alcuna norma del Codice *privacy*, posto che, con specifico riferimento al profilo dell'informativa, tale attività rientra fra le ipotesi di esonero di cui all'art. 13, comma 5, del predetto Codice.



MASSIME 2014

8/9 gennaio

280. GARANZIA DEL PRODOTTO – OBBLIGO DI PRESTAZIONE DEL CONSENSO A FINI PROMOZIONALI – ILLEGITTIMITA'.

È illegittimo il trattamento dei dati raccolti mediante moduli di attivazione di garanzia di un prodotto acquistato, qualora il consenso previsto sia contestuale e obbligatorio ai fini dell'attivazione della garanzia stessa del prodotto.

Affinché ci sia un consenso libero ed informato è necessario prevedere la facoltà per il consumatore di fornire o meno i propri dati personali per l'utilizzo a fini promozionali.

281. I. RACCOLTA DATI *ONLINE* TRAMITE *FORM* – OMESSA INFORMATIVA – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'omessa informativa per una raccolta di indirizzi e-mail effettuata tramite un *form online* senza che sia stata resa l'informativa integra una violazione dell'articolo 13 del Codice, sanzionata dall'articolo 161 del Codice.

II. ESIGUITA' DEI DATI TRATTATI – QUANTIFICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA – RILEVANZA.

La circostanza che i dati trattati tramite l'operazione di raccolta *online* siano in numero assai esiguo può essere valutata utilmente ai fini della quantificazione della sanzione ma non è tale da escludere la violazione dell'articolo 13.

282. ARCHIVIO *ONLINE* DI QUOTIDIANO – AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE NOTIZIE – IDONEO SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI – NECESSITA'.

Il sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli adottato dall'editore nell'ambito dell'archivio storico *online* di un quotidiano deve essere idoneo a fornire ai lettori l'immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati, in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nella *preview* presente tra i risultati del motore di ricerca dell'archivio storico.

(Nel caso di specie il Garante suggerisce altresì la misura dell'inserimento di una nota accanto o sotto al titolo degli articoli oggetto di ricorso).

283. BANCA DATI DELLE INFORMAZIONI CREDITIZIE – INFORMAZIONE INESATTA – DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la cancellazione delle notizie di tipo negativo censite in una banca dati di informazioni creditizie qualora l'istituto bancario responsabile dell'iscrizione proceda a tale cancellazione, comunicandola altresì alla società che gestisce tale banca dati, dopo aver riconosciuto l'inesattezza dell'informazione stessa.

284. COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DI CLIENTI – ASSENZA DI CONSENSO DELL'INTERESSATO – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

Deve dichiararsi l'illiceità, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), 23 e 24, della comunicazione da parte di un istituto di credito al marito della reclamante avente ad oggetto il conto definitivo di un contratto di finanziamento erogato alla stessa, qualora l'interessata non avesse previamente proceduto ad un apposito conferimento di poteri in favore del coniuge o al rilascio di apposita autorizzazione alla società, risultando del tutto irrilevante la circostanza che il coniuge dell'interessata fosse stato, sin dalla fase antecedente alla stipula, a conoscenza del contenuto del rapporto contrattuale concluso dalla propria moglie.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento era un istituto di credito che aveva stipulato con l'interessata un contratto di finanziamento previa cessione di alcune rate del suo stipendio; il trattamento contestato dall'interessata era consistito nella comunicazione al marito del corrispondente conto definitivo).

285. DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – TRATTAMENTO PER SCOPI DI RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA – INFORMATIVA E CONSENSO – NECESSITA'.

Deve dichiararsi illecito il trattamento dei dati personali (anche sensibili), non anonimi, effettuato da un'associazione medico-scientifica senza scopo di lucro, in qualità di titolare del trattamento, per finalità di ricerca scientifica in campo epidemiologico, in mancanza di informativa e di specifico consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 13, 23 106, 107 e 110 del Codice.

286. DATI SENSIBILI – UTILIZZO PER FINALITÀ PROMOZIONALI – INFORMATIVA – CONSENSO SPECIFICO – NECESSITA'.

È illegittimo il trattamento di dati personali – tra i quali siano presenti

anche dati sensibili – effettuato per finalità promozionali senza un consenso specifico ed a seguito di un’informativa che non indichi i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati (o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati), né l’ambito di diffusione dei dati medesimi.

287. I. DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DEGLI EREDI – SUSSISTENZA.

È legittimo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice da parte della figlia dell’interessato defunto, in quanto l’art. 9, comma 3, del Codice consente l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali di persone decedute a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

(Nel caso di specie la ricorrente voleva farsi comunicare da un istituto bancario i dati personali del padre deceduto contenuti in alcuni documenti al fine di ricostruire il lascito del de cuius).

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – GRATUITA’ – SUSSISTENZA.

Il diritto di ottenere i dati personali contenuti in documenti bancari deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

23 gennaio

288. AFFISSIONE EMAIL SU BACHECA SCOLASTICA – DIFFUSIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELL’INTERESSATA – ASSENZA DI PRESUPPOSTI NORMATIVI – ILLICEITA’.

Si deve dichiarare l’illiceità della diffusione dell’indirizzo di posta elettronica di un’interessata tramite l’affissione, da parte di un istituto scolastico, del testo di una *email* all’albo della scuola e alle bacheche esterne qualora tale diffusione sia avvenuta in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta, nei termini di cui all’art. 19, comma 3, del Codice.

(Nel caso di specie l’affissione della e-mail rappresentava la risposta ad una pubblica controversia che coinvolgeva la segnalante e l’istituto).

289. I. CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA – SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI – ESONERO DALL’INFORMATIVA INDIVIDUALE.

Nel caso in cui una società subentri *ex lege* ad un’altra società a seguito di cessione di ramo d’azienda, stante la mole di rapporti giuridici

intercorrenti con fornitori, creditori, debitori, clienti e dipendenti si deve ritenere che non sia possibile rendere una nuova informativa a tutti gli interessati in forma individuale e che, comunque, anche qualora ciò fosse astrattamente realizzabile, ne discenderebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato – anche per costi ed oneri – rispetto al diritto tutelato.

**II. CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA –
SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI – DATI
PERSONALI DI FORNITORI, DEBITORI,
CREDITORI E DIPENDENTI – OBBLIGHI
DERIVANTI DA UN CONTRATTO – ESONERO DAL
CONSENSO.**

Qualora l'acquirente subentri per legge nella stessa posizione dell'alienante, il trattamento dei dati personali comuni di fornitori, debitori, creditori e dipendenti non necessita di alcun consenso, dal momento che trova applicazione il presupposto equipollente di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 1, del Codice, che consente di prescindere da esso nel caso in cui il trattamento sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sia parte lo stesso interessato.

**III. CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA –
SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI – DATI L
NON SENSIBILI DEI CLIENTI – BILANCIAMENTO
DI INTERESSI – ESONERO DAL CONSENSO.**

Qualora l'acquirente subentri per legge nella stessa posizione dell'alienante, il trattamento dei dati personali dei clienti, limitatamente ai dati non sensibili, non necessita di alcun consenso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, trovando già la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati un adeguato contemperamento con l'interesse della società acquirente alla prosecuzione dell'attività economica.

(Nel caso di specie un'azienda ha ceduto, in favore di altra azienda a tal fine appositamente costituita, la gestione dei programmi di fidelizzazione dei clienti: tale cessione aveva riguardato anche infrastrutture, parte del personale, obbligazioni contrattuali, crediti e debiti).

**290. INVIO FAX PROMOZIONALI – PREVIO CONSENSO
– NECESSITA'.**

È illecito l'uso del *fax* per l'invio di materiale promozionale o pubblicitario in mancanza del preventivo consenso scritto dell'interessato, a nulla rilevando ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata che la richiesta del consenso al trattamento dei dati per le finalità promozionali sia contenuta nella prima comunicazione.

**291. FORM RACCOLTA DATI – INFORMATIVA –
NECESSITA' – CONDIZIONI.**

I *form* di raccolta dati, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano l'obbligo di rendere l'informativa.

**292. DIRITTO DI ACCESSO – RICHIESTA DI BLOCCO E
DI INUTILIZZABILITA' – RICORSO AL GARANTE –
INTERPELLO PREVENTIVO – DIFETTO –
INAMMISSIBILITA'.**

Il ricorso al Garante può essere proposto solo in riferimento ad istanze preventivamente rivolte al titolare del trattamento ed alle quali questi non abbia fornito adeguato riscontro. Deve essere quindi dichiarata inammissibile la richiesta – nella specie, di blocco e di inutilizzabilità dei dati – che venga formulata dall'interessato solamente in sede di ricorso.

**293. RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO – DATI
PERSONALI ANCHE SENSIBILI CONTENUTI NEL
FASCICOLO PERSONALE – NECESSITA' DEL
TRATTAMENTO AL FINE DI SVOLGERE FUNZIONI
ISTITUZIONALI – DIRITTO ALLA
CANCELLAZIONE – INSUSSISTENZA.**

Deve dichiararsi infondato il ricorso di una dipendente pubblica volto ad ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in relazioni acquisite all'interno del suo fascicolo personale, qualora il trattamento dei dati relativi allo stato di salute della ricorrente sia necessario al perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico connessa alla gestione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 20, 22 e 112 del Codice; la p.a. può, infatti, trattare lecitamente tali tipi di dati, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali, in virtù di quanto previsto con apposito provvedimento attuativo.

(Nel caso di specie la ricorrente lamentava la presenza di dati inerenti le sue condizioni di salute all'interno delle relazioni prodotte dal dirigente ai fini della valutazione di una richiesta presentata dalla stessa ricorrente per un mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica, nonché per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità).

**294. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE E
BLOCCO DEL TRATTAMENTO – SOPRAVVENUTA
CARENZA D'INTERESSE PER MANCANZA DI
ATTUALITÀ – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

L'istanza di opposizione al trattamento, pur rientrando a pieno titolo

tra le richieste che l'interessato può avanzare ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, presuppone l'esistenza di un trattamento attualmente posto in essere dal titolare. Pertanto, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento fornisca la prova di aver cessato il trattamento oggetto del ricorso, andrà dichiarato non luogo a provvedere.

295. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE – ESISTENZA - INAMMISSIBILITÀ PER MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI NECESSARI

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente, ritenuti erroneamente sussistenti i motivi di urgenza di cui all'articolo 146, comma 1, del Codice, non abbia successivamente provveduto alla regolarizzazione del ricorso medesimo presentando un interpello preventivo al titolare del trattamento.

(Nel caso di specie la ricorrente ha ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio derivante dalla pubblicazione su alcuni siti Internet dei suoi dati bancari e per tale ragione non ha fatto precedere il ricorso da un interpello preventivo).

30 gennaio

296. FORM RACCOLTA DATI – INFORMATIVA – NECESSITA'.

I form di raccolta dati, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano l'obbligo di rendere l'informativa.

297. I. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEQUENTE A SEGNALAZIONE – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSEQUENTE – ALTERITA' – TERMINI TEMPORALI DISTINTI.

Il procedimento sanzionatorio attivato dal Garante nei confronti di un titolare del trattamento rappresenta un procedimento amministrativo autonomo e distinto rispetto a quello previamente avviato nei confronti del medesimo titolare a seguito della segnalazione dell'interessato, conclusosi con l'adozione di uno specifico provvedimento inibitorio; ne consegue che per i due procedimenti decorrono termini differenti.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento sosteneva che i due procedimenti rappresentassero un unico procedimento amministrativo e che il provvedimento inibitorio avesse natura meramente cautelare anziché conclusiva).

II. PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI INFORMATIVA – DIFFERIMENTO DELL'EFFICACIA – INSUSSISTENZA.

L'obbligo di affiggere l'informativa, anche in forma semplificata, ai sensi del provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, vige in via generale a partire dall'entrata in vigore di suddetto provvedimento generale e non entro i dodici mesi successivi: tale differimento, infatti, previsto dalla prescrizione n. 1, lett. a), riguarda unicamente l'ipotesi in cui il sistema sia attivo in orario notturno.

III. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – NORME SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI – APPLICAZIONE DELLA L. N. 689/1981.

Nel procedimento sanzionatorio la partecipazione degli interessati è disciplinata dalle norme previste dalla l. n. 689/1981 e non dalle norme contenute nella l. n. 241/1990: la partecipazione al medesimo procedimento si realizza, pertanto, attraverso l'invio di scritti difensivi e l'audizione.

298. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – INTERVENUTA ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, qualora la parte resistente renda anonimi i dati personali contenuti in un articolo pubblicato su un sito *internet*.

299. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RICHIESTA CANCELLAZIONE E BLOCCO DI DATI PERSONALI CONTENUTI IN UNA SENTENZA – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione e il blocco dei dati personali contenuti in una missiva inviata da un amministratore di condominio ad una pluralità di soggetti e contenente la decisione finale a favore del medesimo amministratore in un procedimento di revoca giudiziale ai danni di quest'ultimo intentata dai ricorrenti, essendosi accertato che l'amministratore, di cui era stata messa in dubbio la competenza professionale, l'onorabilità e l'ottemperanza alle leggi, aveva un legittimo interesse a far conoscere l'esito favorevole del procedimento giudiziale che lo riguardava.

(Nel caso di specie l'amministratore di condominio aveva inviato una missiva con allegata la decisione del Tribunale a lui favorevole ai seguenti soggetti: condomini coinvolti nella vicenda, associazione di categoria e

altre autorità amministrative e penali competenti in materia di violazioni edilizie).

300. I. ARCHIVIO *ONLINE* DI QUOTIDIANO – REPERIBILITA' DI UNA NOTIZIA TRAMITE MOTORI DI RICERCA ESTERNI – DIRITTO ALL'OBLIO – ESCLUSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELL'ARTICOLO.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'esclusione dell'indicizzazione degli articoli contenuti su un archivio *online* di un quotidiano e reperibili tramite i motori di ricerca esterni, qualora l'editore provveda in corso di procedimento ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire tale indicizzazione.

II. ARCHIVIO *ONLINE* DI QUOTIDIANO – SVILUPPI SUCCESSIVI DI UNA NOTIZIA – DIRITTO AD AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DATO – TUTELA DELL'ATTUALE IDENTITA' PERSONALE.

Deve accogliersi il ricorso volto all'aggiornamento e all'integrazione di una notizia contenuta nell'archivio *online* di un quotidiano qualora eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica, seppure a suo tempo corretta, incidendo significativamente sul profilo e sull'immagine dell'interessato che da tali rappresentazioni può emergere; a tal fine l'editore è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria attuale identità personale quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un'informazione attendibile e completa. *(Nel caso di specie il ricorso era stato promosso dal presidente di un'azienda coinvolto in un procedimento penale di cui la stampa aveva dato ampio risalto, a seguito dell'intervenuta archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria).*

FEBBRAIO

6 febbraio

301. FORM RACCOLTA DATI – CONSENSO – NECESSITA'.

Non è lecito il trattamento di dati personali raccolti tramite un form presente sul sito *internet* di una società e finalizzato all'attività di *marketing*, senza che sia stato raccolto uno specifico consenso.

302. VIDEOSORVEGLIANZA – MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA – ASSENZA DEI CONTENUTI MINIMI – INIDONEITA’.

Il cartello informativo affisso in presenza di un impianto di videosorveglianza deve considerarsi inidoneo qualora questo risulti privo di qualsiasi indicazione relativa al titolare e alle finalità del trattamento, ai sensi del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

303. DIRITTO DI ACCESSO A DATI BANCARI DI SOGGETTO DEFUNTO – ACCESSO A DATI BANCARI RIFERIBILI A TERZI – RICORSO – INFONDATEZZA.

Qualora il ricorrente, erede designato di soggetto defunto, richieda la consegna della documentazione bancaria relativa al *de cuius* al fine espresso di conoscere dati riferiti a terze persone, tale richiesta non può essere soddisfatta in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa, infatti, non consente al ricorrente di conoscere eventuali dati riferiti a terzi. Si deve pertanto dichiarare il ricorso infondato.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva ripetutamente sostenuto di voler essere portato a conoscenza delle operazioni bancarie effettuate dal padre e aventi come beneficiario il fratello, erede legittimo ma non designato).

304. I. VIDEOSORVEGLIANZA – RIPRESA SENZA REGISTRAZIONE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CONFIGURABILITA’.

La registrazione e conservazione delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali, che si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI INFORMATIVA – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO – INCONFERENZA.

La richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza, formulata in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della l. n. 300/1970, non sostanzia alcuna esimente al distinto obbligo di rendere l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice.

305. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL’INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso quando

la parte resistente fornisca un idoneo riscontro alle richieste ex art. 7 del ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso stesso, anche qualora non sia stata in grado di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del ricorrente della lettera di risposta all'interpello preventivo.

**306. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO –
DIFFUSIONE DATI PERSONALI PER FINALITA'
GIORNALISTICHE E DI RICERCA – LICEITA'.**

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali contenuti in un articolo pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano qualora a suo tempo la diffusione per finalità giornalistiche fosse avvenuta in modo lecito, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, e oggi il medesimo articolo rientri tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica.

(Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato che dalla diffusione di suddetto articolo si fosse arrecato un grave pregiudizio alla propria immagine e che la notizia fosse risultata del tutto infondata).

**307. I. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO – DIRITTO
ALL'OBLIO – RISPETTO DEI CANONI DI
PERTINENZA E CONTINENZA – INSUSSISTENZA.**

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto ad ottenere la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati personali contenuti in un articolo pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano qualora a suo tempo la diffusione per finalità giornalistiche sia stata effettuata nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza nella rappresentazione di una notizia di interesse pubblico, per quanto di dimensione locale.

(Nel caso di specie la ricorrente aveva lamentato che la diffusione di generalità, età e luogo di residenza violasse il principio di essenzialità riguardo a fatti di interesse pubblico).

**II. ARCHIVIO ONLINE DI QUOTIDIANO –
AGGIORNAMENTO DELLA NOTIZIA – MERA
IMPUGNAZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA –
INSUSSISTENZA.**

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto ad ottenere l'aggiornamento delle notizie contenute in un articolo pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano qualora tale richiesta sia basata sulla sola interposizione dell'appello da parte della ricorrente nei confronti della sentenza penale di condanna in primo grado, senza che tale giudizio di impugnazione sia addivenuto ad un esito favorevole alla ricorrente; si tratta, infatti, di uno sviluppo successivo

che non incide significativamente sul profilo e l'immagine dell'interessato.

308. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso presentato da un dipendente pubblico volto ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti negli atti relativi ad un procedimento avviato dall'amministrazione di appartenenza e relativo alla convocazione del medesimo ricorrente ad una visita medica, qualora il titolare del trattamento abbia fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando la propria disponibilità a rendere ostensibili i dati oggetto della richiesta.

20 febbraio

309. I. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO – CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO – SUPERAMENTO DEL TERMINE DI 30 GIORNI – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

È da ritenersi illecita la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, qualora la stessa superi i trenta giorni stabiliti dall'art. 132, comma 1-*bis*, del Codice. Tali dati, trattati in violazione di legge, devono essere cancellati.

II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO – CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO – PRESCRIZIONI – *STRONG AUTHENTICATION* – REGISTRO DEGLI ACCESSI.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento generale del 17 gennaio 2008 concernente la sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico (doc. web n. 1482111) – relative all'adozione di tecniche di *strong authentication*, di cui una necessariamente di carattere biometrico, alla tenuta di un "registro degli accessi" e al controllo interno almeno annuale volto alla verifica delle misure organizzative adottate dalla società per la conservazione dei dati di traffico – integra la violazione del combinato disposto cui agli artt. 17 e 132, comma 5 del Codice.

310. I. VIDEOSORVEGLIANZA – TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI – MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 7 GIORNI – LICITA'.

Non sussiste violazione del provvedimento generale in materia di

videosorveglianza, e quindi la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2-ter, in riferimento ai tempi massimi di conservazione delle immagini, qualora si sia accertato che le immagini più datate detenute dal titolare del trattamento risalissero a un periodo inferiore ai 7 giorni precedenti.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA ASSENTE O INIDONEA – ILLICEITA'.

L'assenza totale di informativa riguardo alle telecamere esterne e l'inidoneità dell'informativa minima affissa riguardo alle telecamere interne concorrono a individuare una situazione nella quale il trattamento di dati personali è stato effettuato in maniera non conforme alle indicazioni fornite nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza.

(Nel caso di specie, in particolare, a fronte di 15 telecamere interne, alcune delle quali celate all'interno dei rilevatori di fumo e all'interno dei segnalatori luminosi delle uscite di emergenza, si riscontra la presenza di un solo cartello recante l'informativa minima, con un formato ridotto e collocato a circa 3 metri di altezza).

311. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERIMENTO – INTERESSE DELLA RESISTENTE A NON PREGIUDICARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA DIFESA – SUSSISTENZA.

Deve ritenersi giustificata la scelta della resistente di differire temporaneamente l'esercizio, da parte del ricorrente, del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, qualora questa sia motivata dalla ragione di non pregiudicare l'esercizio del proprio diritto di difesa.

(Nel caso di specie, la situazione di precontenzioso ravvisata si deduce dalla circostanza che già in passato il ricorrente aveva avanzato un'istanza risarcitoria nei confronti della resistente).

312. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – IDONEO RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad esercitare il diritto d'accesso ai dati personali, il diritto d'opposizione al trattamento dei dati personali per finalità promozionali nonché a richiedere la cancellazione di tali dati, qualora la società di telefonia mobile resistente abbia fornito adeguato riscontro alle richieste dell'interessato – seppure solo nel corso del procedimento – e qualora la società resistente si sia impegnata a procedere alla cancellazione dai dati riferiti all'utente con la sola eccezione dei dati che al legge impone

di conservare per finalità di prevenzione dei reati e tutela dell'ordine pubblico.

313. GIORNALISMO - DIFFUSIONE DI IMMAGINI DI UN PERSONAGGIO PUBBLICO RITRATTO IN MOMENTI DI VITA L – ECCEDEXENZA - NECESSITÀ DELL'ANONIMIZZAZIONE.

La pubblicazione in una testata giornalistica *web* dell'immagine di un personaggio noto nell'ambiente di riferimento – ritratto in momenti di vita privata ed in luogo non accessibile al pubblico, quale la propria dimora – configura un trattamento eccedente rispetto al contenuto dell'articolo nel caso in cui la pubblicazione integrale dell'immagine del medesimo non risulti effettivamente necessaria al fine di fornire elementi a supporto della ricostruzione giornalistica effettuata.

(Nel caso di specie il Garante ha ordinato di rendere anonima l'immagine del ricorrente attraverso, ad esempio, la pixelatura del medesimo o altri accorgimenti aventi analogo scopo).

314. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DATI TRATTATI DA LIBERI PROFESSIONISTI – AMMISSIBILITÀ.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice può avere ad oggetto anche i dati personali trattati da liberi professionisti, ivi compresi gli avvocati che li trattano in relazione all'esercizio del legittimo diritto di difesa, pur se con le garanzie e nei limiti normativamente previsti.

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – CORRISPONDENZA TRA LEGALI – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondata la richiesta del ricorrente di avere accesso ai dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra la resistente e gli altri legali coinvolti nelle vicende giudiziarie in cui è parte il ricorrente; il disposto di cui all'art. 8, comma 4 del Codice, infatti, preclude del tutto l'accesso a questa tipologia di informazioni.

315. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – RICORSO AL GARANTE – SUSSISTENZA DI OBBLIGHI NORMATIVI – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza della richiesta di opposizione per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali qualora sussistano obblighi normativi che impongano la conservazione degli stessi. *(Nel caso di specie il ricorrente, titolare di una polizza vita, si era*

opposto al trattamento a seguito della cessazione del contratto assicurativo relativo alla suddetta polizza. Poiché la normativa vigente [art. 22 Reg. Isvap n. 35/2010, art. 8 Reg. Isvap n. 27/2006, art. 2220 c.c.] impone alle imprese di assicurazione la conservazione dei dati personali per un periodo di 10 anni dalla cessazione dei contratti assicurativi, il Garante ha dichiarato l'infondatezza del relativo ricorso).

MARZO

6 marzo

316. TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI – PUBBLICAZIONE E L WEB – COLLOCAMENTO DI SOGGETTI DISABILI – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – ILLICEITA'.

Deve dichiararsi illecito il trattamento effettuato da un soggetto pubblico consistente nella pubblicazione sul proprio sito istituzionale della graduatoria finale nonché della valutazione titoli, recanti in chiaro i dati identificativi dei partecipanti ad una procedura di selezione pubblica con specifico riferimento allo *status* di disabile e con espreso richiamo alla legge n. 68/1999; siffatta pubblicazione ha, infatti, determinato – anche in ragione dell'immediata reperibilità sul *web* dei nominativi dei partecipanti – una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei predetti, in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

317. REGISTRAZIONE DATI PERSONALI – VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I. La registrazione dei documenti di riconoscimento degli aderenti ad un circolo culturale privato non può essere effettuata lecitamente se non viene resa precedentemente un'idonea informativa.

II. Il trattamento dei dati personali registrati tramite impianto di videosorveglianza non può effettuarsi lecitamente senza rendere l'informativa, anche semplificata così come previsto dal provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, con l'indicazione del titolare e della finalità del trattamento.

318. ATTIVITA' GIORNALISTICA – ARCHIVIO STORICO ONLINE – ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DEL GARANTE – DIFFICOLTA' O CONTESTAZIONI – PREVISIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE.

Il sistema di aggiornamento e integrazione degli articoli contenuti

nell'archivio storico *online* di un quotidiano deve risultare idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l'immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo), in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nell'anteprema dell'articolo (*abstract*) presente tra i risultati del motore di ricerca interno al sito. *(Nel caso di specie il Garante ha provveduto a specificare le prescrizioni esposte in massima mediante l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 150, comma 5 del Codice, disponendo pertanto, su ricorso di parte, le modalità di attuazione di un precedente provvedimento prescrittivo risultato di difficile esecuzione).*

319. VIDEOSORVEGLIANZA AREE CONDOMINIALI – LICEITA' – CONDIZIONI.

È legittima la videosorveglianza effettuata, ai soli fini personali, con telecamere il cui orientamento esclude la ripresa di aree comuni ed in assenza di registrazione e archiviazione delle immagini.

È altresì legittimo il trattamento dei dati personali afferenti alla videosorveglianza effettuato precedentemente al corretto orientamento delle telecamere, ove lo stesso sia stato realizzato per fini personali e non destinato alla comunicazione sistematica o alla diffusione dei dati medesimi.

320. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO – RICORSO AL GARANTE – LITISPENDENZA – INSUSSISTENZA.

Non può essere dichiarata la litispendenza di cui all'art. 145, comma 2, del Codice nel caso in cui, precedentemente alla presentazione del ricorso al Garante per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, sia stato instaurato presso il giudice amministrativo altro procedimento per ottenere l'accesso a documenti amministrativi contenenti i medesimi dati personali; tra i due diversi procedimenti, infatti, non vi è perfetta coincidenza di oggetto.

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – EQUIPOLLENZA – CONDIZIONI.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo personale del ricorrente qualora risulti che l'accesso agli atti svoltosi ai sensi della l. n. 241/1990 prima della presentazione del ricorso abbia altresì soddisfatto il diritto di accesso ai dati previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

III. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ATTI D'INDAGINE – DINIEGO – LEGITTIMITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali contenuti negli atti relativi alle indagini penali che hanno interessato il ricorrente qualora il titolare del trattamento li detenga per le ragioni di giustizia di cui agli artt. 8, comma 2, lett. g), e 47 del Codice.

(Nel caso di specie titolare del trattamento era il Comando della Polizia municipale nella sua specifica qualità di organo facente funzioni di polizia giudiziaria su apposita delega ricevuta dalla competente Procura della Repubblica).

321. I. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – TITOLARE NON ADERENTE – CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso volto alla cancellazione delle informazioni di tipo pregiudizievole sul ricorrente contenute nei sistemi di informazioni creditizie qualora questo sia stato rivolto avverso una società che non aderisca a tali sistemi.

II. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DEL FINANZIAMENTO – CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – RICORSO – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto alla cancellazione delle informazioni di tipo pregiudizievole sul ricorrente contenute nei sistemi di informazioni creditizie qualora nel corso del procedimento sia stato dimostrato che il ricorrente non abbia provveduto a corrispondere alla società finanziaria resistente le rate di rimborso del finanziamento regolarmente erogato.

322. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE –RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, così come previste dall'art. 7.

323. SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI LAVORATORI – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – ESPLICITA PREVISIONE IN ACCORDI CON I SINDACATI – LICEITA'.

Deve ritenersi lecito il sistema di valutazione dei dipendenti di

un'azienda comprendente l'affissione di appositi tabelloni apposti all'entrata di ciascun reparto qualora tale modalità di diffusione dei dati personali dei lavoratori risulti specificamente prevista da accordi collettivi nazionali stipulati fra l'impresa titolare del trattamento e tutte le organizzazioni sindacali.

(Nel caso di specie la valutazione avveniva tramite l'assegnazione a ciascuno dei lavoratori di caselle di colore diverso a seconda del diverso livello di professionalità riscontrato).

324. TRATTAMENTO DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE – ILLECITA COMUNICAZIONE DI DATI SENSIBILI.

Nel servizio di pagamento per le prestazioni sanitarie erogate da una ASL attraverso la rete "Sportello amico" di Poste Italiane S.p.A. o tramite il sito dell'Azienda stessa, è necessario introdurre misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato ai dati idonei a rivelare lo stato di salute (quali la natura della prestazione riportata nella ricevuta fiscale), al fine di assicurare che la conoscenza dei predetti dati mediante l'utilizzo del servizio sia consentita solo all'interessato ovvero ad altro soggetto da questi delegato al pagamento.

325. VERIFICA PRELIMINARE – PROVVEDIMENTO GENERALE VIDEOSORVEGLIANZA – ALLUNGAMENTO TEMPI CONSERVAZIONE IMMAGINI.

La conservazione delle immagini per un periodo superiore a quello previsto dal provvedimento generale sulla videosorveglianza (da 24 ore ad una settimana al massimo) è possibile qualora sussistano particolari esigenze e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice.

326. DATI CONTENUTI IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB – ALBO PRETORIO ONLINE – LIMITI TEMPORALI.

Deve dichiararsi illecito il trattamento effettuato dall'ente locale con pubblicazione sull'Albo pretorio *online* delle deliberazioni comunali oltre il limite temporale di 15 giorni previsto dall'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in assenza di specifiche disposizioni normative, ai sensi dell'art. 19, comma 3, che giustifichino la permanenza delle medesime oltre il termine stabilito.

327. TELEFONATE INDESIDERATE – ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO OPPOSIZIONI – ILLICITA' DEL TRATTAMENTO.

È illecito il trattamento dei dati a fini promozionali, qualora il dato trattato (numero telefonico fisso) sia iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni.

328. RICORSO – RISCONTRO PARZIALE AD INTERPELLO PREVENTIVO – DIFESA DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso qualora la parte resistente abbia fornito parziale riscontro alle istanze rivolte con interpellato preventivo qualora la completezza dello stesso possa creare un rischio di pregiudizio effettivo e concreto nei confronti del resistente.

329. I. SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – LICITA' TRATTAMENTO.

Il trattamento delle informazioni sul fallimento di una società effettuato da parte del gestore di un sistema di informazioni creditizie è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

II. SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – SEGNALE NEGATIVA – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VISUALIZZAZIONE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la cancellazione di una segnalazione negativa a carico del ricorrente da un sistema di informazioni creditizie qualora il gestore di tale sistema accetti, in corso di procedimento, di sospendere temporaneamente la visualizzazione di predetti dati nell'ambito dei prodotti informativi direttamente riferiti al ricorrente.

330. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, così come previste dall'art. 7.

**331. I. CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – RICHIESTA DI
RETTIFICAZIONE – RICORSO – COMUNICAZIONE
DELL'INDICAZIONE RICHIESTA – NON LUOGO A
PROVEDERE.**

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la rettificazione di una segnalazione negativa a carico del ricorrente nella Centrale rischi della Banca d'Italia qualora la società finanziaria resistente dichiarata, in corso di procedimento, di aver provveduto a rettificare tale segnalazione presso la Centrale rischi, indicando la natura contestata del rapporto di credito oggetto di iscrizione.

**II. CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – ASSENZA DI PREAVVISO
DI SEGNALAZIONE – ESONERO – LICEITA'.**

L'interessato da una segnalazione negativa presso la Centrale rischi della Banca d'Italia concernente il mancato pagamento di alcune rate di un contratto di *leasing* finanziario non ha diritto alla cancellazione di tale informazione qualora non sia stato destinatario del preavviso di segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, in quanto, in base alla normativa di settore, tale rapporto risulta segnalato come "rapporto ad incaglio", e quindi esonerato da suddetto obbligo di preavviso.

20 marzo

**332. DATI PERSONALI SULLA MOROSITA' –
COMUNICAZIONE INDEBITA A TERZI – ILLICEITA'.**

L'indebita comunicazione a terzi da parte di un istituto di credito di informazioni concernenti un interessato e relative ad una situazione di morosità legata ad un rapporto di finanziamento integra un trattamento illecito di dati personali in quanto lesivo della dignità dell'interessato (art. 2 del Codice) e del principio di correttezza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), privo di previo consenso dell'interessato (art. 23 del Codice).

(Nel caso di specie l'istituto di credito, stante la temporanea irreperibilità del cliente, aveva contattato il suo datore di lavoro comunicandogli la sussistenza di problemi di morosità legati al rapporto di conto corrente relativo al medesimo).

**333. VIDEOSORVEGLIANZA – NECESSITA' DI IDONEA
INFORMATIVA.**

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza, in assenza di informativa idonea così come prevista nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

La presenza di altre telecamere con relativa informativa indicativa di un diverso titolare non esclude, in ogni caso, la responsabilità del titolare del trattamento per omessa informativa.

334. I. RACCOLTA DATI PERSONALI – OBBLIGO DI INFORMATIVA – ESONERO – INSUSSISTENZA.

La raccolta di dati personali effettuata per adempiere ad un obbligo di legge non esime il titolare del trattamento dall'obbligo di rendere l'informativa in quanto l'esonero di cui all'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice si applica solo nell'ipotesi in cui i dati personali così trattati sono raccolti presso terzi.

II. FORM ONLINE RACCOLTA DATI PERSONALI – ASSENZA DI INFORMATIVA – INCARICO A DITTA ESTERNA – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – SUSSISTENZA.

L'incarico affidato a una ditta esterna circa la gestione di un sito *internet* per conto di una ditta committente non esclude che debba essere quest'ultima, in qualità di titolare del trattamento, a predisporre tutti gli adempimenti necessari in materia di *privacy*, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice.

(Nel caso di specie la ditta esterna si era altresì occupata della predisposizione di un form per la raccolta dei dati personali degli utenti interessati a ricevere comunicazioni sui servizi offerti dalla ditta committente).

335. I. RICORSO AL GARANTE – TUTELA DELL'INTERESSATO – DIRITTO D'ACCESSO AI DATI PERSONALI DI PERSONE DECEDUTE – IDONEO RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Costituisce idoneo riscontro alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti al genitore deceduto la risposta dell'istituto bancario secondo la quale le movimentazioni sul conto corrente identificate dal richiedente sono state originate da mere operazioni informatiche contabili che non hanno comportato modifiche permanenti nel saldo di conto corrente.

II. DIRITTO D'ACCESSO A DOCUMENTI CONTENENTI DATI BANCARI – DIRITTO D'ACCESSO A DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

La richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario può riguardare anche soggetti diversi dall'interessato; la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali avanzata ai

sensi degli artt. 7 e 9 del Codice può riferirsi, invece, soltanto ai dati personali dell'interessato contenuti nei medesimi documenti.

336. DATI PERSONALI AVVOCATO CONDOMINO MOROSO – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI – LICEITA'.

È lecito il trattamento dei dati personali di un condomino moroso, qualora i dati riferiti alla morosità siano stati trattati a tutela delle ragioni creditorie del condominio.

Nel caso di specie la trasmissione di due diffide per morosità era stata trasmessa, per conoscenza, anche al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano di cui il ricorrente faceva parte. Tale comunicazione è lecita e costituisce l'esercizio di un diritto esplicitamente previsto dalle specifiche norme del codice deontologico forense.

337. CERTIFICATO MEDICO – RICHIESTA RESTITUZIONE O DISTRUZIONE – APPLICABILITA' LEGGE N. 241/90.

La richiesta di restituzione o distruzione della copia fotostatica di un certificato medico inserito nel fascicolo disciplinare e nel fascicolo pratiche sanitarie del ricorrente non è legittimamente esercitabile ai sensi degli artt. 7 e 8 Codice *privacy*, in quanto attinente a documenti – solo incidentalmente – contenenti dati personali; a tale richiesta si applica, invece, la normativa in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.

338. RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITA'.

Il ricorso irregolare va dichiarato inammissibile nel caso in cui l'interessato non provveda a sanare l'irregolarità secondo l'indicazione e nei termini stabiliti dal Garante.

339. DATI REDDITUALI – CONTROLLO DEI COSTI DEL LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – PUBBLICAZIONE *INTERNET*.

L'articolo 60, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede esclusivamente operazioni di comunicazione di dati reddituali e non costituisce, pertanto, idonea base normativa – ai sensi dell'art. 19 del Codice – per legittimare la diffusione dei medesimi mediante la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione interessata.

340. DATI GIUDIZIARI – TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI – CONDIZIONI – AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE.

In assenza di espressa disposizione di legge, il trattamento di dati

27 marzo

giudiziari da parte di soggetti privati è consentito soltanto previa autorizzazione del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del medesimo, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili. Qualora, pertanto, l'ordinamento richieda l'insussistenza di particolari condizioni personali ostative alla fornitura di un servizio, consistenti nell'assenza di condanne per determinati reati, il Garante può autorizzare il richiedente al trattamento dei relativi dati giudiziari anche se inerenti soggetti che operano per conto di società con cui lo stesso ha stipulato un contratto di appalto.

341. I. INCARICATI DEL TRATTAMENTO – TRATTAMENTO TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI – ISTRUZIONI DA IMPARTIRE PER ISCRITTO.

Il Codice prevede espressamente che le istruzioni agli incaricati del trattamento siano impartite per iscritto, a prescindere dagli strumenti (elettronici o meno) con cui il trattamento è effettuato. Non possono, pertanto, adottarsi modalità con cui istruire i propri incaricati differenziate sulla base dello strumento utilizzato.

342. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI – CANCELLAZIONE – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati sensibili detenuti da una Cassa di previdenza e di assistenza al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali richieste dalla ricorrente; tale trattamento, infatti, non necessita del consenso scritto dell'interessato, trovando il proprio fondamento nell'autorizzazione del Garante n. 5/2013 che individua proprio le casse di previdenza tra i soggetti legittimati a trattare i dati, anche sensibili, per *“fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato”*.

343. MANCATO PAGAMENTO RATE LEASING – PREAVVISO DI SEGNALAZIONE – MANCATO RISCONTRO – INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATIVO SUL CREDITO.

A seguito del mancato pagamento di rate di *leasing* e successivamente all'invio del preavviso di segnalazione rimasto senza riscontro, è legittima la segnalazione dei dati personali della persona morosa nel sistema di informazioni sul credito così come previsto dal codice di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

**344. NON LUOGO A PROVVEDERE – ADEGUATO
RISCONTRO – SPESE A CARICO PER MANCATA
RISPOSTA AD INTERPELLO PREVENTIVO.**

Qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato successivamente alla presentazione del ricorso, la stessa è tenuta al pagamento delle spese del ricorso.

APRILE

3 aprile

**345. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – LEGITTIMAZIONE DELLA PERSONA
GIURIDICA – CARENZA – INAMMISSIBILITA'.**

Deve dichiararsi l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva del ricorso presentato da persona giuridica, per effetto dell'art. 40, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che modificando le definizioni di "dato personale" e di "interessato", ha escluso le persone giuridiche dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione di dati personali.

**II. DATI PERSONALI – TUTELA
DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE –
FINALITA' GIORNALISTICHE – RISPETTO DEI
LIMITI IMPOSTI DAL CODICE DEONTOLOGICO –
INFONDATEZZA.**

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso relativo alla richiesta di rimozione dal sito di una trasmissione televisiva di un servizio giornalistico realizzato mediante interviste rese dai soggetti coinvolti nella vicenda (compreso il ricorrente) e raccolte dalla giornalista nel rispetto dell'art. 2 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, in quanto rispondenti a finalità giornalistiche nonché al principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

**III. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI –
TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL
GARANTE – DATI APPARTENENTI A SOGGETTO
TERZI – INAMMISSIBILITA'.**

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso volto ad ottenere comunicazione dei nominativi di soggetti intervistati nel corso dei

un servizio giornalistico, trattandosi di dati riferiti a terzi e, come tali, non coperti dalle garanzie di cui agli artt. 7 e ss. del Codice.

(Nel caso di specie oggetto di valutazione era un servizio televisivo di inchiesta realizzato a seguito di segnalazioni degli utenti di un nuovo operatore di telefonia fissa, mobile e connettività internet, i quali lamentavano disservizi in relazione alla fornitura di servizi telefonici nonché su presunti inadempimenti relativi a pagamenti dovuti dal medesimo operatore a terzi).

346. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati personali raccolti dal titolare del trattamento al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento di un incarico professionale nonché per adempiere ad obblighi di legge di natura fiscale e contabile che impongono al titolare stesso la loro conservazione per tali finalità.

347. NON LUOGO A PROVVEDERE – ADEGUATO RISCONTRO – SPESE A CARICO PER MANCATA RISPOSTA AD INTERPELLO PREVENTIVO.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente fornisca sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato. Tuttavia, se tale riscontro non viene dato in risposta all'interpello preventivo ma solo successivamente alla presentazione del ricorso, la parte resistente è tenuta al pagamento delle spese.

10 aprile

348. DATI PERSONALI SANITARI – RACCOLTA AUTOMATIZZATA – ASSENZA CONSENSO – ILLICEITA'.

Deve essere dichiarato illecito il trattamento – effettuato senza il consenso degli interessati – consistente nella raccolta periodica e automatica di dati personali sanitari, indirettamente identificativi, riferiti ai pazienti che presso le strutture sanitarie usufruiscono delle apparecchiature diagnostiche per le quali il titolare fornisce servizi di manutenzione e di assistenza, anche se lo stesso risulta rivolto esclusivamente al miglioramento dell'affidabilità e della *performance* delle macchine ed alla verifica di qualità delle stesse.

349. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA INIDONEA – CARATTERISTICHE – PROVVEDIMENTO GENERALE 8 APRILE 2010.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di

videosorveglianza in assenza di idonea informativa, così come prevista nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

350. DOCUMENTAZIONE MEDICA – RICHIESTA COPIA – QUALIFICABILITA' COME INTERPELLO PREVENTIVO – INSUSSISTENZA.

La richiesta che l'interessato rivolge al titolare del trattamento preordinata ad ottenere copia della documentazione medica non può essere qualificata quale interpellato preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, del Codice qualora la stessa non rechi alcun riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; pertanto il conseguente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancato esercizio del diritto di accesso ai dati ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. a), del Codice.

351. I. DATI PERSONALI CONTENUTI IN SENTENZA – DIFFUSIONE *ONLINE* – ATTIVITA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA – APPLICABILITA'.

La pubblicazione su un sito *internet* del testo integrale di una sentenza contenente dati personali, comprensivo altresì di annotazioni a commento e di parti evidenziate, ricade tra le attività di manifestazione del pensiero implicanti trattamenti di dati personali effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del Codice.

II. DATI PERSONALI SU STATO DI SALUTE E VITA SESSUALE – DIFFUSIONE *ONLINE* DI SENTENZA CHE LI CONTIENE – ESSENZIALITA' DELL'INFORMAZIONE, PERTINENZA E NON ECCEDENZA – VIOLAZIONE.

La diffusione di dati personali sullo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto contenuti nel testo di una sentenza pubblicata *online* travalica i limiti di essenzialità dell'informazione e di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, qualora tali informazioni non rilevino in alcun modo in ordine alla finalità informativa perseguita.

352. TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI ALTRO TITOLARE – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto contro un soggetto diverso dal legittimo titolare del trattamento qualora il resistente dichiararsi in corso di procedimento di aver già fatto presente al ricorrente, anche anteriormente alla presentazione del ricorso, di non aver effettuato il trattamento dei dati personali contestato dallo stesso.

**353. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO –
LICEITA'.**

L'iscrizione dei dati personali relativi ad un pignoramento immobiliare e ad un'ipoteca legale all'interno di un sistema di informazione creditizia è in termini generali un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**354. EMAIL PROMOZIONALI – PRESENZA DI
INFORMATIVA E CONSENSO – LICEITA'.**

L'invio di comunicazioni promozionali, anche elettroniche, è lecito se il titolare del trattamento, a seguito di idonea informativa, ha ricevuto da parte dell'interessato un consenso libero ed esplicito al trattamento dei dati per i predetti fini.

**355. I. TELEMARKETING – DIGITAZIONE DI NUMERO
DI TELEFONO ERRATO – ERRORE SCUSABILE –
INSUSSISTENZA.**

La circostanza addotta dalla parte secondo cui i contatti di *telemarketing* sarebbero frutto di errori di digitazione non è configurabile come errore incolpevole, essendo invece necessario, al fine dell'applicazione della disciplina sull'errore di fatto di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, che ricorra un elemento positivo ed estraneo all'autore della violazione tale da ingenerare in lui la convinzione della liceità del suo agire.

**II. TELEMARKETING – PLURALITA' DI
INTERESSATI – ASSENZA DI CONSENSO –
CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI –
INAPPLICABILITA'.**

La disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981 non è applicabile al caso in cui il trattamento illecito contestato consiste in più azioni od omissioni nei confronti di una pluralità di interessati.

(Nel caso di specie l'Autorità aveva ricevuto numerose segnalazioni con cui da più interessati veniva lamentata la ricezione di telefonate promozionali indesiderate per finalità commerciali).

**III. TELEMARKETING – DATI RACCOLTI PRESSO
TERZI – OBBLIGO DI INFORMATIVA DIFFERITO.**

Nel caso in cui il dato non sia raccolto direttamente presso

l'interessato, vige l'obbligo di rendere idonea informativa all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice.

IV. TELEMARKETING – RACCOLTA DEL CONSENSO IN MODALITA' OPT OUT – ILLICEITA'.

L'acquisizione del consenso in modalità *cd. opt-out* non è lecita per violazione dell'art. 23 del Codice in quanto l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte della clientela deve risultare da opzioni di tipo positivo che consentano agli interessati di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte.

356. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – GRATUITA'.

L'interpello preventivo volto alla comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dall'istituto bancario di cui l'interessato è cliente, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385/1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

357. DATI SENSIBILI – PUBBLICAZIONE DELIBERA ASL – OBBLIGO DI ANONIMIZZAZIONE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, qualora la parte resistente renda anonimi i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in una delibera pubblicata sull'albo pretorio e reperibile in *internet* tramite i comuni motori di ricerca.

358. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – GRATUITA'.

L'interpello preventivo volto alla comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dall'istituto bancario di cui l'interessato è cliente, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385/1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

24 aprile

**359. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO –
LICEITA'.**

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad una procedura fallimentare di una società in nome collettivo di cui l'interessato era socio è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**360. CANCELLAZIONE DATI PERSONALI – RICORSO AL
GARANTE – ASSENZA DI TRATTAMENTO – NON
LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso quando - nel corso del procedimento - viene accertato che la parte resistente non ha effettuato alcun trattamento dei dati personali dell'interessato, non avendo mai detenuto gli stessi.

**361. DATI SENSIBILI – CARTELLA CLINICA – IDONEO
RISCONTRO – NON LUOGO A PROVVEDERE.**

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente consegna copia della cartella clinica contenente dati personali del ricorrente, così come richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 del Codice.

**362. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO –
LICEITA'.**

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un pignoramento ed alla sua successiva revoca è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

363. I. TRATTAMENTO A FINI DI TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA – MANCANZA CONSENSO – DIRITTO DI PARI RANGO O DIRITTO DELLA PERSONALITA’– NECESSITA’.

Deve dichiararsi l’illiceità della comunicazione a terzi di dati sensibili, effettuata da una compagnia assicuratrice senza aver acquisito il consenso scritto dell’interessato, qualora tale trattamento sia finalizzato all’instaurazione di una controversia giudiziaria per far valere un diritto di natura esclusivamente patrimoniale; tale diritto, sulla base del principio di “pari rango” sancito dall’art. 26, comma 4, lettera c), del Codice, non può essere, infatti, ritenuto prevalente rispetto alla tutela dei dati sensibili dell’interessato.

(Nel caso di specie, una compagnia assicuratrice, in seguito ad una richiesta di risarcimento danni avanzata dall’interessato, aveva conferito l’incarico di accertare la dinamica dell’accaduto ad una agenzia di investigazioni, comunicando alla stessa sia i dati identificativi che i dati sensibili dell’interessato, senza aver acquisito per questi ultimi il consenso scritto dell’interessato ai sensi dell’art. 26 del Codice).

II. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DEL DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA- COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI – LICEITA’

Deve dichiararsi la liceità della comunicazione a terzi dei soli dati identificativi dell’interessato, effettuata da una compagnia assicuratrice, anche senza aver acquisito il consenso scritto dell’interessato, qualora tale comunicazione sia propedeutica all’instaurazione di una controversia giudiziaria ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), del Codice.

364. IDONEA INFORMATIVA – FORM RACCOLTA DATI – SITO *INTERNET* – ART. 128 TULPS – MODULI PRESTAMPATI

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un’azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l’inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l’obbligo di rendere idonea informativa.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che anche l’impresa tenuta alla raccolta di dati personali tramite moduli prestampati per finalità di annotazione nel registro della Questura, così come previsto dall’art. 128 TULPS, deve comunque rendere idonea informativa ai sensi dell’art.13 del Codice).

365. I. VIDEOSORVEGLIANZA – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE – OBBLIGO DI INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

La presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970 non esime dall'obbligo di fornire la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – MANUTENZIONE DA PARTE DI DITTA ESTERNA – ERRORE SCUSABILE IN CAPO AL TITOLARE – INSUSSISTENZA.

La circostanza che il titolare del trattamento si sia avvalso della collaborazione di una ditta esterna per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza non esime il medesimo dall'obbligo di rendere l'informativa; non è, pertanto, configurabile l'errore scusabile di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981.

III. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA SEMPLIFICATA – VISIBILITA' – INDICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – NECESSITA'.

Il cartello recante l'informativa semplificata in riferimento ad un impianto di videosorveglianza deve essere visibile agli interessati e deve recare l'indicazione del titolare del trattamento, la quale, unitamente alla finalità del trattamento, rappresenta un requisito essenziale dell'informativa minima prevista dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.

366. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO.

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un pignoramento ed alla sua successiva revoca è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

367. ACCESSO AI DATI DI PERSONA DECEDUTA – LEGITTIMAZIONE DELL'EREDE.

La richiesta di un erede di accedere ai dati personali relativi ai rapporti patrimoniali intrattenuti dal *de cuius* con un istituto di credito è legittima; ne consegue che il titolare del trattamento è tenuto in tale ipotesi ad estrarre dagli atti e dai documenti detenuti tutte le

informazioni personali relative al defunto, con esclusione dei dati relativi ai terzi, mettendole a disposizione dell'erede in modo intelligibile.

368. ACCESSO AI DATI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – RICORSO – COMUNICAZIONE DEI DATI –NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei propri dati personali contenuti in tutti i documenti detenuti da un istituto di credito, qualora il titolare dichiari ai sensi dell'art. 168 del Codice di aver consegnato all'interessato tutta la documentazione disponibile in relazione al rapporto intercorso tra le parti.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto la comunicazione dei dati personali contenuti nei documenti riguardanti tutte le operazioni di investimento compiute presso o tramite o con l'intermediazione dell'istituto stesso).

15 maggio

369. DATI BANCARI – DIRITTO D'ACCESSO – GRATUITA'.

L'esercizio del diritto di accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere copia di ampia documentazione bancaria.

370. RICORSO – RISCONTRO FORNITO IN CORSO DI PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso qualora il titolare del trattamento fornisca un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, precisando nel corso del procedimento le informazioni già comunicate all'interessato anteriormente alla presentazione del ricorso.

371. INVITO FORMALE – MANCATO RISCONTRO – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il mancato riscontro nei termini ivi previsti all'invito formale inviato dal Garante ai sensi dell'art. 157 del Codice comporta una violazione amministrativa sanzionabile ai sensi dell'art. 164.

372. INTERPELLO PREVENTIVO – RISCONTRO ALL'INTERESSATO – RICORSO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, per inosservanza dell'art. 146, qualora la parte resistente dimostri ai sensi dell'art. 168 di aver già dato

riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente in sede di interpellato preventivo.

**373. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO –
LICEITA'.**

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un fallimento proprio e della società in nome collettivo di cui il ricorrente era socio amministratore costituisce in termini generali un trattamento lecito, in quanto avente ad oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**374. CHIAMATE PROMOZIONALI – ASSENZA
CONSENSO – IDENTITA' CELATA – INIDONEA
INFORMATIVA – ILLICEITA'.**

Deve essere dichiarata l'illiceità del trattamento operato da società che effettua comunicazioni promozionali ad un numero di utenza telefonica fissa senza aver acquisito il preventivo consenso, nonché camuffando o celando l'identità del chiamante e senza fornire un idoneo recapito presso il quale poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

**375. TELEFONATE PROMOZIONALI ANONIME CON
OPERATORE – VIOLAZIONE ART. 130, COMMA 5 –
SANZIONABILITA'.**

L'invio di comunicazioni a scopo promozionale di cui all'art. 130, comma 5, del Codice si riferisce all'utilizzo di un qualsiasi mezzo tra quelli previsti nei primi tre commi dell'art. 130 per l'effettuazione di comunicazioni promozionali, quindi anche alle chiamate con operatore; di conseguenza, la sua violazione determina la contestabilità della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice.

(Nel caso di specie al titolare del trattamento erano state contestate telefonate per scopi promozionali effettuate camuffando o celando l'identità del chiamante ovvero senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato potesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice).

**376. DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA
CREDITO/DEBITO – RICHIESTA DI ACCESSO –
RICORSO – ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI
ALL'ART. 7 – INSUSSISTENZA.**

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere dalla

banca resistente copia della dichiarazione di sussistenza del credito/debito di cui all'art. 48 d.lgs. n. 346/1990 in quanto tale certificato non rientra fra le richieste che l'interessato può esercitare ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice nei confronti del titolare del trattamento.

**377. CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – RICORSO –
LEGITTIMITA'.**

A seguito di segnalazione creditizia negativa presso la Centrale di Allarme interbancaria è ammissibile il ricorso nei confronti della Banca di Italia, dal momento che la stessa è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 386/1990.

**378. DIRITTO D'ACCESSO – TRIBUNALE
ECCLESIASTICO – GIURISDIZIONE STRANIERA –
INAPPLICABILITA' DEL CODICE.**

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad avere conferma dell'esistenza di dati personali e ottenerne la comunicazione, l'indicazione delle modalità di trattamento e la cancellazione nell'ambito di un procedimento per annullamento del matrimonio canonico dinanzi ad un Tribunale ecclesiastico, poiché il suddetto Tribunale, in quanto organo giudiziario della Chiesa cattolica, rientra in un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto all'ordinamento civile dello Stato; pertanto, nel rispetto del principio di distinzione dei due ordini civile e canonico, la giurisdizione ecclesiastica deve essere valutata come una giurisdizione straniera nei cui confronti non possono ritenersi applicabili le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali.

(Nel caso di specie il ricorrente lamentava un trattamento illecito di dati personali da parte del Tribunale ecclesiastico, avendo questo inserito nel testo della sentenza di nullità matrimoniale un riferimento ad un articolo giornalistico contenente informazioni errate sul ricorrente stesso).

**379. I. DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO –
SUFFICIENTE RISCONTRO – NON LUOGO A
PROVVEDERE.**

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente fornisca, dopo la presentazione dello stesso, sufficiente riscontro al ricorrente.

**II. ESECUZIONE CONTRATTO CONTO CORRENTE
– VALUTAZIONE – COMPETENZA GARANTE –
INSUSSISTENZA.**

La valutazione dei profili attinenti alla corretta esecuzione di un

contratto di conto corrente bancario esula dalla competenza del Garante; gli stessi possono essere, peraltro, oggetto di separato ricorso davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**380. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – PREAVVISO
ISCRIZIONE – FORMALITA' – INSUSSISTENZA.**

Deve considerarsi lecito l'invio di copia del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, in quanto l'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti non prevede l'osservanza di particolari modalità.

(Nel caso di specie il ricorrente lamentava che l'istituto bancario avesse inviato una segnalazione negativa ad un sistema di informazione creditizia senza che ciò fosse stato preceduto dal preavviso di iscrizione).

**381. CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – LICEITA'.**

Il trattamento dei dati personali effettuato da un istituto bancario e riferito a segnalazioni negative a carico di un interessato nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia non risulta illecito in quanto è volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione.

GIUGNO

5 giugno

**382. RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO –
CERTIFICAZIONI MEDICHE – COMUNICAZIONE
DATI SENSIBILI – TRASMISSIONE ALL'ORDINE
COMPETENTE – FINALITA' DI VERIFICA –
LEGITTIMITA'.**

Al fine di consentire una valutazione in ordine all'efficacia ed appropriatezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche confluite nella certificazione medica relativa al lavoratore dipendente e di rendere, quindi, possibile una verifica in ordine alla diligenza del medico nella formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, il datore di lavoro ha la facoltà di interessare il Consiglio dell'Ordine dei medici, il quale, a sua volta, ha la necessità di esaminare la documentazione sanitaria nella sua interezza. Il conseguente

trattamento dei dati sensibili dell'interessato, dipendente pubblico, è, pertanto, lecito.

(Nel caso di specie un Comune aveva richiesto all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri un controllo sulle certificazioni sanitarie prodotte dal dipendente al fine di giustificare le proprie assenze e ha, pertanto, inviato al medesimo Ordine copia della certificazione sanitaria prodotta, volta a giustificare le assenze per malattia derivanti da causa di servizio).

383. I. CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO – DISCREZIONALITA' DELL'ORGANO ACCERTATORE – INSUSSISTENZA.

Non sussiste alcun potere discrezionale dell'accertatore in ordine alla determinazione dell'importo della sanzione comminata in sede di contestazione amministrativa, potendo lo stesso solo indicare, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981, l'ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all'eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva lamentato l'eccessività e la sproporzione della cifra indicata nel verbale di contestazione amministrativa).

II. SANZIONE AMMINISTRATIVA – NECESSITA' DI PREVIO PROVVEDIMENTO INIBITORIO O PRESCRITTIVO – INSUSSISTENZA.

La mancata previa adozione di un provvedimento inibitorio o prescrittivo da parte del Garante non incide su alcuno degli elementi costitutivi dell'illecito eventualmente accertato; il procedimento applicativo della sanzione amministrativa risulta, difatti, del tutto distinto e separato da quello eventualmente avviato per l'adozione dei provvedimenti di divieto, blocco o prescrizione.

384. DATI CONTENUTI IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB – ALBO PRETORIO ONLINE – LIMITI TEMPORALI.

È illecito il trattamento effettuato dall'ente locale in relazione alla pubblicazione sull'Albo pretorio *online* di una determinazione dirigenziale oltre il limite temporale di 15 giorni previsto dall'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in assenza di specifiche disposizioni normative che ne giustificano la permanenza sul *web* oltre il termine stabilito.

(Nel caso di specie trattasi della pubblicazione di un atto adottato da un

organo monocratico dell'ente che, come stabilito con la sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo 2006, n. 1370, è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio).

385. DATI PERSONALI DEL LAVORATORE – PUBBLICAZIONE SU SITO *INTERNET* DELL'AMMINISTRAZIONE – CARENZA DI BASE NORMATIVA – ILLEGITTIMITA'.

La pubblicazione sul sito *internet* dell'Amministrazione di dati personali dei dipendenti in assenza di una norma di legge o regolamento che legittimi la diffusione degli stessi ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, comporta un trattamento illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 162, comma 2-bis, del medesimo Codice.

(Nel caso di specie la P.A. aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito internet alcuni provvedimenti di inquadramento del personale, comprensivi dei relativi allegati contenenti cognome e nome, data e luogo di nascita nonché codice fiscale degli interessati, consentendo, peraltro, la libera consultazione dei dati in questione anche tramite i comuni motori di ricerca).

386. I. TESTATA GIORNALISTICA *ONLINE* – ARCHIVIO STORICO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – RICORSO AL GARANTE – LICEITA' ESERCIZIO ATTIVITA' GIORNALISTICA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti in alcuni articoli contenuti nell'archivio storico di una testata giornalistica *online* qualora la loro diffusione sia stata effettuata a suo tempo in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

II. TESTATA GIORNALISTICA *ONLINE* – ARCHIVIO STORICO – SVILUPPO DELLA VICENDA IN SENSO POSITIVO PER L'INTERESSATO – RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE – RICORSO AL GARANTE – PREGIUDIZIO REPUTAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso volto ad ottenere la deindicizzazione di un articolo contenuto nell'archivio storico di una testata giornalistica *online* qualora esso, tenendo conto degli esiti processuali di una vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione con formula piena pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, sia suscettibile di pregiudicare la reputazione personale e professionale del ricorrente.

**387. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA –
SEGNALAZIONE NEGATIVA – TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– ESONERO DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO –
LICEITA'.**

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un pignoramento immobiliare successivamente cancellato su ordine del giudice dell'esecuzione è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**388. I. LAVORO DIPENDENTE – PROTOCOLLO
INFORMATICO – DATI SENSIBILI – OMESSA
DIFFERENZIAZIONE PROCEDURE ACCESSO –
ILLICEITA'.**

La configurazione dei sistemi di gestione del protocollo informatico che, con riguardo agli atti giudiziari, non consenta la differenziazione degli stessi a seconda del loro contenuto, ma permetta, viceversa, ad un ampio novero di soggetti la loro consultazione anche se riproducenti informazioni particolarmente delicate, è da ritenersi illecita in quanto in contrasto con i principi di necessità e di indispensabilità del trattamento.

(Nel caso di specie un'azienda aveva veicolato, attraverso il proprio protocollo informatico, un atto di ricorso in materia di lavoro contenente dati relativi alla salute del segnalante, senza che fossero state adottate procedure differenziate e/o riservate, pure previste dal sistema, per il trattamento dei dati sensibili in esso contenuti. In tal modo tutti i dipendenti abilitati ad accedere al protocollo della società avevano avuto accesso all'integrale documentazione medica presentata dal collega in sede giurisdizionale).

**II. LAVORO DIPENDENTE – PROTOCOLLO
INFORMATICO – DATI SENSIBILI –
AFFIEVOLIMENTO DIRITTO DIFESA –
INSUSSISTENZA.**

L'adozione di apposite procedure preordinate alla rapida raccolta di elementi utili all'attività defensionale, ma al contempo idonee a consentire una valutazione delle specifiche modalità della raccolta medesima in termini di necessità e di indispensabilità, non comporta alcun affievolimento del diritto di difesa in giudizio da parte del titolare del trattamento.

(Nel caso di specie l'azienda resistente aveva sostenuto che fosse legittima la conoscibilità integrale dell'atto di ricorso da parte dei colleghi appartenenti alla medesima unità organizzativa del segnalante,

argomentando con la possibilità da parte degli stessi di confermare o smentire la sussistenza delle condizioni di salute ivi documentate, indipendentemente dall'attivazione di procedure preordinate a raccogliere con le opportune cautele dichiarazioni da utilizzare – se del caso – in sede giurisdizionale).

III. PROTOCOLLO INFORMATICO – MANCATA ATTUAZIONE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DAL CAD – ILLICEITA'.

Risulta illecito il trattamento dei dati sensibili del segnalante effettuato attraverso il protocollo informatico di una società la quale non abbia dato attuazione alle soluzioni organizzative disposte dall'art. 44, comma 1-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). Tali soluzioni organizzative avrebbero potuto contribuire all'implementazione di corrette modalità di utilizzo del complessivo sistema di gestione documentale esistente presso la società, tali da assicurare il legittimo trattamento dei dati personali – ivi compresi quelli riferiti ai dipendenti, con particolare riferimento a quelli di natura sensibile – nel dovuto rispetto del diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto agli interessati.

389. PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO – PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO – RAPPORTI – INTERRUZIONE PRESCRIZIONE – INSUSSISTENZA.

Il provvedimento prescrittivo del Garante e quello sanzionatorio relativo alla medesima vicenda risultano tra loro del tutto autonomi ed indipendenti; l'avvenuta impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria del primo non comporta, pertanto, la sospensione del secondo, né l'interruzione dei termini prescrizionali – di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio.

390. I. GRANDE BANCA DATI – SANZIONE DI CUI ALL'ART. 164-BIS, COMMA 2 – APPLICABILITA' – CONDIZIONI.

Sussistono i presupposti per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice qualora la violazione sia relativa ad una banca dati inerente oltre 9 milioni di soggetti, i cui dati vengono trattati a fini di profilazione dei clienti ed il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti degli interessati, tanto da essere stato sottoposto al procedimento della verifica preliminare del Garante di cui all'art. 17 del Codice.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento era un operatore telefonico di rilievo nazionale cui veniva applicata la sanzione di cui all'art. 164-

bis, comma 2, del Codice in connessione con l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, per l'illecito trattamento dei dati di traffico dei propri clienti).

II. SANZIONE DI CUI ALL'ART. 164-BIS, COMMA 2 – RINVIO A DISPOSIZIONI SANZIONATORIE ANZICHE' A DISPOSIZIONI DI PRECETTO.

La locuzione “*più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo*” contenuta nell'art. 164-bis, comma 2, del Codice non è riferita alle norme di precetto bensì a quelle sanzionatorie ricomprese nel medesimo Capo I recante “Violazioni amministrative”; diversamente la fattispecie in questione non risulterebbe mai applicabile, in quanto le norme sanzionatorie, contenute nel Capo I del Titolo II del Codice, sono tutte configurate mediante rinvio a norme precetto collocate in altri Capi del Codice. *(Nel caso di specie il trasgressore contestava che la disposizione in questione non gli dovesse essere applicata in quanto a lui si applicavano gli artt. 167, 17 e 23, non ricompresi nel predetto Capo).*

III. SANZIONE DI CUI ALL'ART. 164-BIS, COMMA 2 – RAPPORTO CON LE FATTISPECIE SANZIONATORIE PRESUPPOSTE – AUTONOMIA.

L'illecito previsto dall'art. 164-bis, comma 2, del Codice configura una fattispecie complessa, collegata ma autonoma rispetto a quelle presupposte, tra le quali ricorrono anche quelle di cui all'art. 162, comma 2-bis; tale norma tutela, infatti, un bene giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello offeso dalle singole violazioni presupposte, poiché maggiore è la lesione che si determina ai diritti oggetto di tutela da parte del Codice quando dette plurime violazioni riguardano non singoli dati ma intere banche dati di particolare rilevanza e dimensioni costituite da dati appartenenti a milioni di interessati.

391. ANNUNCIO DI LAVORO – SOLLECITAZIONE ALL'INVIO DI CURRICULA – ESONERO INFORMATIVA – INSUSSISTENZA.

La pubblicazione su di un quotidiano di un'inserzione afferente un'offerta di lavoro non comporta l'esonero dell'informativa di cui all'art. 13, comma 5-bis, del Codice, in quanto l'invio dei richiesti *curricula* non avviene spontaneamente ma a seguito di specifica sollecitazione.

392. ARCHIVIO ONLINE – DIRITTO ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – MANCATA TITOLARITA' – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad

19 giugno

ottenere la cancellazione o l'adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità degli articoli tramite motori di ricerca esterni al sito qualora la parte resistente non risulti essere titolare del relativo trattamento.

**393. PUBBLICAZIONE ONLINE GRADUATORIE
CONCORSI PUBBLICI – DIFFUSIONE ILLECITA
DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE –
SUSSISTENZA.**

La pubblicazione di elenchi recanti in chiaro i dati dei partecipanti ad una procedura selettiva pubblica riservata ai soggetti disabili, che comporti l'immediata reperibilità sul *web*, mediante i più diffusi motori di ricerca, dei nominativi dei predetti, integra una diffusione di dati sensibili in contrasto con l'art. 22, comma 8, del Codice.

(Nel caso di specie i dati diffusi nell'ambito della pubblicazione online sono stati ritenuti dal Garante idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in ragione dell'espresso riferimento ivi contenuto allo status di disabile nonché dell'espresso richiamo, nel medesimo contesto, alla legge n. 68/1999).

**394. CONDOMINIO – TRATTAMENTO DATI DA PARTE
DELL'AMMINISTRATORE – COMUNICAZIONE A
TERZI – CARENZA CONSENSO – ILLECITA'.**

È illecito il trattamento effettuato dall'amministratore di un condominio che comunica ad un terzo informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato, in violazione dell'art. 23 del Codice.

(Nel caso di specie l'amministratore, stante l'irreperibilità del condomino, ha inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda presso la quale il medesimo lavora un sollecito di pagamento delle spese condominiali. Il fatto che il sollecito fosse stato inviato al generico indirizzo di posta elettronica dell'azienda, ha permesso non solo al datore di lavoro, ma anche a tutti i colleghi di venire a conoscenza della sua posizione debitoria).

**395. I. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO – PERSONE
GIURIDICHE – DIRITTI EX ART. 7 DEL CODICE –
ESCLUSIONE.**

Non può essere preso in considerazione un ricorso volto a tutela di una società in nome collettivo in quanto, per effetto dell'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011, le persone giuridiche (oltre agli enti ed alle associazioni) sono sottratte all'ambito di applicazione del Codice e non possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 con l'interpello preventivo né con il ricorso al Garante.

(Nel caso di specie il ricorso era stato comunque ammesso e deciso nel

merito in quanto i ricorrenti erano le persone fisiche che della s.n.c. erano socie).

II. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – PERSONA GIURIDICA – SINGOLI SOCI – IN GENERE.

La segnalazione negativa risultante dai prodotti sintetici della Centrale dei rischi della Banca d'Italia riguardante una società in nome collettivo può riguardare anche le persone fisiche che ne sono socie nella misura in cui l'istituto di credito segnalante si limiti esclusivamente a censire tali persone fisiche nell'anagrafe della Centrale stessa in qualità di soci.

(Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano che la segnalazione, considerata errata in quanto non dava conto della circostanza che il rapporto sottostante fosse "contestato", riguardasse non solo la persona giuridica di cui erano socie ma anche loro stessi in quanto persone fisiche).

26 giugno

396. VIDEOSORVEGLIANZA – IMPIANTO UNICO – MOLTEPLICI TITOLARI – SEPARAZIONE LOGICA DELLE IMMAGINI – NECESSITA'.

È illecito il trattamento effettuato da più titolari mediante un unico sistema di videosorveglianza qualora lo stesso non consenta la separazione logica delle immagini, permettendo invece a ciascun titolare di visionare indistintamente tutte le immagini registrate.

397. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA SEMPLIFICATA – ASSENZA INDICAZIONI SU TITOLARE E FINALITA' – ILLICETA'.

Il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 impone l'indicazione nell'informativa semplificata del titolare del trattamento e della finalità perseguita, in quanto all'interessato devono essere fornite le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere allo stesso rimesso il compito di individuarle.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento aveva argomentato circa la liceità dell'informativa semplificata da lui affissa e priva di suddette indicazioni con le circostanze che il nome del titolare era presente sull'insegna dell'azienda e la finalità del trattamento si desuneva dalla modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere).

398. ACCESSO AI DATI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – RICORSO – INTERVENUTA COMUNICAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad

ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei propri dati personali contenuti in tutti i documenti detenuti da un istituto di credito, qualora il titolare dichiari – ai sensi dell’art. 168 del Codice – di aver consegnato all’interessato tutta la documentazione disponibile in relazione al rapporto intercorso tra le parti.

399. INVIO SMS PUBBLICITARI – RICORSO – ASSENZA DI IDONEO RISCONTRO – ACCOGLIMENTO.

È meritevole di accoglimento il ricorso – nel quale, premessa la ricezione di *sms* pubblicitari senza previo rilascio del consenso, l’interessato richiama la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e si opponga all’ulteriore trattamento dei medesimi per fini pubblicitari – qualora la parte resistente si limiti a dichiarare che nei propri archivi detiene solo il nome ed il cognome del ricorrente e non comunichi alcunché circa la detenzione e la liceità del trattamento del numero telefonico sul quale il ricorrente ha ricevuto l’*sms* pubblicitario, né sulla fonte di tale dato, né in ordine alla opposizione all’ulteriore trattamento.

400. ARCHIVIO *ONLINE* – RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – SPESE A CARICO DEL RESISTENTE.

Qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell’interessato successivamente alla presentazione del ricorso, la stessa è tenuta al pagamento delle spese del ricorso.

401. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE SOCIO ACCOMANDATARIO – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO DELL’INTERESSATO.

L’iscrizione all’interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali di un interessato già socio accomandatario di una società sottoposta ad una procedura fallimentare successivamente estinta è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

3 luglio

402. DOSSIER SANITARIO AZIENDALE – LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DI DOSSIER SANITARIO – APPLICABILITA’.

Anche al *dossier* sanitario aziendale si applicano le garanzie di cui alle “*Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario*”, adottate dal Garante con provvedimento del 16 luglio 2009.

403. I. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE – IN GENERE.

La pubblicazione nella bacheca aziendale e nella intranet di una tabella con i turni di lavoro sulla quale vengono riportate le specifiche motivazioni dell’assenza dal servizio del personale, espresse mediante sigle sintetiche, con annessa legenda per la loro comprensione, configura un caso di comunicazione di dati personali e non di diffusione; le tabelle sopra menzionate vengono, infatti, rese disponibili al personale in una sezione ad accesso riservato della *intranet* aziendale e su bacheche ubicate in locali il cui accesso è consentito unicamente ad un novero determinato o determinabile di soggetti.

II. DATI PERSONALI RIFERITI AI LAVORATORI – COMUNICAZIONE DI DATI NON PERTINENTI ED ECCEDENTI RISPETTO ALLO SCOPO – ILLICEITA’.

La pubblicazione nella bacheca aziendale e nella intranet di una tabella con i turni di lavoro sulla quale vengono riportate le specifiche motivazioni dell’assenza dal servizio del personale, espresse mediante sigle sintetiche, con annessa legenda per la loro comprensione, configura un trattamento posto in essere dal datore di lavoro in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; il regolare avvicendamento dei turni di lavoro e la programmazione degli stessi, infatti, non presuppongono necessariamente la necessità di informare il personale in servizio delle specifiche ragioni che giustificano l’assenza dei colleghi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare la dichiarata finalità, fornire la mera comunicazione dell’assenza dei colleghi ovvero della necessità di provvedere alla sostituzione di qualcuno di loro.

III. DATI SENSIBILI DEI LAVORATORI – COMUNICAZIONE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI – ILLICEITA’.

Informazioni relative a dati anche di natura sensibile possono

lecitamente essere oggetto di trattamento da parte del datore di lavoro, nella misura in cui siano necessarie e pertinenti per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro ovvero per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi; le medesime informazioni non possono, invece, essere messe a conoscenza di terzi non legittimati.

(Nel caso di specie un'azienda di trasporti privata pubblicava giornalmente nella bacheca aziendale e nella intranet una tabella relativa ai turni di lavoro, sulla quale venivano altresì riportate le specifiche motivazioni dell'assenza dal servizio del personale, espresse mediante sigle sintetiche, con annessa legenda esplicativa delle stesse).

404. DATI SANITARI – DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO – PREGIUDIZIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA – AMMISSIBILITA'.

Deve essere rigettato il ricorso qualora la parte resistente chieda il differimento temporaneo del diritto di accesso, previsto dall'art. 7, relativamente agli elementi tecnico valutativi della perizia contenenti dati personali del ricorrente, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.

(Nel caso di specie, di fronte alla richiesta di mediazione stragiudiziale da parte del ricorrente, l'Azienda sanitaria resistente aveva fornito copia parziale della cartella clinica contenente i dati personali della stessa, oscurando solamente elementi tecnico-valutativi contenuti nella perizia).

405. ARCHIVIO INFORMATIZZATO ASSEGNI BANCARI – CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA – ISCRIZIONE PER CARENZA AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA CANCELLAZIONE – INFONDATEZZA.

L'emissione di un assegno quale amministratore unico di una società, in carenza della predetta qualifica al momento della sottoscrizione, legittima l'iscrizione del traente nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.A.I.). Deve, pertanto, essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenerne la cancellazione.

406. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – ISCRIZIONE RITARDO PAGAMENTO – MANCATO RIMBORSO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – INFONDATEZZA.

Va dichiarato infondato il ricorso con cui l'interessato chiede ad un istituto di credito la cancellazione dall'archivio della "centrale rischi" della Banca d'Italia dei dati relativi al ritardo nel pagamento delle rate

di un finanziamento, qualora quest'ultimo, seppur risalente nel tempo, non risulti ancora integralmente rimborsato.

407. MOTORI DI RICERCA – TRATTAMENTO DATI ONLINE – PAGINE WEB IN LINGUA ITALIANA – APPLICABILITA' DISCIPLINA CODICE PRIVACY.

L'attività di profilazione svolta da una società avente sede legale in paesi non appartenenti all'Unione europea che gestisce un motore di ricerca, acquisendo dati personali per mezzo di pagine *web* in lingua italiana dagli utenti di servizi comunque riconducibili alla predetta società, deve rispettare la normativa dettata dal Codice della *privacy*; le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di rendere idonea informativa ed alla necessità del consenso degli interessati, dovranno, in ogni caso, tenere conto delle peculiari caratteristiche del servizio prestato.

(Nel caso di specie il Garante ha prescritto alla società di rendere un'informativa strutturata su livelli diversi che, accanto ad informazioni generali, contenga collegamenti più specifici relativi, tra l'altro, ai singoli servizi offerti; in essa, l'attività di monitoraggio dei dati degli utenti per finalità di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata deve essere chiaramente indicata e deve riportare le tecniche utilizzate per profilare. Ha prescritto, inoltre, che sia predisposta e resa visibile nella navigazione un'area dedicata per l'espressione di una scelta consapevole dell'utente, anche attraverso la selezione di un elemento esterno all'area stessa, precisando che il consenso alla profilazione rilasciato dall'utente sarà reputato valido con riferimento a tutti i servizi offerti).

408. I. OMESSA NOTIFICAZIONE AL GARANTE – INDICAZIONE FORNITA DA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – ERRORE SCUSABILE – INSUSSISTENZA.

Le indicazioni fornite da associazioni di categoria non consentono di ravvisare l'elemento dell'errore scusabile di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, in quanto le predette associazioni, che sono organismi privati, non hanno il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri.

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – QUANTIFICAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

L'organo accertatore di un illecito non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell'importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l'art. 16 della l. n. 689/1981, l'ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta

utile all'eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva contestato la sproporzione della sanzione amministrativa irrogata in sede di contestazione).

409. INVITO ALL'INVIO DI CURRICULA – ASSENZA INFORMATIVA – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

È illecito il trattamento dei dati personali contenuti nei *curricula*, il cui invio sia stato sollecitato nel corso di una offerta di lavoro, qualora non sia stata resa idonea informativa.

410. ALBO PRETORIO ONLINE – DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIVIETO.

L'obbligo di pubblicazione di un'ordinanza sindacale sull'albo pretorio *online* deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 8, del Codice, secondo il quale l'amministrazione deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, senza che tali obblighi confliggano l'uno con l'altro.

(Nel caso di specie un Comune aveva pubblicato le ordinanze sindacali che disponevano ricoveri urgenti per trattamenti sanitari obbligatori, comprensive dell'indicazione dei nomi delle persone malate e dei motivi dei ricoveri).

411. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO AL GARANTE – DATI GIÀ IN POSSESSO DEL RICORRENTE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, qualora il ricorrente chieda di accedere a documenti contenenti i propri dati personali che risultino già essere in possesso del ricorrente stesso.

412. GIORNALISMO – RACCOLTA DELLE NOTIZIE – TELECAMERA OCCULTA – ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE RISPETTO AD UN FATTO DI INTERESSE PUBBLICO – LICEITÀ.

Non appare violato il principio di essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di interesse pubblico nel caso di un servizio televisivo che informi in merito ad un'attività illecita di sfruttamento da parte di organizzazioni cinesi di connazionali immigrati clandestinamente in Italia, qualora la presenza di strumenti visibili di ripresa comprometta inevitabilmente la finalità informativa sottesa.

(Nel caso di specie il giornalista aveva raccolto le dichiarazioni dell'interessato circa l'evasione fiscale connessa all'apertura di un'attività commerciale, ricorrendo a riprese girate con telecamera nascosta e dopo essersi presentato come un sedicente imprenditore).

413. VIDEOSORVEGLIANZA – RICHIESTA DI ACCESSO ALLE IMMAGINI – ASSENZA DI REGISTRAZIONI INERENTI L'INTERESSATO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso quando dall'istruttoria effettuata risulti che l'impianto di videosorveglianza non ha registrato alcuna immagine del soggetto che ha formulato una richiesta di accesso ai propri dati personali.

(Nel caso di specie un dirigente scolastico aveva installato un impianto di videosorveglianza all'interno dell'istituto al solo fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici. Tale impianto veniva attivato esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro).

414. DIRITTO DI ACCESSO A DATI PERSONALI – RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso qualora il ricorrente non abbia provveduto a regolarizzare lo stesso nei termini richiesti dal Garante.

(Nel caso di specie il ricorrente non aveva provveduto all'invio di un nuovo atto di ricorso contenente una richiesta di accesso ai dati personali e non alla documentazione bancaria, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge).

415. DIRITTO DI ACCESSO A DATI PERSONALI – RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso che non sia stato regolarizzato nei termini indicati dalla relativa nota dell'Autorità.

24 luglio

416. COMUNICAZIONI PROMOZIONALI – CONSENSO – NECESSITA'.

L'invio di mail a carattere commerciale è illecito se non è preceduto dal consenso informato del destinatario.

417. I. REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI – TELEMARKETING – ILLICEITA'.

È illecito il trattamento di dati personali finalizzato all'esecuzione di telefonate promozionali in violazione del diritto di opposizione manifestato dai segnalanti mediante iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice.

II. TELEMARKETING – INFORMATIVA – CONSENSO – NECESSITA'.

È illecito il trattamento di dati personali finalizzato all'esecuzione di

telefonate promozionali senza aver reso una preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e senza aver acquisito e documentato un idoneo consenso necessario ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice.

**418. I. RECLAMO – LAVORO PUBBLICO –
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – MODALITA' DI
CONSEGNA – POSTA ELETTRONICA – LICEITA'**

È lecito il trattamento dei dati del dipendente qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, le comunicazioni al dipendente vengano effettuate, anche in considerazione della mancata assegnazione di account di posta certificata alla reclamante, mediante posta elettronica ordinaria utilizzando l'account istituzionale assegnato alla reclamante e nel caso in cui la comunicazione sia anticipata tramite consegna a mano e in busta chiusa da parte di personale incaricato del trattamento, al fine di contemperare l'esigenza di speditezza del procedimento e di certezza dell'avvenuta notificazione all'interessato con la tutela della riservatezza di quest'ultimo.

**II. RECLAMO – LAVORO PUBBLICO –
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –
COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI –
PERTINENZA E NON ECCEDENZA –
CONSERVAZIONE IN FASCICOLO – ILLICEITA'**

È illegittima, in quanto non conforme al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, la comunicazione di dati personali avvenuta tramite l'allegazione di copia della contestazione disciplinare riferita alla reclamante ad una nota di comunicazione riferita ad altra attività e inviata ad un ufficio che non ha competenze specifiche in ordine all'esercizio del potere disciplinare nei confronti della reclamante stessa. Conseguentemente è illegittima la conservazione della copia del suddetto atto di contestazione disciplinare all'interno di fascicolo diversi da quello personale della reclamante.

(Nel caso di specie, al fine di comunicare che il mancato completamento della procedura di accreditamento per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti da parte di una Direzione dell'ufficio sarebbe stato imputabile al rifiuto di adempiere opposto dalla reclamante, il superiore gerarchico della reclamante allegava a questa sua comunicazione la copia della contestazione disciplinare inviata alla reclamante, non limitandosi ad indicare solo il motivo del mancato adempimento della procedura).

**419. PROPAGANDA ELETTORALE – DATI PERSONALI
ACQUISITI PER FINALITA' DI CURA – ILLICEITA'.**

È illecito il trattamento relativo all'invio di una comunicazione dal

contenuto propagandistico-elettorale effettuato utilizzando i dati personali dell'interessato raccolti e trattati per finalità diverse.

(Nel caso di specie una casa di cura aveva inviato ad un soggetto – i cui dati personali erano stati raccolti e trattati per l'erogazione di prestazioni sanitarie e di cura – invitandolo ad esprimere una preferenza di voto in occasione delle prossime elezioni).

420. COMUNICAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI – DATI SENSIBILI – NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – NECESSITA'.

L'attività di comunicazione di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa esclusivamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2.

421. GIORNALISMO D'INCHIESTA – RIPRESA AUDIO E VIDEO – OMESSA INFORMATIVA – ILLICEITA'.

L'uso di dispositivi di ripresa audio e video all'insaputa degli interessati per la realizzazione di servizi informativi diffusi da trasmissioni televisive rappresenta un artificio il cui uso è in contrasto con le vigenti disposizioni del codice di deontologia dei giornalisti.

SETTEMBRE

11 settembre

422. ATTIVITÀ GIORNALISTICA – PERSONAGGI PUBBLICI – ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE.

Non è conforme al principio di essenzialità dell'informazione la pubblicazione dell'indirizzo e della fotografia aerea dell'abitazione di un personaggio pubblico, resa così riconoscibile con il rischio, oltretutto, di arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla riservatezza della vita privata del reclamante e della sua famiglia.

La ricostruzione dei redditi e del patrimonio dell'interessato risulta invece, nel complesso, non violare il principio di essenzialità dell'informazione, in quanto insuscettibile di essere considerata – ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del codice deontologico dei giornalisti – priva di “alcun rilievo sul (...) ruolo” dell'interessato.

423. ATTIVITÀ GIORNALISTICA – OMISSIONE INFORMATIVA – LIMITI.

L'esimente prevista dall'articolo 2 del codice deontologico dei giornalisti

che prevede la possibilità di omettere l'informativa nei casi in cui sussistano *“rischi per la incolumità del giornalista o impossibilità all'esercizio della funzione informativa”* non può essere riferita a casi nei quali le informazioni vengono acquisite attraverso un mero artificio consistito nell'aver utilizzato identità e voce di una persona amica, inducendo così fraudolentemente l'interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali, rispetto alle quali anche il personaggio pubblico deve poter avere una legittima aspettativa di riservatezza.

424. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – CONTENUTO.

In caso di trattamenti effettuati per mezzo di videosorveglianza, all'interessato devono essere fornite, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare con riferimento almeno alle indicazioni (titolare del trattamento e finalità dello stesso) contenute nell'informativa minima, il cui modello è allegato al provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, in quanto non può essere rimesso all'interessato il compito di individuare tali elementi.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – ESCLUSIONE DELLA REGISTRAZIONE – TRATTAMENTO – SUSSISTENZA.

La previsione di una registrazione/conservazione o meno delle immagini oggetto dell'attività di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice.

18 settembre

425. I. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – GARANZIE PER IL TRASGRESSORE – APPLICAZIONE DELLA L. N. 689/1981 IN LUOGO DELLA L. N. 241/1990.

In materia di irrogazione di sanzioni amministrative non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990: quest'ultima, infatti, configura una normativa generale su cui prevale la legge speciale – nel caso di specie la legge n. 689/81 – idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al *minimum* prescritto dalla anzidetta normativa generale.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI – PROVVEDIMENTO GENERALE – APPLICABILITÀ.

Il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 si applica a tutti i soggetti che trattano dati

personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi consentano o meno al titolare del trattamento di effettuare un controllo a distanza sui lavoratori.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento riteneva che invece tale provvedimento non risultasse da lui violato proprio perché i controlli a distanza dei lavoratori effettuati per finalità di tutela del patrimonio aziendale dinnanzi a fatti illeciti esulano dal campo di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

III. VIDEOSORVEGLIANZA – PROVVEDIMENTO GENERALE – PRESCRIZIONI CONCERNENTI I TEMPI DI CONSERVAZIONE – VIOLAZIONE – SANZIONABILITA’.

L’esplicito richiamo che il provvedimento generale in materia di videosorveglianza fa all’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, nella parte che disciplina i tempi di conservazione delle immagini, conferisce a tali regole valenza prescrizionale la cui inosservanza determina il ricorrere dell’illecito di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice.

426. RACCOLTA DATI PERSONALI – FORM ONLINE – OBBLIGO DI INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

Nel caso di un trattamento di dati personali tramite *form* di raccolta *online*, la circostanza che tale modalità di contatto sia poco utilizzata non esime il titolare del trattamento dall’obbligo di rendere l’informativa, mentre può essere utilmente valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

427. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – ESTINZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – REVOCA ORDINANZA-INGIUNZIONE.

Il tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio e, conseguentemente, impone la revoca dell’ordinanza-ingiunzione successivamente emessa sulla base dell’erroneo presupposto del mancato pagamento della stessa.

428. DATI PERSONALI DI MINORI – RICORSO PROMOSSO DA GENITORE – LEGITTIMITA’.

I diritti di cui all’art. 7 del Codice sono esercitabili dal genitore in riferimento ai dati personali delle figlie minori.

429. I. CONCORSI PUBBLICI – PUBBLICITA’ OBBLIGATORIA – DATI SENSIBILI – DIVIETO PUBBLICAZIONE.

Ai sensi dell’art. 22, comma 8, del Codice, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di

patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; tale divieto deve essere rispettato anche in sede di pubblicazione obbligatoria delle graduatorie dei concorsi pubblici.

II. CONCORSI PUBBLICI – PUBBLICITA' OBBLIGATORIA – DATI ECCEDENTI E NON PERTINENTI – DIVIETO PUBBLICAZIONE.

In sede di pubblicazione obbligatoria delle graduatorie di concorsi pubblici devono essere omesse le informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della pubblicazione.

(Nel caso di specie l'amministrazione resistente aveva provveduto anche alla pubblicazione dei dati relativi al codice fiscale e al numero di figli a carico di ogni soggetto indicato nella predetta graduatoria).

430. REGISTRAZIONE A SERVIZIO DI NEWSLETTER – INVIO DI MESSAGGI PROMOZIONALI – CONSENSO SPECIFICO – NECESSITA'.

L'utilizzo, per l'invio di messaggi promozionali, dei dati personali degli utenti registrati ad un servizio di *newsletter*, richiede che venga previamente acquisito il consenso libero, specifico e documentato dei medesimi, ai sensi degli articoli 23 e 130 del Codice.

431. RICORSO – ADEGUATO RISCONTRO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso quando la parte resistente fornisca adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente.

(Nel caso di specie, un parroco aveva provveduto alla annotazione nel registro dei battesimi della volontà del ricorrente di non appartenere più alla Chiesa Cattolica).

OTTOBRE

2 ottobre

432. CREDITO AL CONSUMO – PLURALITA' DI INTERESSATI – INFORMATIVA – OBBLIGO DI RENDERLA A TUTTI GLI INTERESSATI.

Nelle attività di concessione di credito al consumo l'informativa di cui all'art. 13 del Codice deve comprendere anche gli ulteriori elementi indicati nell'art. 5 del codice di deontologia e di buona

condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e deve essere resa ad ogni singolo interessato.

(Nel caso specifico l'istituto bancario, titolare del trattamento, aveva omesso di rendere l'informativa al soggetto fideiussore).

433. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 – PERSONE GIURIDICHE – INSUSSISTENZA.

Il ricorso presentato da una società deve essere dichiarato inammissibile; l'art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha, infatti, sottratto dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, le quali non possono più esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice né con interpellò preventivo né con ricorso al Garante.

434. RICHIESTA PRESTITI – CONFERIMENTO DATI ONLINE – ULTERIORI FINALITÀ – CONSENSO – NECESSITÀ.

Il trattamento di dati personali da parte dei privati per finalità promozionali, o comunque diverse da quella di erogazione del servizio, è ammesso solo dopo la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico.

(Nel caso di specie, tramite un sito internet, venivano raccolti dati personali di utenti interessati a ricevere preventivi di prestiti personali, con un unico e indistinto consenso a fronte di più eterogenee finalità diverse da quella dell'erogazione del servizio, peraltro non contenute nell'informativa).

435. TELEFONATE PROMOZIONALI PRE-REGISTRATE – CONSENSO LIBERO E SPECIFICO – NECESSITÀ.

L'invio di telefonate promozionali preregistrate, senza l'intervento di un operatore, è illecito qualora l'interessato non abbia prestato il proprio consenso libero ed esplicito al trattamento dei propri dati per fini promozionali.

436. SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO – QUALIFICA DI TITOLARE – SUSSISTENZA.

Deve essere considerato titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Codice il soggetto che: abbia commissionato ad un terzo la somministrazione di *test* psicologici agli interessati; abbia provveduto a curare la pubblicazione su alcune testate giornalistiche degli annunci relativi ad una selezione di personale, con l'invito rivolto ai soggetti interessati ad inviare il proprio *curriculum vitae*; abbia raccolto ed esaminato i *curricula* ricevuti.

**437. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO –
SOSPENSIBILITA' – INSUSSISTENZA.**

Non sussiste alcun riferimento normativo che preveda la sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva invocato la sospensione del procedimento in considerazione della pendenza del giudizio di impugnazione del provvedimento del Garante che aveva accertato gli illeciti).

**438. DIRITTO DI ACCESSO – DATI NON PIU'
DETENUTI DAL TITOLARE – ESCLUSIONE –
COMUNICAZIONE DI COPIA INTEGRALE DEI
DOCUMENTI – ESCLUSIONE.**

La richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono. Tale richiesta, da un lato non consente all'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, dall'altro non comporta l'obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsi presso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato non più dallo stesso trattati.

**439. DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI
– CONSENSO – ESONERO.**

Il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato.

**440. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO – MANDATARIO
– INSUSSISTENZA.**

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora dal tenore dell'atto di ricorso si evinca che il ricorrente fosse già a conoscenza della posizione di mandatario che il resistente rivestiva nei confronti del titolare del trattamento, cui l'istanza avrebbe invece dovuto essere rivolta.

(Nel caso di specie parte resistente era un istituto bancario che svolgeva attività di recupero crediti per conto di altro istituto bancario, entrambi facenti parte del medesimo gruppo).

23 ottobre

**441. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA –
NECESSITA'.**

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza di informativa idonea, così come prevista nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA REGISTRAZIONE IMMAGINI – IRRILEVANZA.

La registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento dati personali ai sensi dell'art. 4 del Codice, trattamento che si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale.

III. VIDEOSORVEGLIANZA – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – RISPETTO PROCEDURE ART. 4 STAT. LAV. – IRRILEVANZA.

Il rispetto delle procedure di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 non sostanzia alcuna esimente al distinto obbligo di rendere l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice.

442. I. DIRITTO DI ACCESSO – CODICE PRIVACY/TESTO UNICO BANCARIO – DIFFERENZE.

La decisione su un ricorso deve essere limitata alla valutazione dell'avvenuto riscontro delle richieste legittimamente avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, che devono essere distinte rispetto alle richieste di accesso a documenti contenenti dati bancari (le quali possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato) effettuate ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario.

(Nel caso di specie la ricorrente aveva richiesto nel corso del procedimento anche copia integrale di documenti bancari, non accessibili attraverso gli strumenti ordinari offerti dal Codice).

II. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – ASSENZA DI ULTERIORI DATI – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la comunicazione dei dati riferiti a tutti i rapporti intrattenuti con un istituto bancario qualora quest'ultimo integri nel corso del procedimento il riscontro precedentemente fornito affermando di non detenere altri dati personali.

443. I. SPESE AFFERENTI SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE – COMUNICAZIONE A TERZI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – NECESSITA'.

La comunicazione ad un'agenzia di intermediazione immobiliare, effettuata da un amministratore di condominio, contenente informazioni sulle spese condominiali gravanti su di uno dei condomini costituisce comunicazione di dati a terzi; è, pertanto, da ritenersi illecita ove non sorretta dal consenso dell'interessato.

(Nel caso di specie l'agenzia immobiliare destinataria di tale comunicazione si stava occupando della vendita dell'unità immobiliare dell'interessato e l'amministratore di condominio aveva giustificato tale comunicazione con il fine di tutelare sia il condominio che l'acquirente).

444. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA IDONEA – NECESSITA'.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza di informativa, anche semplificata, così come prevista nel provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

445. DIRITTO DI ACCESSO – DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – NORME TESTO UNICO BANCARIO – IRRILEVANZA.

L'interpello preventivo volto alla comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dall'istituto bancario di cui l'interessato è cliente, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato da quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

446. BACHECA CONDOMINIALE – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – CONSENSO – NECESSITA'.

In assenza del consenso dell'interessato, la pubblicazione di avvisi contenenti dati personali dei singoli condomini nella bacheca condominiale è da ritenersi illecita. Pertanto, l'interessato ha il diritto di ottenerne la cancellazione.

NOVEMBRE

6 novembre

447. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIVIETO DI DIFFUSIONE.

La pubblicazione di atti, per finalità di trasparenza amministrativa, sul sito *internet* della pubblica amministrazione interessata deve essere effettuata nel rispetto del divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, previsto dall'art. 22, comma 8, del Codice.

(Nel caso di specie il Garante ha dichiarato illecita la pubblicazione dei

dati personali di un soggetto minore contenuti negli allegati ad alcune delibere con le quali una ASL disponeva la liquidazione di fatture per l'inserimento del predetto minore in una comunità terapeutica riabilitativa socio sanitaria).

448. MOTORI DI RICERCA – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza dell'istanza di rimozione dai risultati riferita a vari *url* rinvenibili tramite un comune motore di ricerca e concernenti una vicenda di cronaca che vede coinvolto l'interessato, quando le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse.

449. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

12 novembre

450. BANCA – COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI A TERZI – LEGAMI TRA INTERESSATA E DESTINATARI – IRRILEVANZA – ASSENZA DI CONSENSO – ILLICEITA'.

Deve essere dichiarata illecita la comunicazione a terzi dei dati personali dell'interessata effettuata da parte di un istituto bancario in assenza del consenso della stessa, qualora tali dati siano a lei riferiti in qualità di persona fisica titolare di specifici rapporti bancari personali; a nulla rileva, infatti, la circostanza che l'interessata abbia legami societari, economici o parentali con i soggetti destinatari di tale comunicazione.

(Nel caso di specie, l'interessata era socia di maggioranza di una delle società destinatarie della comunicazione e l'istituto bancario aveva, pertanto, ritenuto che non fosse ravvisabile una comunicazione a terzi; tra le società vi sarebbe, infatti, stata una connessione giuridico-economica tale da configurare il cd. "gruppo di clienti connesso").

451. I. ACCESSO FISICO – DATI BIOMETRICI – MODALITA' ALTERNATIVE DI ACCESSO – CONSENSO DELL'INTERESSATO – OBBLIGATORIETA'.

La possibilità di utilizzare modalità di accesso alternative al sistema di rilevazione delle impronte digitali non esclude la sussistenza dell'obbligo di acquisire il consenso dell'interessato.

II. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – ILLICEITA' – IN GENERE.

Il trattamento effettuato tramite la rilevazione delle impronte digitali degli utenti, utilizzato per consentire l'accesso a una struttura privata, non può, per ciò solo, essere definito illecito. L'illiceità può dipendere, invece, dalle concrete modalità con cui tale trattamento è stato effettuato, poiché il titolare deve comunque ottemperare agli obblighi previsti dal Codice, in particolare dagli articoli 3, 11 e 23.

452. MISURE MINIME DI SICUREZZA – CONSULENTE ESTERNO – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE – SUSSISTENZA – BUONA FEDE – ESCLUSIONE.

La formale designazione da parte del titolare del trattamento di un consulente esterno specializzato in materia di tutela dei dati personali non integra l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, così da esonerare il titolare dalla responsabilità per mancata adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice.

20 novembre

453. MOLTEPLICI FINALITA' – UNICO CONSENSO – ILLECITA'.

Deve dichiararsi illecita la raccolta dei dati personali per i quali il titolare ha acquisito un unico consenso per finalità tra loro diverse, in violazione dell'art. 23 del Codice.

(Nel caso di specie, una società di intermediazione nel settore finanziario con riferimento ai dati personali raccolti tramite il proprio sito web e propri moduli cartacei, ha acquisito un unico consenso sia per finalità di esecuzione degli obblighi derivanti da contratto, sia per finalità ulteriori e diverse quali l'attività di invio di comunicazioni promozionali per conto proprio e/o per conto di terzi e l'attività di comunicazione dei dati raccolti a soggetti terzi per le loro finalità promozionali).

454. FORM RACCOLTA DATI ONLINE – INFORMATIVA – NECESSITA'.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

455. TESTATA GIORNALISTICA ONLINE – ARCHIVIO STORICO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DATI PERSONALI – LEGITTIMO ESERCIZIO ATTIVITA' GIORNALISTICA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti in alcuni

articoli raccolti nell'archivio storico di una testata giornalistica *online* qualora la loro diffusione sia stata effettuata a suo tempo in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

**456. ARCHIVIO *ONLINE* – DIRITTO ALL'OBLIO –
RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE –
INFONDATEZZA – RILEVANTE INTERESSE
SOCIALE – SUSSISTENZA.**

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto a richiedere la deindicizzazione di alcuni articoli contenuti nell'archivio *online* di un quotidiano qualora le notizie contestate facciano riferimento ad avvenimenti veri di rilevante interesse sociale non contestati dagli interessati, il lasso di tempo trascorso dagli eventi non sia ampio e la relativa vicenda giudiziaria sia tale da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l'opportunità di un'ampia conoscibilità dei relativi fatti.

(Nel caso di specie la vicenda oggetto di cronaca risaliva ad appena due anni e mezzo prima e consisteva in un processo penale concernente l'uso del denaro pubblico per la realizzazione di un importante progetto urbanistico).

**457. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI
PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI –
ESONERO DAL CONSENSO.**

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad un'ipoteca legale registrata è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

**458. ARCHIVIO *ONLINE* – DIRITTO ALL'OBLIO –
RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE –
INFONDATEZZA – RILEVANTE INTERESSE
SOCIALE – SUSSISTENZA.**

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto a richiedere la deindicizzazione di alcuni articoli contenuti nell'archivio *online* di un quotidiano qualora le notizie contestate facciano riferimento a fatti veri e non contestati dal ricorrente che hanno suscitato un rilevante allarme sociale, il lasso di tempo trascorso dagli eventi non sia ampio e la relativa vicenda giudiziaria sia tale da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l'opportunità di un'ampia e utile conoscibilità dei relativi fatti.

(Nel caso di specie la vicenda oggetto di cronaca risaliva ad appena due anni prima e consisteva in una vicenda giudiziaria concernente la

valutazione dei titoli del ricorrente necessari per lo svolgimento di una docenza universitaria).

459. GIORNALISMO – ARCHIVIO STORICO ONLINE – INDICIZZAZIONE – ILLICEITA' – CONDIZIONI.

L'indicizzazione di un articolo di cronaca giudiziaria presente nell'archivio storico di un quotidiano, mediante la quale si rende visibile la relativa pagina *web* ai motori di ricerca generalisti, comporta un sacrificio sproporzionato dei diritti dell'interessato, suscettibile di pregiudicarne la reputazione, personale e professionale, in ragione del tempo trascorso dalla vicenda, della lievità del reato in relazione al quale è intervenuta la condanna, nonché dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziario concessi in sentenza.

(Nel caso di specie il Garante ha accolto il ricorso dell'interessato ed ordinato alla testata giornalistica di porre in essere ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che il suddetto articolo fosse rinvenibile mediante l'utilizzo dei comuni motori di ricerca).

460. RICORSO – RICHIESTE NON OGGETTO DI INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA'.

Nell'ambito di un ricorso devono essere prese in considerazione esclusivamente le richieste previamente avanzate dal ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in relazione alle quali non è stato fornito riscontro e che sono state ribadite con il ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice.

461. ATTIVITA' GIORNALISTICA – OPPOSIZIONE ALL'ULTERIORE DIFFUSIONE – RICORSO – MANCATA CORRISPONDENZA CON L'INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA'.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere l'opposizione all'ulteriore diffusione di dati personali tramite articoli di giornale qualora si tratti di una richiesta non precedentemente avanzata in sede di interpello preventivo e la stessa interessi, peraltro, un diverso articolo non segnalato durante l'interpello.

(Nel caso di specie il ricorrente con l'interpello preventivo aveva richiesto di conoscere l'origine dei dati trattati nonché la cancellazione e il blocco degli stessi, ottenendo soddisfazione da parte dell'editore, mentre con il ricorso aveva poi fatto diversa istanza di opposizione rispetto anche ad un ulteriore articolo).

462. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA – SUSSISTENZA – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza dell'istanza di rimozione dai risultati riferita ad uno specifico *url* rinvenibile tramite un comune motore di ricerca, concernente una vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'interessato, quando le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Codice.

463. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA – SUSSISTENZA – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI – INFONDATEZZA.

È infondato il reclamo volto alla rimozione dai risultati rinvenibili attraverso motori di ricerca generalisti di articoli di stampa concernenti processi giudiziari, qualora tali notizie riguardino il settore dell'editoria ed investano aspetti di carattere finanziario, con ricadute su profili di trasparenza e correttezza di importanti progetti imprenditoriali (soddisfacendo così il requisito dell'interesse pubblico), e qualora la vicenda oggetto di cronaca risalga all'anno precedente al reclamo (soddisfacendo così il requisito dell'attualità). *(Nel caso di specie la notizia riguardava il tentativo, da parte dei reclamanti, di acquisire alcune testate da uno dei principi gruppi editoriali nazionali).*

464. I. VIDEOSORVEGLIANZA – VIOLAZIONE OBBLIGO DI INFORMATIVA – ILLICEITA'.

È illecito il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza senza aver reso l'informativa in violazione dell'art. 13 del Codice.

II. VIDEOSORVEGLIANZA – OMESSA NOMINA DEGLI INCARICATI E DEL RESPONSABILE – ILLICEITA'.

È illecito il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza senza aver provveduto alla nomina degli incaricati e responsabili del trattamento in violazione degli articoli 29 e 30 del Codice.

**III. VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLO A
DISTANZA DEI LAVORATORI – OMESSA
ATTIVAZIONE PROCEDURE ART. 4 STAT. LAV. –
ILLICEITA'.**

È illecito il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza – che consenta indirettamente il controllo a distanza dell'attività lavorativa – senza aver provveduto a raggiungere il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di questo, a richiedere specifica autorizzazione al competente Ispettorato del lavoro in violazione dell'art. 114 del Codice.

**465. ANNUNCIO DI LAVORO – SOLLECITAZIONE
ALL'INVIO DI CURRICULA – ESONERO
INFORMATIVA – INSUSSISTENZA.**

La pubblicazione su di un quotidiano di un'inserzione afferente un'offerta di lavoro non comporta l'esonero dell'informativa di cui all'art. 13, comma 5-*bis*, del Codice, in quanto l'invio dei richiedi *curricula* non avviene spontaneamente ma a seguito di specifica sollecitazione.

**466. ANNUNCIO DI LAVORO – SOLLECITAZIONE
ALL'INVIO DI CURRICULA – ESONERO
INFORMATIVA – INSUSSISTENZA.**

La pubblicazione su di un quotidiano di un'inserzione afferente un'offerta di lavoro non comporta l'esonero dell'informativa di cui all'art. 13, comma 5-*bis*, del Codice, in quanto l'invio dei richiedi *curricula* non avviene spontaneamente ma a seguito di specifica sollecitazione.

**467. FORM RACCOLTA DATI ONLINE – OBBLIGO DI
RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.**

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

**468. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA – IN
GENERE.**

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, così come prevista nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010. L'indicazione del titolare e la finalità del trattamento sono elementi obbligatori ai sensi dell'art. 13 del Codice.

11 dicembre

469. RICHIESTA COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – RICORSO AL GARANTE – DOCUMENTI PRIVI DI DATI PERSONALI E RISCONTRO PRECEDENTEMENTE FORNITO – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso nei confronti di un istituto di credito volto ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali, relativi ad alcune operazioni di investimento, che riguardano il ricorrente qualora risulti che i documenti oggetto di richiesta siano privi di dati personali e l'istituto avesse già fornito un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso.

470. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI – INSUSSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione dai risultati rinvenibili attraverso i motori di ricerca generalisti di un commento postato su di un *blog*, relativo ad un processo penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, qualora l'informazione riguardi le abitudini sessuali di un soggetto identificato e non sussistano profili di interesse pubblico ricollegabili alla diffusione della stessa.

471. *FORM* RACCOLTA DATI *ONLINE* – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

472. RICORSO – SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – INAMMISSIBILITA'.

È inammissibile il ricorso qualora il ricorrente, pur conoscendo i dati identificativi del titolare del trattamento, proceda nei confronti di un altro soggetto generico ed inesistente.

18 dicembre

473. I. *DOSSIER* SANITARIO AZIENDALE – LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DI *DOSSIER* SANITARIO – APPLICABILITA'.

Anche al *dossier* sanitario aziendale si applicano le garanzie di cui alle “*Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario*” adottate dal Garante con provvedimento del 16 luglio 2009.

II. DOSSIER SANITARIO AZIENDALE – GESTIONE DEL PREGRESSO – CONSENSO INFORMATO – SUSSISTENZA.

Nella costituzione del *dossier* sanitario aziendale l'interessato deve essere informato in merito al trattamento dei suoi dati personali relativi agli eventi clinici occorsi allo stesso nel periodo antecedente alla sua manifestazione di consenso; deve, altresì, essere richiesta una specifica manifestazione di volontà del medesimo in merito alla consultazione dei dati relativi alla sua pregressa storia clinica (c.d. gestione del pregresso).

III. DOSSIER SANITARIO AZIENDALE – EVENTI CLINICI PARTICOLARI – CONSENSO INFORMATO – SUSSISTENZA.

Nella costituzione del *dossier* sanitario aziendale l'interessato deve essere informato in merito alla possibilità che nel dossier sanitario siano trattate informazioni concernenti la sieropositività o l'interruzione volontaria di gravidanza, nei confronti delle quali deve essere prevista una sua specifica manifestazione di volontà affinché tali informazioni siano consultabili.

IV. DOSSIER SANITARIO AZIENDALE – FINALITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CURA – CONSENSO – INSUSSISTENZA.

Nella costituzione del *dossier* sanitario aziendale all'interessato non deve essere richiesto di prestare il consenso con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per il raggiungimento di finalità amministrative correlate alla cura, in quanto il presupposto di legittimità di tale trattamento è da ricondursi al relativo regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.

474. I. CASELLA PREFLAGGATA – CONSENSO LIBERO – INSUSSISTENZA – ILLICEITA' DEL TRATTAMENTO.

La manifestazione del consenso mediante la preimpostazione del *flag* sulla dicitura "Accetto" è idonea a condizionare la volontà dell'interessato in quanto gli viene richiesta un'azione per rifiutare tale selezione, integrando una violazione dell'art. 23 del Codice laddove tale disposizione impone che, per poter essere acquisito validamente, il consenso al trattamento deve essere espresso dall'interessato, oltre che specificamente, anche liberamente.

(Nel caso di specie tale consenso veniva così acquisito in relazione a finalità promozionali/statistiche, ulteriori rispetto alla finalità per la quale l'interessato prestava il consenso principale, ossia quello di sottoscrizione di un abbonamento online).

II. SANZIONE AMMINISTRATIVA – SANZIONE PENALE – AMBITI DISTINTI.

Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice sono qualitativamente diversi da quelli dell'illecito penale di cui all'art. 167 del Codice, in quanto il legislatore, nel regolare i due distinti ambiti sanzionatori, ha voluto individuare interessi pubblici compatibili ma diversi e li ha voluti tutelare disgiuntamente attraverso distinte norme.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva obiettato che il fatto contestatogli non avesse cagionato alcun nocumento, elemento che tuttavia sostanzia solamente la condizione obiettiva di punibilità della fattispecie sanzionatoria penalistica).

475. TRATTAMENTO DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO – ESONERO.

Il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett.c), del Codice.

476. I. MOTORE DI RICERCA ONLINE – INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITA' DELLA NOTIZIA – SUSSISTENZA – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI – INFONDATEZZA.

La richiesta di rimozione dai risultati di un *url* rinvenibile mediante motore di ricerca generalista deve essere dichiarata infondata qualora le notizie ivi rinvenibili siano recenti e risultino di pubblico interesse.

(Nel caso di specie la notizia contestata era stata pubblicata sei mesi prima e riguardava un'importante indagine giudiziaria che aveva coinvolto un consistente numero di persone seppure in ambito locale).

II. MOTORE DI RICERCA – SNIPPET – FALSA RAPPRESENTAZIONE DELL'INTERESSATO – RICORSO – LEGITTIMITA'.

Deve essere considerato legittimo il ricorso volto ad ottenere l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che, tra i risultati di una ricerca effettuata digitando il proprio nominativo abbinato alla località su un motore di ricerca, l'*abstract* visualizzato sotto il titolo dell'articolo così indicizzato (cd. "*snippet*") non associ genericamente, per mezzo delle scansioni operate automaticamente dal motore di ricerca, il proprio nominativo alle notizie principali dell'articolo stesso (riassunte nel titolo) indipendentemente dalla specifica narrazione dei fatti.

(Nel caso di specie l'articolo riguardava un'indagine per usura ed estorsione con conseguente applicazione di misure cautelari, e il ricorrente lamentava che il proprio nominativo potesse essere erroneamente associato all'arresto).

477. RICORSO AL GARANTE – ADEGUATO RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato.

478. INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI – DATI PERSONALI – CONFIGURABILITA'.

Tra i dati personali riferiti all'interessato oggetto delle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice, volte ad ottenerne la comunicazione in forma intellegibile, devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dall'interessato, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dallo stesso impartiti, come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della clientela.

479. I. ISTITUTO SCOLASTICO – COMUNICAZIONE DATI SENSIBILI DI SOGGETTO MINORE – LICEITA' – CONDIZIONE – SUSSISTENZA DELLA FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.


La comunicazione dei dati sensibili di un minore da parte di un istituto scolastico nei confronti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza è lecita quando risulta indispensabile per lo svolgimento delle funzioni di rilevante interesse pubblico di cui agli artt. 20 e 22 del Codice, come nel caso delle attività sanzionatorie e di tutela di cui all'art. 71 del Codice, espressamente previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305.

(Nel caso di specie il ricorrente, genitore di un alunno minore, lamentava la presunta illiceità della comunicazione a Procura della Repubblica e Comando dei carabinieri dei dati sensibili del figlio, avvenuta tramite la denuncia che l'istituto resistente aveva rivolto nei confronti del genitore stesso).

II. DENUNCIA – RICHIESTA CANCELLAZIONE DATI PERSONALI IVI CONTENUTI – COMPETENZA – AUTORITA' GIUDIZIARIA.

È rimessa all'autorità giudiziaria ogni valutazione sull'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali ad essa comunicati tramite denuncia; ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, è, pertanto, a quest'ultima che deve essere rivolta l'istanza mirata ad espungere dal fascicolo giudiziario i dati dell'interessato ritenuti non strettamente indispensabili alla valutazione degli atti di causa.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva promosso ricorso al Garante per chiedere la cancellazione dei dati personali contenuti nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica e al Comando dei carabinieri).



INDICE ANALITICO

Indice analitico

Presentazione

Categorie e requisiti dei dati personali

Dato personale

Nozione

124 I, 428, 478

Riferibilità alle sole persone fisiche

73 II, 345 I, 395 I, 433

Dato anonimo

13 II, 201, 275, 298, 313

Dati giudiziari

28, 79, 181, 340, 388 I

Dati sensibili

In genere

37, 155 I, 236, 286, 342, 388 II, 420, 473 III, 479 I

Dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a sindacati

51 I, II

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1, 23, 37, 49 I, 50, 66, 67, 74, 140, 185 I, 189, 190 I, 202, 205 I, 216, 225, 243, 285, 316, 324, 337, 342, 348, 351 II, 357, 361, 363 I, 382, 388 I, III, 393, 403 III, 404, 410, 429 I, 447, 473 II, III, IV, 479 I

Presupposti e modalità del trattamento

Trattamento per fini personali ed altri casi di inapplicabilità del Codice

134 II, 145, 319, 378

Principi generali

Liceità e correttezza

14 II, 18 II, III, 19, 29, 38 I, 75 I, II, 114, 123, 178, 185 III, 190 II, 191, 198, 202, 212, 213 I, 223, 234 I, 319, 331 II, 332, 336, 348, 349, 363, 374, 384, 385, 388 III, 393, 394, 396, 409, 416, 417 I, II, 429 I, 435, 441 I, 443, 444, 446, 447, 450, 453, 464 I, II, III, 474 I

Finalità

14 II, III, 419

Pertinenza, completezza, necessità e non eccedenza

13 III, 14 II, III, 18 II, 29, 34, 37, 75 I, II, 85, 107, 116 II, 136, 156, 185 II, 307 I, 313, 325, 351 II, 388 I, II, 403 II, III, 418 II, 429 II, 451 II

Proporzionalità

14 II, 77 I, 325, 425 III

Esattezza

72, 173, 283

Inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina

17 II, 255 I

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento

10, 14 I, 26 III, 41 I, II, 111 I, II, 127, 135, 179, 193, 213 I, 246, 248, 250, 257, 263, 341, 377, 388 II, 436, 464 II

Informativa

In genere

11, 12, 14 IV, 35, 45 I, 58, 84, 87, 91, 96, 97 I, 111 I, 113, 118, 120, 121, 128, 129, 180, 186, 192, 197, 201, 204, 215 I, 218, 255 II, 258, 285, 286, 304 II, 310 II, 317 I, 334 I, II, 407, 417 II, 432, 441 III, 473 II, III

Form online

157, 160, 163, 175, 176, 238, 259, 281 I, 291, 296, 334 II, 364, 427, 454, 467, 471

Informativa semplificata

41 I, 131 I, 133, 141, 142, 146, 174, 228, 247 I, 248, 297 II, 302, 317 II, 333, 349, 365 III, 397, 424 I, 441 I, 444, 464 I, 468

Dati raccolti presso terzi

355 III

Esonero

14 IV, 76 II, 105, 137 I, 150 III, 279, 289 I, 334 I, 391, 409, 436, 465, 466

Consenso

In genere

5, 12, 19, 43, 45 I, 58, 68, 77 II, 84, 87, 91, 92, 96, 97 I, 100, 107, 118, 121, 134 I, 144 I, 150 II, 201, 204, 214, 215 I, II, 234 I, 269, 280, 284, 285, 286, 290, 332, 342, 348, 363 I, 374, 394, 399, 407, 416, 417 II, 434, 435, 443, 446, 450, 451 I, II, 473 II, III

Modalità di raccolta del consenso

In genere

355 IV, 434, 453, 474 I

Form online

40, 102, 109, 125, 157, 255 III, IV, 301, 430, 434, 453, 474 I

Esclusione

- Adempimento di un obbligo di legge
114, 263, 346, 403 III, 473 IV
- Obblighi derivanti da un contratto
116 I, 234 II, 289 II, 346, 403 III, 434
- Dati provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque
7, 25, 47, 59 I, 63, 69, 96, 98, 105, 117, 132, 182, 187, 188, 223, 226 I, 329 I, 353, 359, 362, 366, 373, 387, 401, 439, 449, 457, 475
- Dati relativi allo svolgimento delle attività economiche
59 I, 289 III
- Svolgimento delle investigazioni difensive e difesa dei diritti in sede giudiziaria
76 II, 106, 119, 170, 363 II, 388 II
- Dati sensibili
363 I

Comunicazione

4 II, 17 I, 64, 87, 92, 95, 118, 119, 134 I, II, 155 II, III, 170, 184, 189, 202, 216, 225, 243, 254, 269, 284, 324, 332, 336, 363 I, II, 382, 394, 403 I, II, III, 418 II, 420, 443, 450, 479 I

Diffusione

4 I, III, 6, 38 II, 39, 43, 50, 56, 57 I, II, 67, 79, 139, 140, 172 I, II, 178, 181, 185 I, 236, 268 I, II, 288, 306, 307 I, 313, 316, 323, 326, 339, 351 I, II, 384, 385, 386 I, 393, 403 I, 410, 429 I, II, 446, 447, 461

Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi

22 I, 41 II, 179, 246, 309 II, 324, 452, 464 II

Conservazione dei dati

13 III, 112 I, 112 II, 113, 126, 194, 200, 270 II, 304 I, 310 I, 319, 325, 418 II, 424 II, 441 II

Verifica preliminare

15, 325, 390 I

Notificazione al Garante

15, 16, 23, 42, 46, 49 I, II, 52, 81, 151 II, 203, 257, 271, 408 I

Trattamenti particolari

Biometria

14 II, III, 15, 81, 252, 257, 451 II, II

Videosorveglianza

18 I, II, III, 32, 41 I, 80 I, II, III, 180, 192, 197, 200, 212, 213 I, II, 218, 228, 235, 247 I, II, III, 248, 297 II, 302, 310 I, II, 317 I, II, 319, 325, 333, 349, 365 I, II, III, 396, 397, 413, 424 I, II, 425 II, III, 441 I, II, III, 444, 464 I, II, III, 468

Geolocalizzazione

11, 271

Profilazione

201, 390 I, 407

Soggetti pubblici

Svolgimento funzioni istituzionali e finalità di interesse pubblico

17 I, 22 II, 51 II, 250, 254, 264, 293, 473 IV

Trasparenza amministrativa

171 I, II, 139, 140, 447

Diffusione di dati personali non correlata ad obblighi di trasparenza amministrativa
6, 38 II, 39, 50, 56, 57 I, II, 67, 79, 178, 181, 185 II, III, 205 I, 227, 240, 270 II, 316,
326, 339, 357, 384, 385, 393, 410, 429 I, II

Comunicazione di dati personali
64, 70, 95, 155 II, III, 184, 189, 191, 202, 216, 225, 245, 254, 288, 324, 339, 382,
420, 479 I

Trattamenti in ambito giudiziario

Pubblicazione di dati giudiziari
79, 351 I

Altri trattamenti
34, 479 I, II

Trattamenti da parte delle forze di polizia
17 I, 104, 114, 279

Sanità
23, 49 I, 74, 115, 203, 224, 402, 447, 473 I, II, III, IV

Istituti scolastici e università
37, 56, 155 III, 288, 479 I

Enti locali
50, 64, 124 I, II, 125, 178, 181, 185, 205, 270 II, 324, 326, 410

Organi costituzionali
6, 38 I, II

Altri enti pubblici
1, 22 I, II, 51 II, 67, 70, 71, 74, 202, 203

Trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici
77 I, 274 I, 285, 306

Lavoro e previdenza sociale

Controllo a distanza dell'attività lavorativa

Uso del personal computer, posta elettronica, navigazione *internet* ed utilizzo degli apparecchi telefonici

13 I, II, III, 29, 75 I, II

Videosorveglianza

18, I, II, III, 32, 80 I, II, III, 123 I, II, 159 I, II, 177 I, II, 212, 213 I, 247 II, 273, 304 I, II, 365 I, 425 II, 441 III, 464 III

Geolocalizzazione

11

Controllo delle presenze

Lettori biometrici

14 II, III, 15, 81, 136

Valutazione dell'idoneità del lavoratore

1, 190 I, 323, 382

Comunicazioni e diffusione dati personali

26 III, 27, 118, 119, 166, 184, 202, 205, 216, 225, 240, 243, 323, 382, 385, 403 I, II, III

Procedure di accesso al protocollo informatico

22 I, II, 388 I, II, III

Altri trattamenti

418 I, II

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Informazioni commerciali e creditizie

7, 47, 48, 69, 73 I, 105, 182, 187, 188, 198, 223, 230, 283, 321 I, II, 329 I, II, 343, 353, 359, 362, 366, 373, 380, 387, 401, 432, 449, 457

Dati relativi al comportamento debitorio

122 I, 331 I, II, 332, 377, 381, 395 II, 405, 406

Diritto di accesso

In genere

210, 221, 368, 376, 398, 442 II, 478

Diritto di accesso ai dati personali e diritto di accesso ai documenti bancari

3, 89, 90, 108 I, 164, 171, 183, 356, 358, 369, 398, 414, 442 I, 445

Comunicazioni a terzi

269, 284, 332

Comunicazioni elettroniche

Dati relativi al traffico

222, 251 II, 309 I, II

E-mail, fax, sms, mms, chiamate automatizzate e spamming

5, 12, 35, 45 I, 58, 68, 84, 107, 109, 121, 129, 191, 226 I, 290, 354, 355 I, II, III, IV, 399, 416, 430, 434, 435

Pubblicità telefonica e registro delle opposizioni

In genere

59 I, 327, 417 I, II, 435

Pubblicità telefonica con identità celata

374, 375

Propaganda elettorale

58, 107, 419

Libere professioni e investigazione privata

76 II, 314 I

Giornalismo ed altre forme di manifestazione del pensiero

Obbligo di identificarsi, artifici e pressioni indebite

345 II, 412, 421, 423

Liceità della pubblicazione

38 I, II, 306, 386 I, 412, 455, 456, 458

Essenzialità dell'informazione

161 II, 268 II, 274 I, 306, 345 II, 386 I, 412, 422, 448, 455, 456, 458, 462, 463, 470, 476 I

Esattezza dell'informazione

72, 85, 158, 161 I, 282, 300 II, 307 II, 318

Tutela della dignità delle persone

38 II, 39, 268 II

Tutela del domicilio

422

Tutela del minore

275

Tutela della dignità delle persone malate

351 II

Tutela della sfera sessuale

66, 351 II, 470

Cronaca giudiziaria

4 III, 66, 158, 277, 300 II, 307 II, 456, 458, 459, 462, 470

Blog e altri siti web

4 I, 265, 351 I, 470

Diritto all'oblio

31, 130 I, 148, 196, 232, 448, 456, 458, 459, 462, 463, 470, 476 I

Tutela nei confronti dei motori di ricerca

161 I, II, 196, 232, 267, 274 II, 300 I, 407, 448, 462, 463, 470, 476 I, II

Diritti dell'interessato

Diritto di accesso ed altri diritti

Presupposti per l'esercizio e ampiezza del diritto

2, 3, 21, 53, 54, 62, 78 I, II, 82, 106, 115, 149, 209, 210, 221, 230, 287 II, 337, 356, 358, 369, 379, 398, 399, 411, 413, 428, 438, 442 I, II, 445, 469, 478

Dati di tipo valutativo, condotte da tenersi e decisioni in via di assunzione

55, 71, 108 I, 152, 314 II, 404

Diritto di accesso a dati personali di soggetto deceduto

33, 88, 143, 239, 262 II, 287 I, 303, 335 I, II, 367

Accesso ai dati e accesso ai documenti

3, 78 III, 94 II, 110, 167, 168, 262 I, 314 I, 320 I, II, III, 330, 335 II, 438

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi e dati relativi alla salute o alla vita sessuale

169 I, II, III, 224, 320 I, II, 337, 350

Opposizione al trattamento, cancellazione e aggiornamento

19, 20, 28, 31, 36, 43, 69, 72, 74, 76 III, 85, 99, 101, 122 I, 194, 209, 230, 240, 264, 265, 268 I, 282, 283, 298, 299, 300 II, 307 I, II, 315, 318, 321 I, II, 329 II, 331 I, II, 342, 345 II, 346, 357, 360, 386 I, 392, 399, 405, 406, 446, 455, 461, 479 II

Deindicizzazione e rimozione dai risultati della ricerca

6, 31, 130 I, 161 I, II, 148, 196, 232, 267, 274 II, 277, 300 I, 386 II, 392, 407, 448, 456, 458, 459, 462, 463, 470, 476 I, II

Limiti all'esercizio dei diritti

Diritto di accesso e dati di terzi

169 III, 303, 314 II, 345 III

Differimento

65, 251 II, 311, 320 III, 328, 404

Trattamenti effettuati da Commissioni parlamentari d'inchiesta

6

Altri limiti
315, 337, 438

Tutela amministrativo – giurisdizionale

Ricorso al Garante

Procedimento
94 I, 108 II, 209, 226 III, 318

Ricorso in via d'urgenza
53, 295

Inammissibilità

Erronea o mancata individuazione del titolare del trattamento
44, 211 I, 321 I, 352, 440, 472

Carenza dei presupposti
2, 8, 9, 30, 53, 62, 82, 83, 86, 87, 100 I, 104, 108 I, 138 I, II, III, 147, 153,
162, 165 I, 209, 211 I, II, 233, 244, 245, 253, 292, 295, 320 III, 338, 345 I,
III, 350, 414, 415, 433, 460, 461

Riscontro fornito prima della presentazione del ricorso
44, 60, 78 IV, 241, 372

Incompetenza del Garante
100 II, 104, 122 II, 130 II, 195, 242, 278 II, 379 II, 479 II

Legittimazione a ricorrere
73 II, 94 I, 165 II, 249, 395 I

Preventiva adizione dell'A.g.o. o del giudice amministrativo
320 I

Non luogo a provvedere

Riscontro successivo alla presentazione del ricorso
21, 31, 36, 61, 76 I, 88, 94 III, 99, 196, 210, 219, 220, 224, 229, 231, 232,
241, 243, 251 I, 252, 260, 261, 265, 266, 267, 268 I, 273, 274 II, 277, 283,
294, 298, 300 I, 305, 308, 312, 322, 329 II, 330, 331 I, 335 I, 344, 347, 357,
360, 361, 368, 370, 379 I, 392, 398, 400, 411, 413, 431, 442 II, 477

Tutela di ulteriori diritti avanti l'A.g.o.
320 II

Rinunzia agli atti
24, 199

Infondatezza
20, 60, 69, 71, 74, 122 I, 154, 168 II, 194, 222, 241, 242, 250, 251 II, 264, 274 I,
279, 293, 299, 303, 306, 307 I, II, 314 II, 315, 321 II, 328, 342, 345 II, 346, 386
I, 405, 406, 448, 455, 456, 458, 462, 469, 476 I

Accoglimento
43, 85, 143, 262 II, 275, 276, 278 I, 300 II, 314 I, 386 II, 399, 459, 470, 476 II

Segnalazioni e reclami

Procedimento
26 I, II, 297 I, III, 383 II, 389

Autonomia valutativa nel giudizio civile e penale
76 III, 93, 100 II, 195, 278 I, 379 II, 479 II

Illeciti amministrativi e sanzioni

Procedimento

In genere
131 II, 150 I, 226 III, 256, 272, 297 I, III, 383 II, 389, 425 I, 437

Termini per la notifica della contestazione
45 II, 59 II, 91 II, 97 II, 205 II

Mancato riscontro alle richieste del Garante
206, 207, 237, 270, 371

Concorso e responsabilità solidale nell'illecito amministrativo
246

Responsabilità esclusiva del responsabile del trattamento
41 II, 120, 333, 334 I, II

Responsabilità negli enti complessi

217

Fusione e incorporazione societaria, cessione di ramo d'azienda, affiliazione commerciale

10, 42, 49 I, II, 289, I, II, III

Errore scusabile

236, 258, 355 I, 365 II, 408 I, 452

Cumulo giuridico

355 II

Determinazione dell'importo in sede di contestazione amministrativa

383 I, 408 II

Natura permanente dell'illecito

46, 52, 214

Banche dati di particolare rilevanza o dimensioni

77 III, 256, 272, 390 I, II, III

Casi di minore gravità

281 II

Applicazione della sanzione amministrativa in presenza di fattispecie a rilevanza penale

103 I, II, 226 II, 474 II

Archiviazione della contestazione

151 I, 208



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE